# COLLEZIONE
*DI*
# SCRITTURE
DI REGIA
## GIURISDIZIONE.

*Tom. VIII.*

---

MDCCLXXI.

# N O T A

Delle Scritture contenute in questo
TOMO OTTAVO

Num. XX. *Allegazione I. per Monsig. D. Giuseppe Carafa intorno alla successione dell' ultimo Duca di Montenegro di lui Fratello. pag. 3.*

Num. XXI. *Allegazione II. per Monsig. D. Giuseppe Carafa pag. 113.*

Num. XXII. *Allegazione III. per Monsig. D. Giuseppe Carafa. Si confuta la Dissertazione dell' indissolubile vincolo del Monachismo incontro a qualunque Dignità Ecclesiastica, ancorchè Vescovile, o Papale. pag. 149.*

# ALLEGAZIONE I.

*PER*

MONSIG. D. GIUSEPPE CARAFA

INTORNO

Alla Succeſſione dell' ultimo Duca di Montenegro di lui Fratello.

*Num. XX.*

CHiunque voglia per poco riflettere ai saggi, che del più sodo disinteresse brillano in tutto il corso della vita di Monsignor D. Giuseppe Carafa Vescovo di Mileto; si renderà tosto persuaso, che nel chieder'egli gli avanzi della sua Casa, estintasi nel 1764. per la inaspettata morte di D. Muzio Carafa ultimo Duca di Montenegro di lui germano Fratello, altro stimolo nell'animo suo non agisca, che la naturale affezione in tutti gli Uomini, di rinvenir su la roba de' Maggiori un raggio più vivo della loro presenza; onde sensatamente disse Tullio: *majorum imagines non videre, aut videre revulsas satis lugubre est*. Concorrono all' acquisto di que' beni il Sig. Duca di Trajetto da una parte, e dall'altra il Sig. Marchese di Acquaviva co' suoi Signori Fratelli, e il Sig. D. Giuseppe Carmignani comune Zio: i quali sebbene per la diversità de' titoli di parentela, e la ragion diversa de' beni, contendano fra loro; sono però tutt' insieme uniti nell' impegno d' impedirne indistintamente a Monsignor D. Giuseppe l'acquisto, su l' infelice appoggio, ch' essendo già egli stato un Religioso Professo fra' PP. Teatini

 pre-

precedente solenne rinunzia; incapace risguardar debbasi della successione del Fratello, malgrado il nuovo diverso stato, in cui si rinvenne a tempo della di lui morte per la Vescovil Dignità, cui da dieci anni prima stato era canonicamente promosso, e che non esistano della effettiva famiglia del Padre, nè laterali, nè discendenti i più rimoti.

Ecco in accorcio, qual'ella sia la presente controversia, alla di cui decisione per buona sorte di Monsignor Carafa, son'ora destinati di voler comune de' Contendenti tre gravissimi GCti, lungi da' strepiti, e rumori giudiziarj.

Ed affinche il merito della controversia libero sia dagli usati equivoci, per cui non vi è assunto nel Foro, che non soggiaccia alle più mal digerite discettazioni; convien sapere, che Monsignor Carafa nel 1733. determinatosi di professar vita regolare fra' PP. Teatini, dichiarò con pubblico istrumento, *di cedere, e rinunziare translative, & non extinctive, & anco di donare per titolo di donazione irrevocabile fra' vivi* a beneficio del Duca di Montenegro D. Gio. Batista suo Padre, e de' di lui eredi e succefsori anco estranei, tutte le successioni, e beni paterni, materni &c. devoluti fino a quel punto così per testamento, che *ab intestato*; come altresì

sì quelle, che per l' avvenire gli sarebbero pervenute *ab intestato tantum*, riserbandosi non solamente un annuo vitalizio, ma varie somme da pagarglisi in diversi tempi, a misura degli obblighi, e vicende, fra le quali stato sarebbe nella Religione, senza punto pensarsi al Vescovato, e tantomeno in conseguenza, alla gran spesa, che ben si sà, di abbisognare nel conseguirlo. Eccone il tenore.

„ Detto P. D. Giuseppe Maria ha
„ asserito in presenza nostra, com' essendo
„ stato ispirato dalla divina grazia a me-
„ nar vita religiosa; perciò gli anni passa-
„ ti richiese i RR. PP. di detta Ven.
„ Chiesa di S. Paolo a ricevirlo nella loro
„ Religione, e vestirlo dell' Abito Tea-
„ tino; siccome in effetto fu ricevuto da'
„ detti RR. PP. in detta Ven. Ca-
„ sa, dove finora ha dimorato, con a-
„ ver anco compito l' anno del suo Novi-
„ ziato, ed ormai è tempo di fare la sua
„ solenne Professione; ma prima di pro-
„ fessare, ha deliberato di spogliarsi de'
„ beni temporali, e quelli intieramente
„ rinunziare a beneficio del Sig. Duca suo
„ Padre, e de' suoi eredi, e successori
„ qualsivogliano anche estranei.

„ E fattasi quest' assertiva, e volen-
„ do esso P. D. Giuseppe Maria manda-

 „ re

„ re in effetto questa sua deliberazione ;
„ quindi è che tanto per le cause di so-
„ pra espresse, quanto per altre ragioni ;
„ che l' hanno indotto a ciò fare, quali
„ benchè quì non si esprimano, nulla di
„ manco ha voluto, che si abbiano per
„ espresse, e dichiarate, e perchè per ul-
„ timo così gli è piaciuto, e piace, esso
„ P. D. Giuseppe Maria spontaneamente
„ in presenza nostra per ogni miglior via
„ &c. ha ceduto, e rinunciato translative,
„ & non extinctive, ed anco ha donato
„ per titolo di donazione irrevocabile tra'
„ vivi a detto Sig. Duca D. Gio. Bati-
„ sta suo Padre presente, ed accettante
„ per se, suoi eredi, e successori qualsi-
„ vogliano anco estranei, ogni parte, por-
„ zione, e legittima, e suo supplemento,
„ ed ogni altra ragione ad esso P. D.
„ Giuseppe Maria spettante, e competen-
„ te quomodocunque, & qualitercunque
„ al presente, & in futuro sopra tutti i
„ beni mobili, e stabili burgensatici, e feu-
„ dali, anco titolati di qualunque titolo,
„ presenti, e futuri, ragioni, eredità, e
„ successioni sue paterne, materne, doti,
„ e ragioni dotali materne, fraterne, so-
„ rorie, zierne, patruorum, avunculorum,
„ amitarum, materterarum, & avitæ utriuf-
„ que, ed altre successioni, ed escadenze

„ ad

„ ad esso P. D. Giuseppe Maria devoluta
„ tanto ex testamento, quanto ab inte-
„ stato, legati, fedecommessi, donazioni
„ tra' vivi, seu causa mortis, e per
„ qualunque istituzione diretta, o fede-
„ commissaria, e per qualunque disposizio-
„ ne tanto per atto tra' vivi, quanto di
„ ultima volontà da tutto il tempo pas-
„ sato sin oggi, e che da oggi in poi se
„ li devolvessero ab intestato tantum per
„ eredità, successioni, per linee sue pater-
„ ne, materne, fraterne, sororie, zierne,
„ patruorum, & avunculorum, ac amita-
„ rum, materterarum, & avitæ utriusque,
„ e tanto per linea diretta, quanto late-
„ rale, seu trasversale, & aliter undecun-
„ que, quomodocunque, & a quocunque,
„ etiam jure consuetudinario di questa Cit-
„ tà di Napoli, o in vigore delle Costi-
„ tuzioni, e Capitoli del Regno, o per
„ altra ragione, e consuetudine, e per al-
„ tre cause cognite, o affatto ignorate,
„ ancorchè fussero cose tali, delle qua-
„ li bisognasse farne qui espressa, e special
„ menzione, e nel generale, o in altro
„ qualunque parlare non venissero compre-
„ se; dimodochè si abbiano qui per es-
„ presse, e specialmente poste, e dichia-
„ rate da parola a parola a beneficio di
„ detto Signor Duca, e de' suoi eredi, e

 „ suc-

,, successori qualsivogliano anco estranei.

,, Ed ha voluto esso P. D. Giuseppe Maria, che la presente rinunzia, e
,, donazione si estenda alle cose cognite, ed
,, incognite, ed affatto ignorate, ancorchè
,, fosse speranza sussistente, e tanto per
,, causa, e ragione del passato, quanto
,, del presente, e del futuro, nè si possa
,, da esso, o da altri in suo nome in al-
,, cun futuro tempo venire contro questa
,, rinunzia, e donazione, la quale s' in-
,, tenda, e sia reale, e realissima a favo-
,, re di esso Signor Duca, e de' suoi ere-
,, di, e successori qualsivogliano. De' qua-
,, li legati, fedecommessi, disposizioni, ed
,, altri atti dichiara esso P. D. Giuseppe
,, Maria esserne stato, ed esserne appie-
,, no informato, visto prima, conosciuto,
,, udito, e ben inteso il di lui tenore.

,, Dimodochè liberamente sia lecito
,, a detto Signor Duca D. Gio. Batista &c.

Questa si fu la rinunzia di Monsignor Carafa in tutte le sue parti. Punto in essa non s' incontrano le formole, e le cautele pensate per le rinunzie de' Religiosi per lunga sperienza da' Savj del Regno, acciò risguardar quindi si dovessero come morti *civiliter*, e fuori allo 'ntutto dell' umano commercio. Non si legge nella rinunzia di Monsignor Carafa quel *tollendo*

*ſe de medio*, *ſe abdicando &c.* colla formola eſtintiva. Non vi è il patto *de non petendo*, e la cautela della ſtipulazione Aquiliana, come altresì, di valer la rinunzia anche *mutato rerum ſtatu*.

Nel 1735. paſsò al numero de' più il Duca D. Gio. Batiſta, ſuperſtiti D. Alfonſo di lui primogenito, e l'accennato D. Muzio ſecondogenito, oltre a Monſignore tuttavia Teatino. Nel 1754. fu quindi il medeſimo aſſunto alla dignità Veſcovile. Morì poi nel 1760. il Duca D. Alfonſo, con aver laſciato il ventre pregnante della Signora Ducheſſa ſua Conſorte, dal quale nacque indi a poco un maſchio, che mancato intempeſtivamente nel 17...., paſsò il patrimonio della comune caſa in beneficio del riferito D. Muzio, che diſgraziatamente ſoggiacque anch' egli al comune deſtino nel 1764. ſenza ſucceſſori ne' Feudi, i quali ſi aprirono a pro del R. Fiſco, e i pochi burgenſatici, poſti per la maggior parte ne' Feudi ſteſſi, da' quali ſegregar non ſi poſſono, che a gran ſpeſa, e in contradizione del Fiſco, formano il campo della preſente conteſa, il di cui oggetto altro in buon ſenſo non è, ſe non ſe il negarſi da' rimoti congiunti ad un fratello germano, il raccorre gli avanzi della eſtinta ſua Caſa.

Si lusingano essi di troncar i passi alla legittima successione, che milita a pro di Monsignore nell'avvenuto caso della morte del Duca D. Muzio, coll'opera della riferita di lui rinunzia. Sostengono perciò, che in forza della medesima, e della Professione spiegata già fra' Teatini, risguardar' egli debbasi tuttavia come non esistente, e che tantomeno possa dirsi risoluta, e tolta in tutto di mezzo la Professione, e la rinunzia, coll' esser' egli dal Sommo Pontefice stato tolto da' Teatini, e assunto alla Dignità Vescovile. Per dar corpo, e buon colore ad assunti cotanto strani, si ricorre al magazzino degli equivoci. La riferita rinunzia di Monsignor Carafa si considera da' Contradittori in astratto, al pari di qualunque rinunzia monastica: e quindi su la fallace idea di essere generalmente somiglianti rinunzie abdicative, ed estintive di ogni diritto e ragione di successione, perchè sieno costantemente i Regolari fra qualunque diversa situazione, come fuori dell' umano commercio, e morti *civiliter*; abusandosi ad occhi veggenti della regola pur troppo diversa autorizzata dal S. C. nella *dec.* 10. di *Rovito*, si sostiene, che ripigliar non possano giammai i beni, e ragioni, cui rinunziarono nel professare, allorchè sie-

no promossi alla dignità Vescovile, e quindi si conchiude, che negar debbasi a Monsignor Carafa la successione nella eredità del di lui fratello D. Muzio, che insospettatamente si aprì nel 1764.

Ma lasciamo di grazia somiglianti regole vaghe, generali, ed equivoche. Misuriamo pure le nostre idee su le precise circostanze della Causa presente. Monsignor Carafa non chiede punto *bona renunciata*, e che in seguito passarono già nell' altrui dominio; giacchè quì non si tratta di contendere col Duca D. Alfonso, e di volerne in conseguenza della dignità Vescovile, la intera vita milizia, i beni materni, e la legittima ne' burgensatici paterni. Questa si fu la domanda di Monsignor Sarriani Vescovo di Vico, e già prima Teatino, riprovata dal S. C., siccome riferisce *Rovit. cit. decis.* 10. Monsignor Carafa per contrario lasciò in pace il Duca D. Alfonso, indi il di lui Postumo, ed in fine il Duca D. Muzio, e gli lasciò di buon grado nel libero godimento de' beni, che nel 1733. donò religiosamente al Duca D. Gio. Batista comun Padre. Ma se in fine trapassò D. Muzio nel 1764. senza discendenti, o altri congiunti della sua famiglia; come riprovar' a ragion si potrà la dimanda di Monsignor Carafa, nel

chiederne per se l' eredità, se fatto si è il caso della successione nel tempo che da dieci anni era già Vescovo, ed in conseguenza nella piena capacità di conseguirla, e di goderla, e se in fine estinta già si è interamente la sua Casa?

Per far palese intanto la soda manifestissima ragionevolezza della riferita domanda di Monsignor Carafa, passo a dimostrare, qual sia l'indole, e gli effetti della professione monastica, o regolare: Che per opera della promozione alla Vescovil dignità, e del a Sacra Ordinazione in Vescovo, sciolta rimanga, e tolta in tutto di mezzo la medesima professione, riacquistando da se ciascun Regolare pienamente l' esercizio di ogni diritto, che a' Cittadini di libera ragione si appartiene, e segnantemente le successioni, e le contrattazione: Che in conseguenza dell' abolizione della monastica professione, e per la mutazione dello stato, che deriva dalla Vescovil dignità, tolte rimangono di mezzo le rinunzie celebrate a riguardo della professione istessa. E finalmente porrò in chiaro, che anche nella fallace ipotesi di essere in piè la rinunzia di Monsignor Carafa, ostar non gli possa fra le circostanze, nelle quali si è verificata la successione del Duca D. Muzio.

Si

*Si espongono i Regolamenti della Chiesa, e le massime del Gius Civile su'l passaggio de' Monaci, e Regolari alle Dignità del Clero secolare, e specialmente al Vescovato.*

La Istituzione de' Monaci, e de' Regolari, secondo la costante disciplina della Chiesa, non ha portata su le di loro Comunità altra ragione d' incapacità, salvochè quella, che dalle Costituzioni di ciascuna di esse veniva stabilita. L'Imperator Giustiniano nella *L.* 55. e 56. *C. de Episc. & Cler.* serbò a' Monaci il diritto della Legittima su' beni de' loro genitori, allorchè trapassavano, e di accusarne i Testamenti per inofficiosi, e S. Benedetto, cui debbe l' Occidente l' introduzione de' Monaci, nel *cap.* 58. delle sue Regole prescrisse „ ut Novitius ante professionem res „ si quas habet, aut eroget prius paupe„ ribus, aut facta solemniter donatione „ conferat Monasterio, nihil sibi servans „ ex omnibus. „

La presente incapacità de' Luoghi Pii, e de' Regolari, ben si sà ch' ella sia un nuovo beneficio, che deve il nostro Regno alla Clemenza del Re, e che in vano il chiese nel General Parlamento del 1617. al Re Filippo III., al Re Carlo II.

nel

nel 1666., e finalmente nel 1712. all' Imperator Carlo VI., per accorrere alla total rovina delle pubbliche Finanze, e alla miseria de' Cittadini, mercè i giornalieri acquisti de' Luoghi Pii. Siccome su' beni de' Cittadini oltre al dominio privato di ciascun di loro, campeggia con maggior'energia il diritto supremo del Re, o sia il di lui eminente dominio, e 'l diritto della Comunità della Nazione, la quale su' beni de' suoi membri fornir solamente può i mezzi, per approntar i tributi, che sono i nervi dello Stato; manifesta cosa è, che con più valor di ragione frenar può il Regnante fra' suoi sudditi il cammino degli acquisti, restrignerli, o intieramente vietarli, secondoch' egli giudica di meglio convenire al bene, e vantaggio dello Stato, e de' sudditi stessi, che non faccia sovente ciascun privato colle particolari disposizioni, o ne' contratti, o con testamento.

Per le quali cose egli è evidente, che nelle Monastiche Comunità capaci di posseder beni, e di acquistarne, altro non importi la povertà, che si professa da ciascun Religioso, se non se nell'attribuire alla Comunità istessa il dominio ugualmente de' beni, i quali per conseguenza appartengono a ciascun di loro *non uti singulis*; *sed*

uti

*uti universis*. Nozione della povertà regolare, che si rinviene in bocca di S. Girolamo nella vita di Melchiade *lib.* 2. *Cumque nihil cujusque proprium sit*, *omnium omnia sunt*. Chi per l'addietro lasciava i suoi beni con testamenti, o gli donava in vita ad un Monastero, non avea certamente in mira di beneficar le aride mura, o gli embrici, e le porte dell'insensato edificio, in cui i Religiosi dimorano. L'oggetto di somiglianti disposizioni consistea ne' Religiosi medesimi, che costituiscono il Monastero morale, o sia la Comunità di tant' individui addetti alla vita religiosa. Essi dunque, ridotti così in un corpo, ricevono i retaggi, e le donazioni, ne hanno il dominio, e ne godono i vantaggi.

Una somigliante ragione di acquistare, e di possedere, ben avvisa chiunque per poco versato sia nella Giurisprudenza, che benissimo sussista secondo i di lei regolamenti, fu i contratti di società, per cui il diritto di ciascheduno de' Socj si trasferisce nell'intero loro corpo, per esercitarsi così in quanto agli atti di dominio, che del possesso, da uno o più di essi, secondo richiede l'oggetto della loro società. L' oggetto delle Società Religiose (gli si è), l'agevolar ciascuno de' Religio-

gioſi nell' eſercizio delle virtù criſtiane in grado eminente. Per giugnerci più ſpeditamente, ſi ſottopongono ad una cieca obbedienza, in cui conſiſte la pietra angolare della vita religioſa, ſiccome dottamente dimoſtra *Domenico Soto*, celebre Teologo fra' Domenicani nel Concilio di Trento *De Juſt. & Jur. lib. 7. q. 4. art. 4.* „ Ex „ tribus votis, quibus monaſtica religio „ conſtat, potiſſimum eſt obedientia. Nam „ poſſeſſionum renunciatio, & Caſtitatis vo„ tum, in hoc praecipue ordinatur, ut li„ berrime, indiſſolubilique obſequio o„ bedire poſſimus. Quo ſit, paupertatem, „ ut ſupra diximus, primam quidem eſſe „ exequutione, obedientiam verò primam „ in intentione. At vero, ut obedientia „ omnium eſt officiorum præſtantiſſima, ita, „ quod hæreticorum ingenium eſt, Lu„ thero fuit execratiſſima, unde in lib. de „ Votis Monaſticis, & in altero de Li„ bertate Chriſtiana nullis non conviciis „ monachalem obedientiam proſcindit. „ Il mantenerſi adunque alieni dal privato godimento de' beni, che riſguardano preſſo la loro Comunità, intanto ſi è per la perfezione monaſtica richieſto, in quanto che conduce all' oſſervanza della più ſeria obbedienza.

Da tutto ciò drittamente ſi raccoglie che

che pur troppo lontano sia dall' indole originaria della professione de' Regolari quella diminuzione di stato, e 'l fantastico omicidio, che ravvisarono i più materiali fra' forensi nella monastica professione. Per contrario i Giureconsulti, i più illuminati di tutti i dominj di Europa, e specialmente nel nostro Regno, insegnarono, e si è deciso da' nostri Magistrati, che malgrado la solenne professione ritengono inviolabilmente i Regolari *jura directa*, *jura sanguinis*, & *suitatis*, ed in conseguenza il diritto di accusarne i testamenti de' loro genitori per inofficiosi, o nulli, e di aver le successioni o per testamento, o *ab intestato* in esclusione de' Congiunti più rimoti di loro, siccome su la *cit. l.* 56. *§.* 1. *C. de Episcop.* & *Cleric.* insegnarono *Baldo*, e 'l *Castrense*.

Nella *Nov.* 5. trattasi *de genere Monachorum*, *quorum est una domus*, *in qua sint omnia communia*, siccome notò Giacomo Cujacio. Gli antichi Monaci, che sin da' primi giorni della Chiesa si propagarono per l' Oriente, e quindi comparvero in numerose Comunità, benchè fossero semplici laici, ricevuti erano ne' Monasteri su' più maturi sperimenti, e quindi ammetteansi alla solenne professione monastica, la quale secondo fu indi nell' Occidente pre-

scrit-

scritta da S. Benedetto, contenea la solenne oblazione, che ciascuno facea a Dio di se stesso colla promessa *de stabilitate, & conversione morum suorum, & obedientia coram Deo, & Sanctis ejus*. In questa formola risguardavasi compresa l' obbligazione per ciascuno della più cieca obbedienza, della Castità, e Povertà, su l'esempio della vita del nostro Divin Redentore, e la norma per la vita di perfezione, disegnataci da' suoi Oracoli, che leggiamo ne' Vangeli. Veggasi il *Boemero* su 'l *lib.* 3. delle Decretali *tit.* 31. *e Natale di Alessandro* nella Storia Ecclesiastica *sec.* 6. *cap.* 6. *art.* 5. e la intera *Novella V.* di *Giustiniano.* Niente dipiù si fa oggidì nel professarsi da' Regolari, fuor che la distinta spiega della castità, povertà, e obbedienza, nell' atto della professione, che fu col volgere degli anni prescritta, per accorrere agli abusi, de' quali non vi è stata società umana sin oggi, che possa vantarsi esente. Quindi egli è da notarsi, che quel savissimo Interpetre ci avvisa: „ His cognitis „ tractemus, an verum sit, quod Accur„ sius notat, Monachismum esse capitis „ diminutionem. Equidem puto, non es„ se, quia nec civitatem, nec libertatem, „ nec familiam adimit. Non omnis status „ mutatio, capitis minutio est. Monachis-

„ smus

„ ſmus non eſt capitis minutio; nam & jus
„ legitimarum hæreditatum Monachi ha-
„ bent *L. ult. §. hoc etiam C. de Epiſc.*
„ *& Cleric.*... Si ante Monachiſmum te-
„ ſtamentum non fecerit, ex hac Novell.
„ non poteſt Monachus poſtea facere te-
„ ſtamentum. Omnia enim, quæ ejus fue-
„ runt propria, tacito jure ad Monaſte-
„ rium tranſeunt, excepta Falcidia debitæ
„ ſucceſſionis, quæ liberis ſervatur... atque
„ caſus mortis ducitur ad Monachiſmum,
„ & Monachiſmo ſolvitur Matrimonium.

*Bruneman. in cit. L.* 56. dopo di aver riferite le medeſime diſpoſizioni di Giuſtiniano ripiglia *n.* 14. „ Ergo non
„ amittit filius per Monachiſmum jura ſui-
„ tatis, ſed ea ad Monaſterium transmittit;
„ quod intelligendum, ſi tale ſit Mona-
„ ſterium, quod capax ſit bonorum, & ſi
„ ſtatuto admittatur, de quo *Franc. Bar-*
„ *ry de ſucceſſ. lib.* 16. *tit.* 6. *n.* 6. Ideo
„ Franciſcani pro mortuis habentur. *Gail.*
„ *l.* 2. *obſerv.* 122. *in fin.* Cæteri autem
„ Monachi per ingreſſum non amittunt
„ jus ſuitatis, aut ſucceſſionis. *Tiraquel.*
„ *de nobil. c.* 26. *n.* 9. *Barry d. Tr. l.*
„ 18. *t.* 6. *n.* 1.

*Montano controv.* 10. riſchiara nobilmente il medeſimo aſſunto *n.* 13. *ad* 16. e dimoſtra *jura directa eſſe inſepara-*

*bi-*

*bilia a persona Monachi; utilitatem autem, & sic jura utilia transire in Monasterium.* Quindi nelle successioni, il diritto di adirle, egli colla scorta de' più savj DD. lo stabilisce non già sul Monastero, ma in persona del Religioso, e che non possa altrimenti esercitarlo il Monastero, se non se col consenso del Religioso, cui per ragion di sangue si appartiene la successione ,, quia jura successionis sunt fundata super jure sanguinis, idest agnatione, & cognatione; ideo sunt inseparabilia a persona, & transmitti non possunt, & successive nec sedi *Gloss. in d. l. 3. citans text. in L. un. §. sed & si sub conditione C. de latina libertate tollenda. Napodanus in Consuet. Si quis, vel si qua.*

Sentasi il *Rosa in Consuet. Si quis, vel si qua num.* 413. & 414. ,, dicas, quod si Monachus est professus in Religione capaci in communi, Monasterium succedit non vigore Statuti, & Consuetudinis, quo proximior vocatur ad successionem, sed succedit de jure communi. *Napod. hic n.* 256., quia Monachus in Religione capaci retinet jura agnationis decisum per S. C. tradit *Prases de Franch. decis.* 40. *in princ.*, ubi apparet Monialem professam proximiorem,

,, ex-

„ excluſiſſe agnatam remotiorem laicam ;
„ quam deciſionem refert etiam *Conſ. de*
„ *Georg. alleg.* 30. *a* 23. *par.* 1. *idem*
„ *Praeſ. de Franch. deciſ.* 411.

Ugualmente ſcrive il *P. Afflitto controv.* 29. *num.* 21., e uniforme ſi è ſtata la pratica de' Decreti di Preambolo nella G. C. ſiccome atteſta il *Reg. de Roſa prax. civil. c.* 6. *n.* 61.

Tanto egli è ciò vero, che non eſſendo per l'addietro fra noi la ſalutevoliſſima freſca legge del Re fu l'ammortizzazione, penſarono gli antichi noſtri Savj la cautela d'impegnar nelle rinunzie, innanzi di profeſſarſi, le formole abdicative le più ſignificanti, e le più eſteſe, ch'eſcogitar ſeppe la umana ſaviezza, per togliere di mezzo in forza di un contratto ſolenne, e giurato, coll'opera pur anche dell'Aquiliana ſtipulazione, e col patto *de non petendo* la perſona del Religioſo: non già che poteſſe in cotal guiſa toglierſi effettivamente dal Mondo chi beniſſimo vi era, ma rilevandone un' anticipata ripudiazione, ed una perpetua convenzionale aſtinenza dall' acquiſto delle future ſucceſſioni, come ſpiega il Conſigliere *Odierna controv.* 7., e il *Montano controv.* 10., cumulandovi nel tempo iſteſſo un atto di donazione delle medeſime ſuc-

ceſ-

cessioni; acciò adito non rimanesse a'Monasterj, di toglierle in qualunque futuro evento a'Congiunti.

Per le quali cose ben si comprende, che se tolgasi di mezzo, o sciolgasi il vincolo della Monastica professione, ripigliar' egli debba niente meno che ogni altro Cittadino, il libero esercizio del dominio, e delle altre ragioni, che in qualità di figlio, o di congiunto, o di cittadino rispettivamente serbò inviolabili nella sua persona, e non ne trasferì nella Religiosa Comunità se non se l'esercizio, e l'utile. Quindi ella è una naturale indispensabile conseguenza dell' abolizione della Monastica professione, il risolvimento della rinunzia, la quale si solennizzò nel professarsi, secondo l'indole di tutti gli atti derivativi, o accessorj, e de' contratti, che hanno per fondamento un certo stato, o altro essenziale riguardo nella vita civile: nientemeno che si risolverebbe, se quindi mutando sentimento, non voglia il rinunziante sagrificarsi colla solenne professione alla vita Monastica.

Fra' legittimi mezzi, pe' quali la Monastica Professione si estingue, egli è stato mai sempre riputato dalla Chiesa la dignità Vescovile, cui sollevato sia un Regolare. Ne' primi secoli, comecchè i Mona-

naci erano semplici Laici, dal Clero Secolare portavansi i Sagri Ministri ne' Monasterj, e talvolta aveano essi *Peregrinum Presbyterum, qui Sacra Missarum possit solemnia celebrare*, siccome parla S. Gregorio il Grande *lib. 3. epist.* 18. Talvolta davansi i Sacri Ordini ad alcuno de' Monaci, ma colla riserba, *ne de Monasterio sue pro hac causa egredi, nec extraneum sibi ad peragendum sacrum opus debeat adducere*, siccome l'istesso S. Pontefice rescrisse al Vescovo di Palermo pe' Monaci di quel Monastero *lib. 2. ep.* 56., e distintamente divisa il *Tommasini par.* 1. *discipl. vet., & nov. lib. 3. per tot., & sig. cap.* 93. *& cap.* 13.

Or' egli è da riflettersi, che cotanto diversa riguardata fu ne' primi secoli l' istituzione de' Monaci dal Clero Secolare, che non tanto s' incominciò a dare gli Ordini Sacri ad alcuno de' Monaci, che si promosse tantosto fra loro l' opinione, di rimaner disciolti da' doveri della Monastica professione in virtù della semplice collazione de' Sacri Ordini; ma il S. P. Innocenzo I. ne' principj del IV. secolo *lib. 2. epist.* 10. riferito da *Graziano can. de Monachis* 3. *cans.* 16. *q.* 1. condannò la perniciosa opinione, dichiarando *non debere eos a priore proposito deviare*, e quin-

di

di S. Gregorio il Grande uniformemente rescrisse *lib. 7. ep. 93., quem si de Congregatione duxerint eligendum, debeat Presbyterum ordinare, atque eum nec in Ecclesia, nec in alio loco observare, sed illic jugiter permanere ex nostra quoque auctoritate constituas*. L' Imperador Carlo Magno, che gran cura ragionevolmente si prese della buona disciplina della Chiesa, stabilì con uguai premura ne' suoi Capitolari *lib. 1. cap. 27. Monachus si ad Canonicatum provebatur, propositum Monachicæ Professionis non amittat*.

Ma non fu, e ragionevolmente, dell' istesso sentimento la Chiesa, allorchè i Monaci venivano promossi alle dignità del Clero secolare. Doveano in allora di necessità separarsi dalla religiosa Comunità, e trapiantarsi nel Clero istesso; quindi la diversità dello stato, e del vivere, come altresì delle funzioni, e doveri connaturali al Clero secolare, e molto più la sublime, e inviolabile preeminenza della dignità Vescovile, che deriva dal nostro divin Redentore (*sicut Pater misit me, sic ego mitto Vos*), per cui la religiosa obbedienza cadea da se, risguardata fu come una necessaria abolizione della Monastica professione. Nobilmente ci vengono distinte dal gran Padre S. Girolamo le di-

diverse conseguenze in persona de' Monaci fra la semplice collazione de' Sacri Ordini, e la di loro promozione all' Ecclesiastiche Dignità. Egli scrivendo ad Eliodoro ragiona così della semplice collazione degli Ordini Sacri: *quod si te quoque ad ordinem Clericorum pia fratrum blandimenta sollicitant, gaudebo de ascensu, sed timebo de lapsu*, cioè dell' alienazione dalla vita contemplativa, e subordinata de' Monaci. In riguardo della promozione all' Ecclesiastiche dignità, scrive il S. Padre a *Rustico* Monaco così: *Cum ad perfectam ætatem veneris, & vel Populus, vel Pontifex Civitatis, in Clericum elegerit, agito quæ Cleri sunt, & inter ipsos* (notisi) *sectare meliores: quia in omni conditione, & gradu optimis mixta sunt pessima.*

Quindi il *Tommasini* nella sua grand' opera della vecchia, e nuova Disciplina della Chiesa, dopo di aver posti in mostra gli uniformi sentimenti de' PP., e i varj canonici stabilimenti, conchiude *part.* 1. *lib.* 3. *c.* 13. *num.* 18. „ Nec abs re „ fuerit hic observare, provehi solitos ad „ Clericatum Monachos duplici de causa, „ vel ita postulante Monasterio ad sui „ ipsius utilitatem, vel sic Episcopo vo„ lente, ut vel Episcopali Sedi, vel Pa„ rochiæ vacanti consuleret, & Pastorem

„ provideret. Harum rationum prima non
„ absolvebat Monachos a familiaribus alio-
„ rum Monachorum vinculis,& functionibus:
„ altera vero functionibus Cleri illos penitus
„ vendicabat,eximebatque prioribus nexibus.

La medesima distinzione su' Monaci, e Regolari, a' quali si conferissero semplicemente i Sagri Ordini, o per altra parte promossi fossero alla cura delle Parrocchie, e molto più alla Vescovil Dignità, stabiliscesi, secondo i costanti documenti della disciplina della Chiesa, da' Canonisti de' secoli più culti, insegnando, qual punto di diritto incontrastabile, l'abolizione della Monastica Professione in conseguenza specialmente della Dignità Vescovile, *Cabassuzio Theor. iur. Can. lib.* 1. *cap.* 24. *Niccolò Desnos de Canonico Sæculari*, & *Regulari lib.* 3. *cap.* 15., & 16. *Ussanvilleo* nelle note sulle lettere di *S. Gregorio il Grande lib.* 1. *cap.* 18. *Francesco Florente Oper. Jurid. tom.* 2. *pag.* 88. *in can. statutum caus.* 18. *qu.* 1., e finalmente il *Van-Espen* da passo in passo nelle sue Opere Canoniche, e fra l' altro *part.*2. *sect.* 3. *tit.* 1. *cap.* 3. *num.* 21.

Su di principj cotanto stabili i PP. del Concilio, che si celebrò nel 917. in Altheim nella Germania sotto l' Imperador Corrado I. ordinarono il famoso Ca-

no-

none, riferito da *Burcardo lib.*1. *cap.*231., da *Ivone* Vescovo di Schartes *par.* 5. *cap.* 343., e da *Graziano cap.*1. *caus.* 18. *qu.*1. „ Statutum est, & rationabiliter secundum Sanctos Patres a Synodo confirmatum, ut Monachus, quem Canonica electio a jugo Regulæ Monasticæ, & Professionis absolvit, & Sacra Ordinatio de Monacho Episcopum facit, velut legitimus hæres paternam sibi hæreditatem postea jure vendicandi potestatem habeat; sed quicquid acquisierat, vel habere visus fuerat, Monasterio relinquat, & Abbatis sui, qui fuerat secundum regulam S. Benedicti, arbitrio. Postquam enim Episcopus ordinatur, ad Altare, ad quod sanctificatur, & titulatur, secundum Sacros Canones, quod acquirere poterit, restituat. „

E a ben discernere, il Vescovato per Divina istituzione non solamente egli è fra' Sagri Ordini un Ordine separato, e diverso dal Presbiterato, siccome decise il Concilio di Trento *sess.* 23. *de Sacramento Ordinis cap.* 4., e contro a' Protestanti, che l'errore di Aerio rinovarono, si è dimostrato valorosamente dal *Bellarmino Controv.* 5. *lib.* 1. *cap.* 14., *& seqq.*, dal *Petavio* così nell'apologia di S. Girolamo, che nel trattato *de Eccles. Hierarch.*

*cap.* 2., e finalmente da *Natale d'Alessandro* nella Storia Ecclesiastica *sect.* 4. *dissert.* 44., ma un nuovo maggior carattere su' Vescovi imprime, per cui conseguiscono essi l'autorità di confermare, e di conferire il Presbiterato, e gli altri Sacri Ordini, conforme a ragione insegnano i più dotti Teologi, e Canonisti, fra' quali il *Bellarmino loc. cit. Giovenino de Sacram. dissert.* .... *&c.*, Per la prerogativa dell' Ordine a' Vescovi incumbe la cura pastorale in tutta la sua estensione, il predicare, e governar il Popolo con tutta la spiritual giurisdizione, sovrastando e dirigendo non meno il Clero, che le intere Monastiche Comunità, di aver in sua balìa i beni della sua Chiesa, e di disporne le rendite, oltre alla temporale giurisdizione indi ad essi aggiunta. Per opra della sacra ordinazione strignesi fra il Vescovo, e la sua Chiesa il celebre nodo di uno spirituale coniugio, che dal Concilio Niceno fu dichiarato indissolubile, onde scrisse S. Pier Damiani *l.* 1. *ep.* 100. *Episcopus enim Ecclesiæ suæ sponsus est, quod utique perhibet & anulus desponsationis, & virga commissionis*, e l'abbiamo dichiarato da Innocenzo III. nel *cap.* 4. *de transl. Episc.* Or come di grazia può concepirsi, che tuttavia sussister possa nella

di

di lui persona il vincolo Monastico? Siccome la castità ella può esser comune così allo stato Clericale, che al Monastico, perchè può ugualmente nell' uno, e nell' altro militare, dipendendone la osservanza dalla semplice personale mortificazione; così per contrario sussister non possono la povertà, e molto meno la obbedienza, ch' è il fondamento dello stato Monastico, colla dignità Vescovile; giacchè diversa è l' indole, e diversi sono i doveri dello stato Monastico, e del Sagro Ministero, diversi, e contrarj sono i mezzi, pe' quali si giunge all' adempimento loro nell' uno, e nell' altro, siccome si è gia divisato. Con ragione veduta adunque la Chiesa risguardò incompatibile il vincolo Monastico colla Vescovil Dignità, e quindi i PP. del Concilio di Altheim dichiararono *a juge regulæ*, & *Professionis Monasticæ absolvi* ciascun Monaco colla promozione al Vescovato.

Egli è vero, che *S. Tommaso* 2. 2. *qu.* 18. *ar.* 8. seguito da taluni degli Scolastici, e de' nostri Forensi sostiene la contraria opinione, richiedendo *Papæ rationabilem dispensationem*; ma *Domenico Soto cit. lib.* 7. *de just. quæst.* 4. *art.* 2. *ad ult.* il *Vasquez par.* 2. *qu.* 96. *ar.* 4. *disp.* 165. *cap.* 7. *n.* 91., & *cap.* 9. *n.* 104.,

e i Teologi più illuminati han sostenuto il contrario sentimento, appoggiati non meno alle solide ragioni, che recano, che alla decisione del citato Concilio. Quel S. Dottore, siccome notò sulle di lui opere l'Università di Parigi, *Giovanni Launojo epist.* 14. *num.* 543. *p.* 6. *Ludovico Vives in August. lib.* 11. *de Civit. Dei cap.* 34. l' *Ostratto Theol. Christ. par.* 2. *cap.* 3. *§.* 2. il *Cardinal Perrone in Pirronian.*, il *P. Simone* nella Storia Critica *de' commen.* del *N. T. cap.* 33. *tom.* 5., il chiarissimo *Muratori nelle riflessioni sopra il buon gusto par.* 2. *cap.* 10., e per tacer degli altri Critici, e del *Magnesio* nell' *Apologia di Scoto*, due gran Teologi fra' medesimi Domenicani, *Natale d'Alessandro Hist. Eccles. sec.* 2. *cap.* 4. *ar.* 3. *§. un.*, e il *Serry Exercit. Histor. de Christo exercit.* 21. *num.* 8., non è inciampato in poch' erronee opinioni, per la mancanza delle necessarie cognizioni nella Storia della Chiesa, di molti Concilj, de' veri libri de' PP., della Cronologia, e delle lingue, e molto più per lo soverchio prurito, che campeggiò in lui delle peripatetiche sottigliezze, e finalmente per la vantaggiosa prevenzione, che in que' tempi regnava della Papale autorità.

Quin-

Quindi fu, che avendo S. Tommaso, e gli Scolastici ugualmente mancanti de' buoni lumi, ed alcuni de' nostri Forensi avvolti nelle medesime tenebre, recati da *Revito dec.* 10. *n.* 14., e da *Andreolo controv.* 396. rinvenuto nel Decreto di *Graziano* il *cit. Can. De Monachis* 3. *cauf.* 16. *qu.* 1. in cui riportasi la Decretale d'Innocenzo I. nella quale una delle disposizioni si contiene, che recai di sopra, per cui vietato fu a' Monaci di allontanarsi dalla di loro monastica Comunità e doveri, per la semplice collazione de' Sagri Ordini; risguardandola diretta ugualmente a' Vescovi, meschinamente confusero i doveri dettati su' Monaci divenuti semplicemente Sacerdoti, co' promossi alla Vescovil Dignità, e quindi naturalissima conseguenza divenne di un sì grossolano errore, il parlar in tuono sì alto a' Vescovi, e all' istesso modo, che far poteano su' semplici Regolari d'oggidì. Ma non fu nella medesima vil confusione il gran Padre S. Girolamo, che a Rustico Monaco nel passaggio alla Vescovil Dignità scrisse, siccome dimostrai: *agito quæ Cleri sunt, & inter ipsos sectare meliores.*

Distinguasi dunque, com' è di ragione, la semplice collazione del Presbiterato ne' Monaci dalla Vescovil Dignità, le

 qua-

quali confonder non si possono, senza incorrere negli errori di Aerio, e de' Protestanti, perchè si farà chiara da se la diversità de' doveri nel Monaco semplicemente Prete, e in coloro, che sien Vescovi.

Passa quindi S. Tommaso a filosofar su le tracce delle argute sottigliezze sparse dagli Arabi Commentatori di Aristotele nel Peripato, meschinamente ravvolgendosi fra' particolari, e gli universali, e le frequenti *virtuali* astrazioni della sua scuola, il di cui merito meglio è, che si bilanci da' Cappucci e dalle Berrette, che fra un somigliante perpetuo badaloccare, stringono tuttodì, quai novelli infelicissimi Issioni, *nubem pro Junone*.

Il solo argomento, che mi conviene di recarne, così perchè mi sembra il meno arabico, come perchè l' ho ravvisato sparso fra' Forensi, egli è questo. „ Respondeo dicendum, quod sicut supra di„ ctum est *qu. prac. art.* 7. Status Reli„ gionis ad perfectionem pertinet, quasi „ quædam via in perfectionem tendendi: „ Status autem Episcopalis ad perfectio„ nem pertinet, tanquam quoddam per„ fectionis magisterium. Unde status Re„ ligionis comparatur ad statum Episcopa„ lem, sicut disciplina ad magisterium, & „ dispositio ad perfectionem. Dispositio

„ au-

„ autem non tollitur perfectione advenien-
„ te; nisi forte quantum ad id, in quo
„ perfectioni repugnat: quantum autem
„ ad id, quod perfectioni congruit, ma-
„ gis confirmatur. Sic ergo &c. „

Ma con buona pace del S. Dottore, egli è assai manifesto nel suo argomentare il più grossolano paralogismo; giacchè confonde le nozioni dello stato Monastico, e del Sacro Ministero, e i loro doveri: e risguardandoli diretti ad un medesimo segno, e per una strada istessa, scambia quindi i mezzi per compiere nell' uno stato, e nell'altro le diverse, e incompatibili obbligazioni. Tutti abbiamo in mira la perfezione delle nostre azioni; ma i mezzi, e le disposizioni per conseguirla, non sono certamente le istesse ne' Secolari, negli Ecclesiastici, e ne' Regolari. Ciascuno stato ha le sue obbligazioni, che non soffrono punto di scambiarsi, e confondersi. I Sagri Ministri riconoscono obbligazioni maggiori, le quali sorgono da' doveri del Sagro Ministero, e non solamente non han cosa di comune con i voti, e doveri Monastici; ma per compierli bene, conviene di battere opposte strade, siccome le richiede la cura, e l'impiego pastorale, secondo l'intera estensione dell' Ordine e della Giurisdizione. Al-

tre ne hanno particolarmente, e di diversa ragione i Monaci, le quali derivano da' doveri, che volontariamente si addossano coll'abbracciar il Monastico Istituto, il quale secondo dottamente divisa il *Soto* contro a' Luterani *loc. cit.* ha per fondamento essenziale una cieca obbedienza a' Superiori della loro Comunità. Or chi voglia scambiar i mezzi, e le disposizioni di ciascuno de' medesimi tre diversi stati, sol perchè tutti hanno in mira la perfezione del vivere; che altro sarebbe, che un confondere ad occhi veggenti la luce colle tenebre? Lo stato Monastico conduce i suoi seguaci alla perfezione, restrignendoli in un vivere contemplativo, e sofferente. Per mantenersi un somigliante restringimento, oltre alla Castità, richiedesi essenzialmente una cieca rassegnazione al volere de' Superiori, e di allontanarsi da ogni pensiero, e cura de' beni, secondo già esposi il giusto concetto della Monastica povertà. Per contrario i Sagri Ministri, e molto più fra essi il maggiore, cioè il Vescovo, non può altrimenti compiere i doveri del Sagro Ministero, se non se col sovrastare, e dirigere il suo Popolo, e prendersi la più sollecita cura de' loro spirituali bisogni, governar' i beni della sua Chiesa, e disporne a misura dei

Ca-

Canonici ſtabilimenti. Egli contratta così a di lei nome, che da ſe: egli acquiſta, e amminiſtra i beni, che gli pervengono; e in un sì ſerio diſimpegno, come di grazia può ſuſſiſtere il vigor della povertà e della Monaſtica Obbedienza?

Nè ſi adatta con un penſare angelico, il dire, che ne' Veſcovi militi ugualmente il dovere dell' obbedienza, dovendola inverſo del Sommo Pontefice; imperciocchè, ſenza che io intenda punto quì di offendere il Primato del Romano Pontefice nella Chieſa, e l' autorità, che i Veſcovi riconoſcono da Dio, ſecondochè degnamente diviſano il *Du Pin de Ant. Eccleſ. Diſcipl. diſſ.* 4. *cap.* 2. *per tot.* e 'l *Van-Eſpen. p.* 1. *Jur. Eccl. tit.* 16. *cap.* 1. *& ſeqq.* riſpondo, che l'obbedienza de' Veſcovi al Papa, ella ſia un' obbedienza comune, ſecondo la diverſa ſituazione delle perſone, a tutto il Criſtianeſimo per quanto importa la ragione del ſuo Primato. Or come può queſta confonderſi, o derivarſi dalla obbedienza monaſtica, che riguarda i Superiori ſoltanto della Religioſa Comunità, la quale ha per oggetto la perfezione delle azioni nello ſtato monaſtico, poichè altrimenti diverrebbero i Monaſteri tante officine de' più ſcandaloſi ſconcerti? In buon linguaggio, ſecondo S.

 Tom-

Tommaso, la dignità, e preminenze del Vescovato, che sono drittamente da Dio, verrebbero a sfiancarsi, rendendosi i Vescovi, come tanti novizj sotto la politica sferza di Roma. E questo è giusto? E s' egli è così, come può di grazia verificarsi ne' Vescovi per l'innanzi Regolari la monastica obbligazione, e quanto meno nel grado del magistero i se ne' Chiostri una libertà sì piena di ordinare, e governare, di possedere, e disporre, non è punto permessa a' discepoli? Concedasi pure, se così piaccia, a' più zelanti Teologi, il volersi ne' Vescovi già Regolari una pratica più scrupolosa de' canonici doveri, giacchè un tal sentimento ha per sostegno l' autorità di S. Girolamo. *Agite quæ Cleri sunt, & inter ipsos sectare meliores*; ma non si dica, che siano essi stretti da' doveri della Monastica professione.

Pe' medesimi principj sentenziò S. Tommaso su l' obbligazione della povertà in un Vescovo per l' innanzi Regolare, che risguardar debbasi costantemente in piè. Ma sentasi di grazia con quanta sodezza di raziocinio vien' egli confutato dal Soto su le medesime di lui dottrine. *De Just. & Jur. lib. 10. q. 5. art. 7.*

,, Reliqui Episcopi ex sæculari Clero
,, assumpti post factam portionum divisio-
,, nem

„ nem dominium habent suæ, ut quæstio-
„ ne 4. multis modis confirmabamus :
„ Episcopis autem ex Religionibus evocatis
„ eadem prorsus ratione, & modo adju-
„ dicatur sua portio, sicuti & aliis, qui ex
„ reliquo Clero eliguntur : ergo perinde
„ ejusdem portionis dominium habent at-
„ que reliqui. Fateor equidem ad hoc ar-
„ gumentum me respondere nescire, quo-
„ niam neutram præmissarum video, quo-
„ modo negare valeam. Nam quod eodem
„ modo omnes fiant Episcopi, dubitari
„ non potest. Neque vero D. Thom. quan-
„ tum ad hæc bona Ecclesiastica aliam
„ paupertatem tribuit Religiosis Episcopis,
„ quam reliquis. Immo *art. 6. præsentis*
„ *quæst.* ubi constituit Episcopum non te-
„ neri ad paupertatem, cum secundo loco
„ argumentatus esset, quod Apostoli fue-
„ runt pauperes, respondet, ad illam pau-
„ pertatem non teneri Episcopum : idque
„ confirmat exemplo Athanasii, Ambr.
„ & Aug., qui fuerunt una & Monachi
„ & Episcopi, ubi palam ostendit mona-
„ chos Episcopos perinde possidere Eccle-
„ siastica bona, ac reliquos Sæculares. Cum
„ ergo idem Doctor Sanctus *art. statim*
„ 7. dixerit, quod de his, quæ usui Epi-
„ scopi deputata sunt, eadem esse videtur
„ ratio, quæ de propriis bonis, profecto
„ id

„ id Monachis Episcopis non denegat.
„ At quoniam semper habuit oculum ad
„ illud tempus, quo Clerici in communi
„ vivebant: propterea simpliciter ait Mo-
„ nachum factum Episcopum, non absol-
„ vi a paupertatis voto. Dicendum ergo
„ sub peritiorum censura, quod sicut obe-
„ dientia Monachi, dum fit Episcopus,
„ sic mutatur, ut soli sit Papæ subditus,
„ ita & ejus mutatur paupertas, ut deci-
„ marum portio, reliquaque Episcopalia
„ bona illi, sicuti & reliquis Episcopis ad-
„ iudicentur: & singulari misericordiæ
„ præcepto, quod præ aliis Episcopis Re-
„ ligiosos ligat, subsidio sit pauperibus.
„ Quantum ad aliud vero bonorum genus,
„ scilicet sæcularium, dubitari non potest,
„ quia etiam paupertatis votum quadam-
„ tenus ei mutatur: ut patet ex Canone
„ *statutum* 18. *q.* 1. ubi Monachus, qui in
„ monachatu hæres paternus esse non po-
„ terat, idoneus declaratur eidem adeun-
„ dæ hæreditati, qua utique potest super-
„ stite vita frui. Et in caussam adduci-
„ tur, quod ipsum electio Canonica a ju-
„ go regulæ monasticæ. Religionis absol-
„ vit, & Sacra ordinatio de Monacho Epi-
„ scopum fecit.„

Dalle cose dette rendesi ancora evidente, che assai lungi dal diritto cammi-
no

no giudicò in seguito S. Tommaso, di negar' a' Vescovi per l' innanzi Claustrali la fattura del testamento, siccome scrivono altresì alcuni DD. del Foro. La nebbia delle peripatetiche sottigliezze tolse alla loro veduta il genuino sentimento dell' ultima parte del *cit. Can. statutum*. Se in essa con chiarezza letterale, e palpabile si dispone, di dovere in fine lasciare il Vescovo al suo antico Monastero quel che pervenuto gli era nel tempo, che vi conviveva: *relinquat quicquid acquisierat, vel habere visus fuerat*, serbando alla Chiesa sua Sposa i seguenti acquisti; come di grazia si verificherà quel *relinquat*, dichiarandosi un somigliante Vescovo intestabile al pari di ogni Monaco? Così nella Chiesa Greca, e nella Latina veggiamo sovente, di essersi ordinati i testamenti da' più Santi Vescovi, benchè in addietro dell' Ordine monastico, fra' quali ci addita il Cabassuzio *loc. cit.*, S. Gregorio Nazianzeno di Costantinopoli, S. Remigio Vescovo di Arles, e S. Cesario Vescovo di Rems, de' quali tuttavia esistono, e si venerano i testamenti. E questa in fine ella è stata la costante disciplina della Chiesa Gallicana, siccome avvertono il *Cabassuzio*, il *Florente*, e 'l *Van-Espen loc. cit.*

Le

Le cose dette montano su'segni dell' evidenza, riflettendosi per ultimo, che nel medesimo *Can. statutum*, non s' impone generalmente a' Vescovi Regolari di serbare alla loro Chiesa i seguenti acquisti, ma *secundum Sacros Canones*. Ben si sà, che nel 40. de' *Canoni* chiamati degli Apostoli, nel Canone 24. del Concilio Antiocheno, nel 49. del Concilio III. di Cartagine, ed uniformemente nella *l.* 42. *ſſ.* 2. *C. de Episcop. & Cler.*, e pe' seguenti Canonici stabilimenti esposti da *Van-Espen par.* 2. *sect.* 4. *tit.* 1. *cap.* 7. non fu mai vietato a' Vescovi di disporre liberamente de' beni pervenutigli per legittima successione de' Congiunti, rimaner dovendo alla Chiesa ogni altro di loro acquisto.

Quindi nel caso di morir' intestato il Vescovo, o egli fosse originariamente del Clero, o dell' Ordine Monastico, ci avvisano i medesimi Autori, che nella Francia, e negli altri Dominj, ne' quali erano in vigore le leggi dell' ammortizzazione, gli succedeano i Congiunti al pari d' ogni altro del Clero secolare. Sentasi il medesimo *Van-Espen cit. p.* 2. *sect.* 4. *tit.* 1. *cap.* 8. *num.* 20.. „ Idque etiam „ quoad Episcopos, qui ante Episcopatum „ vitam Regularem, & Monasticam erant „ professi: his enim intestatis morientibus,

„ ex

„ ex generali Galliæ consuetudine in u-
„ niversa bona succedunt proximi de san-
„ guine, ut passim testantur Pragmatici,
„ & non semel judicatum fuisse refert Mor-
„ nacius ad *l.* 33. *ff. de Peculio*.

Or s'egli è così a seconda delle regole Canoniche, e Teologiche, veggiamo, con quanta sodezza di raziocinio su le massime del Gius Civile dimostra l' abolizione de' voti monastici, e principalmente dell' Ubbidienza, ch' è la base della vita monastica, *Anneo Roberto*, in conseguenza della dignità Vescovile *Rer. judicat. lib.* 4. *cap.* 3. Ci reca ivi la causa di un Domenicano, indi Vescovo, che giusta l' esposte regole canoniche fu decisa nel 1585. dal Parlamento di Parigi, sovrastandovi il famoso Barnaba Brissonio.

„ Monasterium nullo jure defuncti
„ bona sibi adjudicari postulat; nam E-
„ piscopalis Dignitas Sempronium ab o-
„ mni monachatus voto, & regulari pro-
„ fessione liberaverat; quemadmodum e-
„ nim filiusfamilias factus Consul patria
„ potestate liberabitur *l. fin. de Consulib. lib.* 12. *Cod.* eadem etiam ratione Epi-
„ scopalis Dignitas eximit patria potesta-
„ te eum, qui Monachus erat, ut & eum,
„ qui servus est, liberum efficit. *Canon.*

„ *si*

„ *si servus sciente distinct.* 54. Sic & o-
„ lim imperante Tiberio de Flamine Diali
„ statutum est, quod exiret e jure patrio,
„ qui de Flaminum adjceretur, quæque
„ in manum Flaminis conveniret. *Tac.*
„ *lib.* 4. *Ann. Ut & obveniente Sacerdotio*
„ *arbiter ab arbitrio liberatur l. non distin-*
„ *guemus §. Sacerdotio ff. de recept. ar-*
„ *bitr.* *Nec dissimiliter Paulus JCtus de*
„ *eo milite loquitur, qui post missionem alia*
„ *militia cinctus est l. quod dicitur, §. Mi-*
„ *les testamento ff. de militari testamento.*
„ Nos itaque merito Episcopum dicimus
„ non amplius pristino obedientiæ voto ob-
„ ligari. Nam ( ut ait Justinianus ) æ-
„ quum ne est, aut conveniens, ut qui
„ omnium sunt spirituales Patres, aliorum
„ potestati subjiciantur? *Novell.* 2. Hæc
„ autem prioris voti pristinæque servitutis
„ liberatio ubi semel locum habuit, id o-
„ peratur, ut nullo exinde casu quis in
„ eandem potestatem reincidat. Hinc fit,
„ ut si servus in metallum damnatus sit,
„ adeo in perpetuum a Domini potestate
„ liberetur, ut etiam si a Principe pœnæ
„ gratiam obtinuerit, non tamen in po-
„ testatem domini revertatur *l. in insulam*
„ *& l. frustra C. de sentent. &c.* „

E se così non camminasse la bisogna, mi si dica di grazia, per quai principj i Re-

Regolari col divenir Vescovi adempiono nella civile Società indistintamente le funzioni, così attive, che passive, al pari di ogni altro perfetto Cittadino? Se tai Vescovi contrattano, vendono, e comprano, e ciascuno da se: se posseggono liberamente i beni, e ne dispongono nientemeno che i secolari: se in somma *habent plenam personam civilem*, e con tal ragione tuttodì riguardati sono nelle pubbliche e private cose dello Stato; con qual dritto, e sodo fondamento di ragione potrà quindi sostenersi, che sciolti da' voti Monastici non rimangano colla promozione al Vescovato i Regolari? Contrasteremo dunque l'evidenza, fra la quale ci veggiamo, investendoci, per servir all' impegno della Causa, delle più inani astrazioni de' Scolastici, divenute in addietro comuni a' Legisti, e facendo plauso a' più secchi artificj di parole e di concetti pescati a gran voga nelle pozzanghere degli Arabi Commentatori di Aristotele così dalle Scuole, che dal Foro per colpa de' tempi, ne' quali ignota era la storia, e la disciplina della Chiesa, la lettura de' PP. e l'uso de' Concilj, sconosciuta la Critica, e 'l metodo di ben divisare, prevalendo sovente una riga della Chiosa ad un Concilio, e rispettivamente a tutti i responsi di *Papiniano*?

*Le Rinunzie spiegate* intuitu Religionis *rimangono risolute per lo passaggio de' Regolari alla Dignità Vescovile.*

Dallo scioglimento della Monastica professione, dall' abolizione dello stato Regolare, qual naturale inevitabile conseguenza deriva certamente il risolvimento della rinunzia, che a riguardo della medesima professione spiegò già il novello Vescovo innanzi di solennizzarla.

Nel *cit. cap. Statutum* generalmente si dichiara: *veluti legitimus heres patris paternam sibi hereditatem potestatem postea vindicandi habeat*, senza distinguersi il tempo, in cui avvenuto fosse il caso della paterna successione, se in tempo dello stato Monastico, o pure dopo la promozione del Religioso al Vescovato. Il vedersi adoperata dal Concilio l'espressione *potestatem vindicandi*, colla quale dinotasi regolarmente l'azione contro agli estranei possessori de' beni, destò in molti DD. l'idea, che in sentimento suo vindicar potesse il novello Vescovo tutti i beni, che per l'addietro, o per l'incapacità del di lui Monastero in comune, o per effetto della rinunzia spiegata nel professare in

in un Monastero capace di acquisti, passati erano nel godimento altrui. Il *P. Molfesio cons.* 1. *vol.* 1., e nel *cons.* 39. *vol.* 2. sostenne vigorosamente un somigliante diritto ne' Vescovi in addietro Regolari. Ma incontrò egli per oppositore *Fabio d' Anna*, che s' impegnò a dimostrare il contrario sentimento *cons.* 45. *n.* 82. & *seqq.* Fu indi una tal disputa ventilata nel S. C. in persona del già detto Gio. Antonio Sarriani Vescovo di Vico, e per l'innanzi ugualmente Teatino, per cui si compilò da *Scipione Rovito* la *cit. decis.* 10.. Negati furono in essa a quel Vescovo i beni, che nell' esser' egli fra i Teatini, acquistati si erano da' di lui Rinunziatarj, e nel tempo della sua promozione al Vescovato possedeansi già dal di loro erede.

Ma in riguardo delle successioni, che si aprono in tempo della Vescovil Dignità, non vi è fra' DD. chi ne abbia contrastato l' acquisto al Regolare già Vescovo, e che per estinta risguardata non abbia la di lui Rinunzia. Il divario di un somigliante diverso sentenziare, deriva dall' essenziale diversità dell' uno caso, e dell' altro. Pe' beni, che in tempo dello stato Regolare siansi aperti a prò de' legittimi successori, e in virtù della rinun-

nunzia si sieno già dal Rinunziatario acquistati, o presso di altri possessori rinvengansi; non vi è mezzo legale da riaverli per il Rinunziante. Sebbene per lo passaggio allo stato di Vescovo sciolgasi la monastica professione, ed in conseguenza la rinunzia; non è però, che vengasi a dichiarare, o la professione, o la rinunzia per nulle, e invalide nel nascimento loro. Si sciolgono, ma per forza di una cagion tutta nuova, e sopravvegnente, la quale alterar' in conseguenza non può mai gli effetti già consumati dalla rinunzia nello stato della piena di lei fermezza.

Ma non è così, ove l'acquisto de' beni, e delle successioni si verifichi in uno stato diverso del Rinunziante, siccome è il Vescovato. Un somigliante diverso stato del Rinunziante fà sì, che sia egli capace da se di acquisti, e di possessi, e che non possa fargli un valevole argine la rinunzia, che spiegò *intuitu professionis* nello stato pur troppo diverso di Monaco. Nè per garantire i Rinunziatarj, o i di loro eredi, può con legal fondamento motivarsi, che siasi già dal dì della rinunzia fatto l'acquisto del Diritto, di aver le future successioni nelle rinunzie comprese, e che perciò non possa farle indi sue il novello Vescovo; imperciocchè ben' egli

è no-

è notissimo nella Giurisprudenza, che *non titulis, non pactionibus*, ma *traditionibus dominia rerum transferuntur l. 19. C. de pactis. L. qui sibi hareditatem C. de hared. & act. ven. l. si ager ff. de reivind. Bald., Jason, & passim DD. in l. quoties C. de reivind.* I Dominj revocar non si possono, se non se in forza della nullità del titolo, per cui siensi conseguiti, e perciò nel primo caso negasi al Vescovo il diritto di richiamarsi a' primi suoi beni, se sieno passati già nell' effettivo altrui godimento: e negar non gli si può per le future successioni, su le quali innanzi del possesso, non vi è dominio, ma la semplice convenzione, il solo contratto, che benissimo può risolversi, siccome per la semplice mutazione dello stato indistintamente si risolvono le rinunzie.

Sono regole pur troppo certe, e nella Giurisprudenza stabilissime, per decidere con dirittura su l' efficacia de' contratti, delle stipulazioni, e quel ch' è più, della cosa giudicata, di cui soltanto dicesi a ragione, che faccia *de albo nigrum*, le seguenti: *Personarum mutatio aliam, atque aliam rem facit*. Nell' eseguirsi le stipulazioni, e la cosa giudicata, *inspiciendum est, an idem corpus sit, eadem res, idem jus. l. 22. l. 12. & 13. ff. de re judic.*

*judic. l.* 83. *§.*5. *De V. O. l.* 1. *quib. mod. usufr. amit.* Quindi il saviffimo *Errico de Cocceiis Exercit. tom.* 1. *c.* 13. ci avverte: *Jureconsulti maxime interest nosse, quæ res sit eadem; in plurimis enim juris articulis quæritur teste Paulo in l.* 83. *§.*9. *de V. O. Unde eam quæstionem Jurisconsulti Romani sæpius anxie, & operose subducunt, ut in l.* 76. *de judic. l.* 98. *in fin. de solut. l.* 10. *quib. mod. usufr. amit.*

Così veggiamo in seguito stabilita fra' DD. la massima esposta nobilmente da *Illigero Donel. Enucleat. lib.* 16. *c.* 1. „ Hucusque de caufis, itemque de vi, & potestate obligationum: sequitur dissolutio. Liberationum quædam communes, eæque duplices: aut contingunt ipso jure, vel suapte conditione tribus modis. Primus est, mutatio prioris status..... si vel res, vel persona in contrarium versæ „. Uniformemente il *Salgado Labyr. cred. p.* 1. *c.* 25. *num.* 21. il *Mansi tom.* 4. *consult.* 347. *num.* 12. e il *Surdo dec.* 289. *num.* 12. colla comune de' DD. insegnano, qual Canone nel diritto, che il diverso stato, in cui indi sieno, o le persone, o la cosa, su di cui siasi contrattato, tolga di mezzo l' obbligazione, e faccia sì, che risguardar debbasi il contratto, come se giammai celebrato si fosse.

Una

Una tal Regola, ficcome generalmente ella è ftabile, e foda; così nella materia delle rinunzie con particolar' attenzione fi è da' DD. promoffa, e quindi ravvifafi univerfalmente ricevuta lungi dalle contradizioni. Veggafi, per tacer degli altri, il *Reg. de Marinis* nella celebre Allegazione per la fucceffione del Principato di Venafro, che leggefi *lib.* 2. *refol.* 189. *num.* .... e il *P. Molfefio cit. conf.* 1. *num.* 20., *Bottiglieri theor.* 56. *n.* 19., e finalmente il *Reg. Rovito* nella *cit. dec.* 10., in cui *num.* ..... la confeffa *Regulam in jure veriffimam*.

Ed a vero dire, ne' Contratti onerofi, fu' quali ad occhi veggenti ciafcuno de' contraenti è nella più feria follecitudine per afficurarfi di ciò, che conviene; non è agevole imprefa il fondare lo fcioglimento dell' obbligazione per qualunque diverfa fituazione, in cui col volgere degli anni fieno per effer le cofe. Ma nelle rinunzie, le quali contengono un graziofo fpoglio, cui portanfi i giovanetti dell' un feffo e dell' altro nel monacarfi, o nel maritarfi rifpettivamente, e lungi da qualunque loro difame, e contezza di quanto nelle rinunzie fi contiene; eftimato fi è concordemente, i dettami feguendo della giuftizia, e dell' equità, di

 mi-

misurarne l' energia, e le conseguenze dalla comune mira delle famiglie nel promuovere il disegno delle rinunzie istesse, e quindi nell' esigerle dalle di loro donzelle, o giovanetti nel mandarle a marito, o nel monacarli; cioè per le prime il favor de' figliuoli maschi, o degli agnati, e per essere nella di loro mancanza in piena libertà i dotanti di disporre de' loro beni: *De Marin. cit. resol.* 189. *num.* 9. *Rovit. cons.* 23. *num.* 21. *lib.* 1. Per gli secondi si è considerata di più la mira di togliere l' adito a' Luoghi Pii di accrescere i loro acquisti in danno de' congiunti benchè i più rimoti. *Rovit. cons.*43. *num.* 15. *lib.* 1., & *cons.* 44. *num.* 7. *De Franch. dec.* 375. *Mastril. decis.* 65. *Caput. in Consuet. si moriatur par.* 3. §. 8. *num.* 12. *Merlin. controv.* 5. *lib.* 1., e ivi largamente *Vincenzo Scoppa*. Quindi tutte le clausole, che di tempo in tempo si sono aggiunte al Formolario di somiglianti rinunzie, dichiarandole di proposito *reali*, *realissime*, da valere *etiam rebus in eodem statu non manentibus*, e finalmente di spiegarsi *pro haeredibus quibuscumque* del Padre rinunziatario, che vale l' istesso, che per gli *eredi anco estranei*, dimostra al di sopra della evidenza il *Reg. de Marinis cit. cap.* 189. *n.* 1. & *seq. n.* 9. & *seq. n.* 18.,

&

*&* *n.* 28. *&* *seq.*, che circoscrivere si debbano e verificare per quanto esige il conseguimento di ciascuno de' riferiti oggetti delle rispettive rinunzie, cioè per favor de' figli maschi, degli agnati, e per testamentare liberamente: e su' Regolari, per impedirsi l'acquisto a' Luoghi Pii.

Dalle recate regole della Giurisprudenza su le rinunzie dirittamente deriva la comune sentenza fra' DD., che mancando i maschi, e gli agnati, e la disposizione del Rinunziatario, e non essendo più nella ragione il Monastero di averne la successione *ex persona* del Rinunziante, per rinvenirsi il medesimo nella Vescovil Dignità, e per conseguente nella facoltà di acquistar per se, e di disporne; risoluta rimanga da se, ed estinta la rinunzia. E come potrebbe altrimenti pensarsi senza sconvolgere da capo a fondo le regole elementari del diritto, il sistema delle nostre cautele, e le infinite giudicature raccolte dal *Reg. Rovit. cit. cons.* 23. *n.* 21. e dal *Reg. de Marin. cit. cap.* 189. *n.* 70. *&* *seqq.* che convincono il contrario?

E se la detta teorica milita senza contradizione nelle rinunzie delle femmine maritate, con maggior ragione militar dovrà per le rinunzie *intuitu Religionis*, nell' uscir canonicamente, che fanno i Reli-

giosi dalla Comunità Monastica. Nelle prime può benissimo imprendersi, che nascano da una cagione già soddisfatta, invariabile, e da se, siccome si è la dotazione, che ricevono nel maritarsi. Ma le seconde per contrario, egli è manifestissimo, che sieno un necessario effetto della professione, e dello stato Monastico, cui sagrificansi, siccome a majuscoli caratteri in esse dichiarasi, e vedesi colla maggior distinzione spiegato nella rinunzia di Monsignor Carafa, onde appellansi avvertitamente Rinunzie *intuitu Religionis*. Or se col passaggio nelle forme legittime alla Vescovil Dignità del Rinunziante, non solamente il di lui stato si fa diverso essenzialmente dal primo, ma cade nel suo intrinseco, e manca in tutto la causa produttiva della rinunzia; molto più in conseguenza non potrà la medesima rimanere in piè. *Cessante causa*, *cessat effectus*. Egli è magistrale su questo punto il *cons.* 437. di *Baldo tom.* 2., il quale è servito di norma a tutti i DD. nel sostener la risoluzione delle rinunzie *ex defectu causæ*, per cui spiegate furono, siccome fra gli altri divisa il *Reg. Rovito cit. cons.* 23. *n.* 1. *De Ponte cons.* 39. *lib.* 1. *Molfes. cit. cons.* 1. *n.* 20. *& seqq.*, e diffusamente il *Reg. de Marin. loc. cit. n.* 9. *& seqq.*

Con-

Conviene altresì quì di rifletterfi, che nell'applicarfi da' DD. la regola *ceſſante cauſa ceſſat effectus* ſu le rinunzie delle maritate, ſi è più toſto confuſo a forza di congetture il riguardo delle perſone, alle quali ſono ellenò indirizzate, colla cauſa produttrice delle rinunzie. Ma nelle rinunzie *intuitu Religionis* ella è letteralmente una cauſa produttrice delle medeſime la Monaſtica profeſſione, e con tale naturalezza brilla in eſſe con chiarezza, e da ſe, in tutta la ſua eſtenſione nel di loro proemio. Si conſideri di grazia un tal proemio nelle recate parole della rinunzia di Monſignor Carafa; poichè toccherà chiccheſſia colle mani una ſomigliante verità. Or ſe le rinunzie delle maritate vanno in fumo così di leggieri, quanto ognun ſa, ſe per poco non ſi avveri alcuno de' riguardi, che congetturalmente ſi preſumono avuti in mira dalle Rinunzianti; come dovrà durarſi fatica in toglier di mezzo la rinunzia preſente, ſe mancata già è la cauſa in eſſa di propoſito eſpreſſa in qualità di cauſa produttrice della rinunzia iſteſſa?

Il famoſo Canoniſta *Barboſa Jur. Eccleſiæ lib.* 1. *cap.* 42. *num.* 240. *& ſeqq.* propone una tal diſputa, e dopo di aver pienamente diſcuſſe le ragioni vicendevol-

 men-

mente recate da diversi Autori, distingue in fine sensatamente i beni, che nello stato Religioso di un Vescovo sieno già passati nel dominio de' di lui Rinunziatarj, da' beni, la successione ne' quali si verifichi dopo la di lui promozione al Vescovato. Per gli primi si uniforma egli al sentimento di *Fabio d' Anna*; ma in quanto a' secondi ci reca una solenne dichiarazione della Congregazione del Concilio *articulo bis*, & *iterum discusso*, colla quale fu dichiarato: *Proposito in Sacra Congregatione Concilii Tridentini dubio, ad instantiam F. Regularis professi, & ad Episcopatum promoti: Eminentissimi PP. censuerunt, dictum Oratorem recuperare jus succedendi etiam in bonis ab eo renunciatis, dummodo non sint alteri acquisita*. Puol desiderarsi di grazia una determinazione più soda, e di maggiore autorità, per liberar da tutti gli equivoci la manifesta giustizia della dimanda di Monsig. Carafa? Sentiamo di più quel dotto Canonista, in qual soda maniera avvalori la recata dichiarazione della Congregazione del Concilio *n.*243. „ Ratio est, quia hujus-
„ modi Regularis ad Episcopatum promo-
„ tus recuperare potest jus succedendi
„ quoad bona delata post assumptionem
„ ad Episcopatum, in commodum tamen
„ suæ

„ suæ Ecclesiæ respectu proprietatis : id
„ enim bene compatitur cum substantia-
„ libus Religionis, & voto paupertatis
„ emisso, *ut ex tex. in cap. statutum* 18.
„ *quæst. ubi gloss. Archid.*, & *Turret.* de-
„ clarant verba illa *sibi jure vindicandi*,
„ *idest suæ Ecclesiæ. S. Thomas* 2. 2. *quæst.*
„ 185. *ar.* 8. *circa fin. Navar. cons.* 15.
„ *num.* 4. *de Regular.*, & *reddit. Eccles.*
„ *qu.* 1. *monitu* 9. *num.* 1. & *Emman. q.*
„ *Regular. tom.* 2. *quæst.* 59. *ar.* 7. *Rota*
„ *in Ussellen. hæred.* 24. *Maii* 1619. *coram*
„ *R. P. D. meo Pirovano*, in qua firmatur
„ usumfructum sibi acquiri sequendo *decis.*
„ 401. *num.* 7. *coram Gregorio XV.*. Se-
„ cus dicendum in bonis delatis ante ade-
„ ptum Episcopatum, sive fuerunt per a-
„ lium actualiter quæsita, ut tradunt
„ *Bart. in tract. Minorit. lib.* 1. *distinct.*
„ 3. *cap. Bald. in L. Si alienum. §. In*
„ *extremis num.* 2. *vers. secundo facit ff.*
„ *de hæred. instit. Felin. in cap. in præsen-*
„ *tia num.* 56. *vers.*, & *adde de prob.*
„ *Feder. de Senis cons.* 26. *Nicol. de U-*
„ *bal. de success. ab intest. p.* 1. *num.* 4.
„ *vers. dummodo*; sive adhuc in suspenso,
„ prout censuit *Federic. dict. cons.* 26.
„ *Beroi in d. cap. in præsentia num.* 550.
„ *Nicol. de Ubald. ubi supra.*

La medesima teorica abbracciata fu dal savissimo *Cardinal Petra tom.* 3. *Constit. Apostol. pag.* 442. *n.* 33. , e riferisce due puntualissime determinazioni della Congregazione del Concilio . „ Cæterum „ hæc opinio ita approbatur a Sacra Con- „ gregatione Concilii in utroque casu , ut „ intelligi debeat de bonis , & hæredita- „ tibus , quæ non sunt alteri post ade- „ ptum Episcopatum quæsita , non autem „ de quæsitis ante talem mutationem sta- „ tus *Passerin. cit. num.* 206. *Barbos. de* „ *jur. Eccl. cap.* 42. *n.* 242. , *& de po-* „ *test. Episc. alleg.* 96. *num.* 15. *Laurent. de* „ *Franch. de controv. inter Regul.* , *&* „ *Episc. quaest.* 118. *Lucarin. de Episc.* „ *Regul. num.* 217. *Rota dec.* 530. *num.* 1. „ *cor. Card. Cerro* ; Si tamen renuncia- „ tio esset ob aliam causam principalem , „ tunc remanebit ejus vis , ut in casu „ fortiori de egressu totali a Religione „ dixi supra *ad Const.* 1. *hujus Papae sect.* „ 2. *Hinc in Sac. Congregatione Concilii* „ *in Nullius* 11. *Januarii* 1631. *lib.* 14. „ *decret. pag.* 366. *a tergo* , *& pag.* 371. „ fuit propositum dubium ad instantiam „ N. Regularis Professi , & ad Episcopum „ promoti ; sed Eminentissimi P P. pro „ majori parte censuerunt , dictum Ora- „ torem recuperare jus succedendi etiam

„ in

„ in bonis ab eo ante emissam professio-
„ nem renunciatis, dummodo non sint
„ alteri acquisita, licet tres ex octo Car-
„ dinalibus negativam sententiam tenue-
„ rint, qui tum convenerunt, recuperare
„ posse, quatenus mater post Episcopa-
„ tum adeptum ab intestato decessisset;
„ imo cum in extensione decreti fuerit
„ dictum: *Dummodo non sint alteri ante*
„ *adeptum Episcopatum acquisita*, prædicta
„ verba, *ante adeptum Episcopatum*, non
„ fuerunt edita, ut notatur in margine
„ dicti decreti, quia sufficit, quod quo-
„ cumque tempore non sint quæsita, nam
„ deberet attendi tempus, quo non solum
„ est Episcopus, sed quod uti voluerit
„ resolutione, quod potuerat evenire post
„ tempus Episcopatus, & eadem S. Con-
„ gregatio *in Neapolitana* 3. *Decembris*
„ 1639. propositis dubiis: Quæritur pri-
„ mo, an N. Regularis professus incapax
„ bonorum, ad Episcopatum assumptus
„ recuperet jus succedendi quoad hæredi-
„ tates post assumptum Episcopatum sibi
„ delatas. Secundo: an eidem obstet ces-
„ sio, & renunciatio hujusmodi hæredita-
„ tum facta ad favorem fratris ad præ-
„ scriptum Sac. Conc. Trid. *cap.* 16. *sess.*
„ 25. de Regularibus. Respondit. Ad I.
„ recuperare jus succedendi ad hæredita-

 „ tes

„ tes post adeptum Episcopatum ad uti-
„ litatem suæ Ecclesiæ sibi dedatas quoad
„ proprietatem, & ad proprium commo-
„ dum quoad usumfructum. Ad II. eidem
„ non obstare supradictam cessionem, &
„ renunciationem quoad hæreditates, quæ
„ non sint alteri ante adeptum Episcopa-
„ tum acquisitæ &c. „

Maestrevolmente il *Card. de Luca De Renuns. disc.* 17. *n.* 16. *& seqq.* distingue le diverse circostanze de' beni rinunziati per prò de' novelli Vescovi.
„ Hinc proinde in hoc proposito distin-
„ guebam tres casus, vel tres bonorum
„ species, primo nempe illorum, quæ jam
„ quæsita per renunciantem in statu sæ-
„ culari, vel saltem delata per speciem
„ renunciationis translativæ, quæ forma-
„ lem donationem redolet, per ingressu-
„ rum Religionem renunciata sint; secun-
„ do circa ea bona, quæ renunciatariis
„ acquisita sint ex persona, & jure pro-
„ prio, tamquam per remotionem obstacu-
„ li personæ religiosæ, quæ per renuncia-
„ tionem extinctivam, se fecit a succes-
„ sione extraneam, & tertio circa bo-
„ na, quæ obveniant ex successione, vel
„ alio iure, postquam Religiosus, vel ob
„ dictum casum suppressionis Religionis,
„ vel ob promotionem ad Episcopatum,
„ sive

„ five etiam ex gratiofa difpenfatione a
„ clauftris, ac ftatu monachali, egreffus
„ eft, atque ad fæculum rediit, vivendo
„ in habitu, & ftatu Clerici fæcularis,
„ non tamen per annullationem profef-
„ fionis, quæ valida, & perfecta præfup-
„ ponenda eft. In primo, & fecundo ca-
„ fu, omnino verior videtur opinio, de
„ qua apud Rovitum *dict. decif.* 10. cum
„ concordantibus, ut ifta reftitutio fæ-
„ culo, quæ ex facto Papæ provenerit,
„ non debeat habere oculos retro, neque
„ tollere jus tertio quæfitum, nifi expreffe
„ voluntas accedat, ad inftar eorum, quæ
„ fub titulo *de Regal. difc.* 148. *&* 160.
„ habentur, circa poteftatem Papæ tol-
„ lendi jus tertii, ut id in dubio præfu-
„ mendum non fit, fed femper gratia,
„ vel aliud factum Principis intelligi de-
„ beat fine præjudiciis tertii, præfertim
„ occafione agendi de reftitutione banni-
„ ti, in qua tamen aliqua major urget
„ ratio reftituto favorabilis, atque ubi
„ hæc voluntas accedat, in alienis Prin-
„ cipatibus, eorumque laicalibus tribuna-
„ libus per Juriftas explicari folitis cum
„ vocabulo Terrarum Imperii, cadere po-
„ teft quæftio poteftatis, de qua in fpe-
„ cie agere occafio non dedit. In tertio
„ autem cafu bonorum obventorum poft

„ egressum plures distinctiones cadere vi-
„ dentur ; aut etenim per renunciationem
„ a Religioso factam in forma extinctiva,
„ vel reali, successio, vel aliud jus de-
„ latum non caderet ad commodum re-
„ nunciatarii, ejusque successoris, sed ad
„ commodum remotioris, vel extranei,
„ juxta casus, de quibus supra *disc.* 1.
„ *cum plurib. seqq.*, & tunc recte sequen-
„ da sit opinio *Molfes.* & sequacium, ut
„ hæc restitutio sæculo tollat obstaculum
„ renunciationis tanquam ex cessante cau-
„ sa, ad instar eorum quæ plene dispu-
„ tata habentur *per Fagnan. in cap. quæ*
„ *in Ecclesiarum de constitut. ex num.* 104.
„ & enunciantur *sub tit. de Feud. disc.*54.
„ circa capacitatem succedendi in feudis,
„ Religiosi professi, qui promotus ad Epi-
„ scopalem dignitatem, ad sæculum redie-
„ rit. Ubi vero contentio sit cum renun-
„ ciatario, vel conveniente ex ejus per-
„ sona, ac jure; & tunc aut renunciatio
„ est mere realis, ac in forma extinctiva,
„ per quam renuncians ita se neget, ac
„ de medio tollat, faciendo se mortuum,
„ tanquam per remotionem obstaculi, &
„ pariter probabilior videtur dicta opinio
„ *Molfes.*, & sequacium, ut intret ea-
„ dem ratio, seu regula cum cessante &c.
„ quæ operativa videtur in isto casu, in
„ que

„ quo effectus consummatus non est; in
„ autem duobus aliis ut supra principali-
„ ter distinctis; ex ea differentiæ ratione,
„ quando effectus jam in se productus, &
„ consummatus fuerit, quæ non intrat isto
„ casu. Si autem agatur de renuncia-
„ tione in forma translativa per speciem
„ donationis, vel alterius correspectivæ
„ cessionis juxta pluries enunciatos termi-
„ nos textus *in l. spem Cod. de donation.*
„ atque renunciatio sit talis, quod etiam
„ capiat successiones ex testamento, vel
„ ex alia simili hominis dispositione, puta
„ ex donatione, vel fideicommisso conven-
„ tionali, sive ex investitura feudali, vel
„ emphyteutica, &c. & tunc tamquam
„ quæstio potius facti, & voluntatis,
„ quam juris pro facti qualitate, & cir-
„ cumstantiis decidi debeat; aut enim est
„ renunciatio correspectiva, in qua dici
„ valeat, ut id quod pro ea receptum est,
„ sit pretium incertæ, seu eventualis spei
„ renunciatæ, ac verisimiliter prævisæ, ut
„ præsertim verificabile est in ea spe de
„ futuris, quæ ex antiqua fideicommissi,
„ vel investituræ, seu statuti causa radi-
„ cem trahat, & tunc restitutio Religiosi
„ effectum tertio præjudiciale causare non
„ debeat, ex eisdem rationibus, de qui-
„ bus supra, aut vero est gratuita, &

„ ori-

„ originata ex solo motivo, vel præsup-
„ posito vitæ religiosæ, in qua per Reli-
„ gionem provisus, non indiget tempora-
„ libus, quorum obventio de jure non
„ tendit ad commodum ipsius Religiosi in
„ particulari, sed ad illud Religionis,
„ vel Monasterii in communi, & tunc se-
„ cus dicendum sit, quodque recte intret
„ dicta ratio regulæ cum cessante, &c.
„ sive altera deficientis præsuppositi, ex
„ eisdem rationibus, ac fundamentis, de
„ quibus *sub tit. de donat. disc.* 12., *&*
„ *seq.* in proposito cessantis, vel resolutæ
„ donationis ex cessato præsupposito. Li-
„ cet enim renunciatio facta sit in forma
„ personali, vel translativa, attamen id
„ isto casu sequi solet pro eo effectu plu-
„ ries in præcedentibus considerato, ut
„ scilicet renunciatio prosit solum illi,
„ cujus gratia facta est, non autem al-
„ teri non contemplato, sed retento præ-
„ supposito, cum quo facta est, non au-
„ tem tollit, ut eo cessato, actus cessare
„ non debeat, clarius vero ubi agatur de
„ causa omnino de futuro ex causa testa-
„ ti, quæ in sensu plurium, neque in re-
„ nunciationibus adhuc durantibus intrat
„ ex pluries *eod. hoc tit.* insinuatis &c. „

Uniformi sono i sentimenti di tutti i Dottori *Argel. de acquir. possess. quæst.* 3. *art.*

*art.* 20. *num.* 1062., & *seqq.* *Fontanell. decis.* 227. *num.* 18. *Bottigl. de renunciat. theor.* 73. *num* 9. *Donadies de renunciat. cap.* 20. *num.* 11. *Novar. Lucerna Regul. vers. renunciatio num* 19. *Bottigl. prax. rer. notab. annot.* 36. *§. ult. De Luca de renunc. disc.* 17. *num.* 19. *Marant. controv.* 55. *tom.* 3. *Paschal. de vir. patr. potest. p.* 2. *c.* 1. *num.* 90. *de Marin. lib.* 2. *resol.* 46. *num.* 18. *Altim. in cit. decis.* 10. *Revit. num.* 1. *Piton. ad constitut. Pontificias pag.* 315. *Capone dis.* 138.

Chiudasi questo punto con una nobilissima decisione del S. C. seguita a' dì nostri fra Monsig. Carafa di Chiusano Priore del Regal Capitolo di Bari, e il Principe di Pietraelcina col Sig. D. Vincenzino Carafa secondogenito della Casa di Andria. Era stato anche Teatino il Priore di Bari, e nel professare spiegò già una rinunzia uguale a quella del mio Clientolo. Sosteneasi in ultimo luogo la di lui Casa dal Principe di Chiusano D. Vincenzo, il quale carico di anni, e di acciacchi pensò nel 1745., e nel 1748. con due istromenti, di soggettare a maggiorato in beneficio del detto Sig. D. Vincenzino Carafa l'intiero suo avere, e con ispecialità la tenuta del Feudo di Paterno coll' esercizio della giurisdizione, le

de-

doti materne, e sa tenuta de' Feudi di Campolieto, e Campo di Pietra, cui era benanche annesso l' esercizio della giurisdizione. In quanto alla tenuta di Paterno, e le doti materne, si valse il Principe D. Vincenzo ne' detti strumenti di quell' autorità, con cui ciascuno può disporre della sua roba. In riguardo della tenuta di Campolieto, e Campo di Pietra, comecchè sulla medesima nel 1690. ordinato si era dal Duca di Campolieto un maggiorato, in cui chiamò la Casa di Chiusano, e diede la facoltà all' ultimo Possessore, di nominare il successore nella famiglia Carafa; quindi fu, che il Principe D. Vincenzo spiegò la nomina nel maggiorato istesso a beneficio ugualmente del Signor D. Vincenzino. Or contro a que' due istromenti, che conteneano due solenni contratti, si allarmò il Priore di Bari, conducendo appresso il Principe di Pietraelcina, e il Duca di Jelzi. Io lascio di riferir le ragioni, per cui soccombè il Priore co' suoi seguaci rispetto alla tenuta di Paterno, e al maggiorato sulla tenuta di Campolieto, e Campo di Pietra, e per gli altri beni di libera ragione del Principe D. Vincenzo, giacchè possono di leggieri rilevarsi dalla circostanza di trattarsi di disposizioni positive, e spiegate con due contratti. Ven-

Venne bensì in esame lo scioglimento della rinunzia del Priore per la di lui promozione alla dignità Vescovile in riguardo de' diritti, che rappresentar potea su' beni paterni, e molto più sulle doti della comune madre, essendo la medesima defunta dopo la di lui promozione a quel Priorato. Il S. C. nelle sentenze, che proferì sulle accennate dimande del Priore, autorizzò la teorica, che ho finora dimostrata. Fu escluso il Priore da' beni liberi del Principe D. Vincenzo in conseguenza della disposizione dal medesimo fattane con pubblici stromenti. Escluso ugualmente fu dal maggiorato di Campolieto, e Campo di Pietra, perchè essendovi annesso l' esercizio della giurisdizione, passar non potea ad un Ecclesiastico senza l' espresso permesso del Re. In riguardo de' beni paterni dal Priore rinunziati già a benefizio del Padre, il S. C. seguì appuntino la *decis.* 10. di *Revito* sulla circostanza di essersi acquistati al Rinunziatario, e quindi a' di lui successori, essendo tuttavia ne' Teatini il Priore; ordinando soltanto in di lui benefizio il pagamento di ducati 400. annui durante la di lui vita. Ma in riguardo delle doti materne decise il S. C. di pagarglisi ducati 4. mila, ne' quali considerò, e con-

van-

vantaggio del Priore, l' importo della porzione spettantegli su le doti istesse. Ella è dunque costantissima la dottrina secondo i regolamenti della Chiesa, le massime del Gius Civile, il concorde sentimento de' Dottori forniti di discernimento, le dichiarazioni uniformi della Congregazione del Concilio, e l'autorità del nostro Supremo Senato, che siccome col passaggio de' Regolari al Vescovato sciolti rimangono dalla Monastica Professione, risolvansi ugualmente le rinunzie da essi spiegate *intuitu Religionis*, e che siano quindi nel diritto di acquistar le successioni, che dalla promozione al Vescovado in poi si deferiscano.

*Si esamina la decis. 10. del Regg. Rovito, e si dimostra, che confermasi colla medesima, e colle massime stabilite da Rovito la dimanda di Monsignor Carafa.*

Mi conviene quì di riferir con distinzione la qualità della rinunzia, e le circostanze, fra le quali chiesti furono dal Sarriani gli antichi suoi beni, e la varietà degli assunti discussi a tal'uopo vicendevolmente nel S. C. per troncar la strada agli equivoci, fra' quali si sforzano i Con-

Contradittori di offuscar il vero sentimento del nostro Supremo Senato, il quale, lungi dal nuocere a Monsignor Carafa, ne rinforza più tosto le ragioni, e stabilisce nel più chiaro meriggio la giustizia della di lui intrapresa.

Il Sarriani *tempore ingressus Religionis* spiegò le rinunzie *in beneficium Patris & Fratrum*, ed è da notarsi, che propone il *Rovito* non una, ma più rinunzie: *super revocatione renunciationum factarum in beneficium Patris & Fratrum cit. dec. n. 1.* Ci fa di più sapere il *Rovito*, che spiegate furono le medesime rinunzie *cum clausulis praegnantibus, & amplissimis, quae amplexantur omnia jura praesentia, & futura ex quavis causa etiam* (notisi) *non subsistente de praesenti, & tam cogitata, quam incognita, ut fusius constat ex renunciationibus praedictis n. 17. ver. Quae quidem*. Dobbiamo dunque credere, che a pro di ciascuno de' suoi Congiunti, cioè il Padre, e i Fratelli, celebrata si fosse una particolare, e ampia pregnantissima rinunzia, allorchè professò fra' Teatini il Vescovo di Vico. Per contrario una sola rinunzia abbiamo di Monsignor Carafa, la quale vedesi spiegata a pro del Duca D. Gio. Batista di lui Padre, e degli eredi, e successori anco estranei del medesimo, in forma di una

sem-

semplicissima donazione, nella quale, lungi dall' osservarsi clausule pregnanti, e atte a comprendere la lunga, non aspettata serie de' futuri lontani contingenti, nè tampoco la formola abdicativa si ravvisa, per lo di cui vigore si è fra noi stabilita la regola, di essere indistintamente i rinunzianti esclusi dalle successioni, e beni nella formola istessa compresi in qualunque tempo si verificassero, o in vita del Rinunziatario, o de' di lui più rimoti successori.

Le circostanze del fatto indi avvenute sono pressochè l' istesse. Ne' beni rinunziati da Gio. Antonio Sarriani nel professare, succeduto in fine era il Conte di Casalduni Girolamo Sarriani di lui nipote, per la morte infrattanto seguita de' primi Rinunziatarj. E in questa situazione de' beni promosso indi fu al Vescovato di Vico, e in seguito della conseguita Vescovil Dignità ricorse nel S. C., e che mai dimandò? Qui è il secondo notevolissimo divario fra quella causa e la presente. Egli Monsignor Sarriani chiese, di astrignersi il nipote a rilasciargl' i beni, rinunziati già *tempore ingressus Religionis* in beneficio dell' Avo di lui, e de' Zii, de' quali era nel godimento.

Su

Su di una cotanto impropria dimanda decise il S. C. *absolvendo conventum quoad regressum ad bona renunciata*, decisione savissima, e degna della ponderatezza di un sì rispettabile Senato, alla quale uniformi ravvisansi le recate dichiarazioni della Congregazione del Concilio. Imperciocchè su di quai regole di Legge poteano gli effetti dello scioglimento della monastica professione, ed in conseguenza della rinunzia a di lei riguardo spiegata, trascinarsi indietro, e fin al punto in cui celebrata fu legittimamente? Non può dunque recarsi la medesima decisione, per ergere su di lei la forza di una giudicatura contra di Monsignor Carafa, il quale non molestò punto il Duca D. Alfonso suo Fratello primogenito, allorchè fu egli promosso nel 1754. alla Vescovil Dignità, molto meno il di lui Postumo, e nè tampoco il Duca D. Muzio.

Ma i riveriti Contraddittori fingendo di non avvisar la vera specie della causa del Sarriani, la quale dal contesto della decisione di *Rovito*, egli è manifestissimo che del tutto diversa sia dal merito della dimanda di Monsignor Carafa; s'ingolfano tra' motivi che a larga mano piacque al *Rovito*, *dilatando fimbrias pro indaganda veritate articuli*, di scrutinar' in quella causa;

ta: lusingatisi i Contraddittori, che pescando fra la generalità di talune proposizioni, che nel calor del disame de' varj motivi escogitati dal *P. Molfesio*, strappò al *Reggente Rovito* l' infelice Loica di que' tempi, stabilir le potessero in aria di assolute regole nel Diritto, per rilevarne così un punto di ragione uguale fra due cause diversissime fra loro, e su' riguardi essenziali di giustizia manifestamente contrarie.

Il *Reggente Rovito*, dopo aver fino al *num.* 4. crivellate le autorità di varj DD. recate da *Molfesio*, passa al disame de' di lui argomenti. Quattro sono gli argomenti, su' quali stabilì il *P. Molfesio* la ragione in un Vescovo per l' innanzi Religioso Professo, di ricuperare, e riaver dalle mani del suo Rinunziatario, o de' di lui eredi, ed anche da qualunque terzo possessore i beni, de' quali, allorchè professò, erasi disfatto colla rinunzia. Si tenga di grazia presente l' arduo oggetto degli argomenti del *P. Molfesio*, per comprendere il giusto merito delle risposte di *Rovito*, e quindi toccar con mani nell' esame delle medesime, se, e come ferir possano il caso di Monsig. Carafa, il quale semplicemente chiede la dritta successione nell' eredità dell' ultimo individuo della sua casa.

Il

Il primo degli argomenti di *Molfesio* si fu, che le rinunzie de Religiosi portano insita la condizione, *si renuntians perseverasset in Monasterio. Sed Monacho facto Episcopo deficit haec conditio, ergo evanescit generalis renunciatio cit. decis. n.* 5.

Il fondamento di un tal argomento consiste nella prima delle sue proposizioni. In conferma della medesima ricorse il *P. Molfesio* alla disposizione del Concilio di Trento, il quale *sess.*25. *cap.*16. *de regularibus* stabilì, che la rinunzia de' Novizj *non alias intelligatur effectum suum sortiri, nisi sequuta professione*, rilevandone egli, che di ugual conseguenza estimar si dovesse il caso, in cui seguita sia la professione, e quindi abolita per l' assunzione del religioso al Vescovato. Si propone in seguito il *P. Molfesio* la più mal pensata difficoltà: che se il Monaco già professo, nel passare al Vescovato, rimaner debbano al Monastero i beni donatigli nel professarvi, ugualmente non potea riaverli da' Congiunti, o da chiunque altro stato fosse il suo rinunziatario: e se ne sbrigò coll' assumere, che la tacita condizione *si sequatur professio*, in senso del Concilio militar debba soltanto in riguardo de' Congiunti, ma non già del Monastero: e qui fu che il *Reggente Rovito* lo ripigliò virilmente, *nec*

vi-

*video concludentem rationem*, *cur respectu Monasterii excludatur omnis conditio*, *respectu vero aliorum præsumatur conditio*, *cit. dec. n.6.* Ma con buona pace di Uomini cotanto rispettabili, io non veggo quì nel dritto cammino della Legge nè l'uno, nè l'altro.

Credè in prima il *Reg. Rovito* di rovinar l'appoggio, che per il suo argomento traeva dalla disposizione del *cit. cap.* 16. del Concilio il *P. Molfesio*, per il caso dell'abolizione della professione già spiegata, additando le ultime parole del medesimo *Capit.*, nelle quali si dispone, che *abeuntibus ante professionem* i Novizj, *omnia restituantur*: E qual si fu la confutazione pensatane da *Rovito*? Eccola intera: *ergo abeuntibus post professionem nihil est restituendum*, *cit. num.* 5. *in fin.*. E che Loica si è mai questa? Chi non vede, che su le medesime ultime parole del Concilio cammina ugualmente che su le prime la riflessione del *Molfesio*? L'importante del di lui assunto si è, che di ugual ragione estimar debbasi il caso di uscirsi dalla Religione *ante professionem*, e l'uscirne coll'abolizione della medesima, e che in conseguenza bilanciar ugualmente si dovessero. Ora presso il *Rovito*, alcuna dritta ragione, che convinca il

con-

contrario, non si rinviene nè punto nè poco. Motivò egli in prima, che un tale assunto vero sia *non simpliciter, & indefinite, sed solum usque ad emissam Professionem*, assentando, che *sequuta Professione*, rimanga purificata la condizione, *quicquid sequatur de persona professi*; ma non ci reca egli nè autorità, nè ragione, che una tal sua arbitraria distinzione sostenga, e plausibile ce l'addimostri. Per contrario conviene di notare, che il fondamento della recata disposizione del Concilio su' beni de' Professi, consiste nell' esistenza della Monastica Professione. Or dico io, se non seguendo la Professione, il Novizio ripiglia i suoi beni; per qual ragione non dovrà ripigliarli ugualmente, abolendosi col tempo la Professione istessa, se nell'un caso, e nell'altro verificasi la mancanza della Professione, su la quale poggia la determinazione del Concilio?

Egli però si fu un manifesto inganno così del *P. Molfesio*, che del *Reg. Revito* il supporre in qualità di un Canone degli Apostoli la mal pensata distinzione fra 'l Monastero, in cui siesi professato, e trasferiti i beni, e per altra parte i Rinunziatarj, per quindi giudicarli con diversa ragione. La ragione, con buona pace loro, ella certamente risguardar

debbesi per uguale, fra 'l Monastero, cui siensi nel professare donati i beni, e ogni altro rinunziatario. Se per un atto di ugual' indole, e valore si donano da chi professa i beni, o al Monastero, o pure a' suoi Congiunti, o a chi più gli piaccia; per quai principj regolar si dovranno diversamente? Convien dunque dire, che nel passaggio del medesimo Professo alla Vescovil Dignità, con ugual diritto potrà egli vendicarli dal Monastero, che da' Congiunti, non essendovi ragione per decidere diversamente. Riflètter dovea il *P. Molfesio*, e *Rovito*, che il *Concilio* di *Altheim* a lettere cubitali decise nel citato *Can. statutum*, che nell' uscir dalla Religione in un sì felice avvenimento ciascun Religioso seco si porti tutt' i beni, che nel professarvi, e nel convivervi vi avea trasferiti. Come altrimenti ordinar potea quel Canone, che nel quindi disporre un tal Vescovo del suo peculio, e de' suoi beni, restituir dovesse [ *restituat* ] all' antico suo Monastero *quicquid acquisierat*, e per altra parte di lasciare alla Chiesa *quicquid acquirere poterit?*

Quel *restituat*, convince, che passando al Vescovato il Religioso, portar poteasi i beni donati nel professare al suo Monastero. Può vedersi la *decis*. 323. del

*Reg.*

*Reg. Sanfelice*, in cui trattandosi del semplice passaggio del Religioso da una Religione in un' altra, ravvisasi la opinione, e per numero, e per qualità di DD. la più fondata, e per lo nerbo delle ragioni la più sicura, che nel Monastero della nuova Religione, in cui sia un Regolare stabilito, trasferisce colla sua persona tutt'i primi suoi beni, e i seguenti acquisti, togliendosi al primo. Veggasi la medesima dottrina presso *Capecelatro decis.* 193., e 'l *Bottiglieri theorem.* 78. e questa si è la sentenza della *Rota Romana decis.* 109. *num.* 3. & *decis.* 105. *num.* 4. *par.* 2. *recent.* ben inteso che il passaggio da una Religione in un'altra segua ne' modi legittimi, & *fiat ut liberetur a consortio*, & *filiatione primi*, & *de licentia primi superioris*, e facciasi, conforme ordinò il Concilio di Trento, novellamente *Professio in secundo Monasterio.*

Insorge quì il *Reggente Rovito num.* 11., e sostiene, che applicar non si possa la regola del *Can. statutum* a danni de' rinunziatarj, su la riflessione, che in esso punto non si faccia il menomo motto di loro. Ma dalle cose dette convincesi manifestamente il contrario. Se al Monastero passati erano i beni del Professo, passar certamente ci dovettero in virtù della di lui rinunzia, o dicasi donazione. E

 pe'l

pe 'l Monaſtero egli è di più da rifletterſi che la medeſima rinunzia, o ſia donazione riſguardar debbaſi non già nella linea degli atti generoſi, e di pura liberalità, ma per un atto il più oneroſo, ſu 'l riguardo del mantenimento intero, di cui caricaſi nell'ammettere nella ſua comunità il Donante, con allevarlo, addottrinarlo, e renderlo in fine capace del conſeguimento di un Veſcovato. Or ſe fra tanti beneficj può ripigliarſi dal Monaſtero gli antichi ſuoi beni il Religioſo nel paſſar al Veſcovato; con molta maggior ragione vindicar gli potrà dagli altri Rinunziatarj; a' quali egli non fu mai, nè di peſo, nè di ſpeſa. Qual difeſa finalmente può farſi del *Sofiſma* del *Rovito*, recandoſi ſotto gli occhi la *Novella* 5. *c.* 6. di *Giuſtiniano*, in cui ſi preſcrive, che abbandonarſi dal Monaco volendo il Monaſtero, lo che non era in quell'età vietato, rimaner doveano beni ſtabilmente a pro del Monaſtero iſteſſo? Come dunque può dirſi, che *multo fortius* eſtimar debbaſi il diritto de' Rinunziatarj?

Molto meno può reggere l'altra rifleſſione, che propone il *Rovito* ſu 'l *cit. Can.* dicendo *num.* 12., che ſe in fine tenuto è il Veſcovo di reſtituire al ſuo antico Monaſtero i beni, che acquiſtò

nel

nel convivervi da Religioso; *multo fortius* non possa vindicarli da' Rinunzianti. Il restituire in morte, e 'l non potere vindicar in vita i beni, sono proposizioni, che scambiarsi non posson senza produrre il più sconcio sofisma.

Passiamo al II. Argomento del *P. Molfesio* su la prevenzione, che nel confutarlo, ci somministra il *Reggente Rovito* non solamente i migliori appoggi, per viepiù scoprire la manchevolezza nelle sue risposte al riferito I. Argomento di *Molfesio*; ma la più luminosa, ed ineluttabile difesa dell' intrapresa di Monsignor Carafa.

Diceva il *P. Molfesio*, secondo ne riassume l' argomento il medesimo *Rovito nu.* 7. „ renunciatio præsumitur facta, ut habeat effectum re in eodem statu permanente, adeo ut si status mutetur, possit revocari tamquam carens voluntate renunciantis *l. si actionem C. de Pactis* cum similibus. Sed quando Monachus post renunciationem factam, & professionem sequutam efficitur Episcopus, non permanet in eodem statu, ergo &c.

Ella è sì soda, e allo spirito della Giurisprudenza uniforme la prima proposizione del recato argomento del *Molfesio*, che il *Reggente Rovito* replicò francamente: *Hoc argumentum continet regulam utique verissimam in se.*

 S'

S' impegnò quindi egli a divertirne le conseguenze su di circostanze di fatto, per cui quel che indi soggiugne, non offende punto, nè poco la dimanda di Monsignor Carafa. Siegue *Rovito*: „ Sed casui „ nostro non applicabilem: siquidem re- „ gula ipsa procedit actu ipso, ad quem di- „ rigitur, pendente, & non consummato; „ secus autem post actum consummatum, & „ effectum sequutum, nam tunc remanet „ omnino irrevocabilis, nec datur amplius „ regressus ad jura semel renunciata. „ Stabilì il *Rovito* una somigliante distinzione, prevalendosi della circostanza di quella causa, che i beni rinunziati da Monsignor Sarriani passati già erano a' Rinunziatarj, e quindi al di loro erede, ed in conseguenza, se sciolta riguardar doveasi la rinunzia per una nuova posterior causa; infringer non poteasi, nè ritrattar gli acquisti già fatti da' Rinunziatarj, e molto più dal di loro erede, in seguito di una rinunzia, che nel nascere, punto non fu, o nulla, o invalida. Ed io convengo a mani giunte su la medesima dottrina; giacchè essendo stato promosso nel 1754. Monsignor Carafa al Vescovato, non si mosse punto contro al Duca D. Alfonso suo fratello primogenito, ed erede universale del Duca D. Gio. Batista comun

pa-

padre, non si mosse quindi contro al di lui postumo, ed in fine contro al Duca D. Muzio, a pro de' quali passati erano i beni da lui rinunziati.

Nel caso dunque, in cui è Monsignor Carafa, la Regola legale stabilita dal P. *Molfesio*, e confessata per *verissima* dal *Reggente Rovito*, stabilisce dirittamente la ragionevolezza della di lui dimanda. Egli chiede la successione all'ultimo de' suoi fratelli, e la chiede, facendosi 'ncontro alla sua rinunzia *ex mutato rerum statu*; giacchè non essendo egli più fra i Teatini, e capace in conseguenza delle successioni, e degli acquisti; per quai principj potrà vietarsegli l'acquisto della successione dell'ultimo individuo della sua Casa, la di cui morte è seguita nello stato di Vescovo, e non già di Teatino?

Siegue il *Reggente Rovito num.* 8. a dimostrare gli effetti dell'atto consumato, e ci propone l'esempio della rinunzia della figlia, la quale dovendosi presumere *favore masculorum*, se avvenga, che i medesimi manchino in vita del padre, che ricevè la rinunzia, impedita non sia la figlia di succedere indi al padre, giacchè *cessante causa cessat effectus*. Ma se al padre sia succeduto il maschio *exclusa foemina, quae renunciavit*, assume Rovito che „ hac



„ foe-

,, foemina remanebit perpetuo exclusa per
,, quemvis casum, qui postea succedat, ipsa
,, superstite, vel non, ut constat ex fa-
,, moso illo *Baldi consilio* 437. *in secundo*
,, *dubio art.* 2. *de Ponte cons.* 39. *num. pr.*
,, *& aliis cumulatis per me cons.* 23. *num.*
,, 21. *& cons.* 42. *num.* 8.

Or io veggo quì il più strano trasporto del *Reggente Rovito*, così nelle massime, che nelle citazioni principalmente di se stesso. Nel farsi delle successioni rinunziate il caso, in vita del comun padre rinunziatario; ben egli è chiaro, che osti alla figlia la rinunzia, e le osta ugualmente, se defunto il padre, rimastone sia superstite il maschio, o se abbia egli fatto il testamento. Se quindi muoja il maschio istesso con discendenti, rimarrà esclusa la sorella, perchè debbono i beni del fratello far passaggio a' di lui discendenti. Ma se per contrario passa al numero de' più il fratello senza discendenti, nè altri congiunti, che per legge vagliano ad escludere le femmine, e senza testamento; nè *Baldo*, nè il *Reggente de Ponte loc. cit.* escludono una tal sorella dalla intestata successione del fratello; anzi egli stesso il *Reggente Rovito* in amendue i suoi *Consigli*, che cita l' ammette espressamente.

Nel

Nel *conf.* 23. Marzo, e Gio. Batista Nastari figli di Allegra Parnasio chiesero la succeffione di Andrea Parnasio di lui fratello, incontro a' figli di Prufa Parnasio, forella che fu anche del defunto Gio. Andrea. Il *Regg. Rovito* abbracciò la difesa de' Nastari, malgrado la rinunzia, che la medesima Allegra spiegò già nel maritarsi, la più ampia, a beneficio del comun Padre. Quindi sebbene succeduto prima fosse Gio. Andrea al Rinunziatario, cosicchè *renunciatio habuit effectum consummatum*; nondimeno dimostrò vigorosamente su le più sode regole del Diritto, e con un ben lungo catalogo di decisioni a pro de' Nastari, che verificatasi colla morte del medesimo Gio. Andrea la mancanza de' maschi del comun padre; risguardar doveasi sì fattamente risoluta la rinunzia di Allegra di loro madre, che impedir non gli si potesse la successione nell' eredità di Gio. Andrea di loro zio, e così fu deciso. Come dunque nella *cit. dec.* 10. *n.* 8. *in fin.* ci pianta la carota, *remanebit exclusa per quemvis casum, qui postea succedat ipsa superstite, vel non.* Sentiamo di grazia pienamente le parole del medesimo *Rovito cit. conf.* 23. *n.* 21. *& seqq.*, giacchè stabiliscono al di sopra di tutti gli sforzi degli Avversarj la ragione di Mon-

 fignor

signor Carafa per la successione al Duca D. Muzio, che fu l'ultimo fra maschi, e femmine della sua casa....

„ Hæc autem renunciatio, quamvis „ generalissima, & cum omnibus clausu- „ lis, quæ cogitari possunt, quia fuit fa- „ cta tempore, quo vivebat Joannes An- „ dreas unicus frater, præsumitur facta „ contemplatione masculorum, & proinde „ eo mortuo sine testamento, & descenden- „ tibus non officeret renunciant i, si concur- „ reret cum aliis sororibus in capillo, vel nu- „ ptis, quæ non renunciassent, tanquam „ deficiente causa, famosum *est cons. Bald.* „ 437. *incip. quædam puella in 2. dub. vol.* „ 2. *quem sequuntur infiniti* DD. *ut per* „ *Cravett. cons.* 42. & 241. *n.* 7. & 251. „ *ver.* 2. *etiam Ant. Gabr. de jur. dot.* „ *conclus.* 1. *n.* 35. *Alex. cons.* 29. *num.* „ *vol.* 3. *ubi add. plures addit. Boer. decis.* „ 201. *n.* 27. *Affl. in cap. si quis investi-* „ *erit n.* 25. *de feudo dat. in vic. legis* „ *commisso, Beccius cons.* 107. *n.* 14. & „ *n.* 22. *Surd. decis.* 252. *n.* 4. *Pisanel-* „ *lus in consuet. si quis, vel si qua n.* 195. „ *fol.* 131. *in principio illius addition.*, & „ *Præs. de Franch. in consuet. si moriatur,* „ *in addit. vide Dec. fol.* 84. *bene Reg.* „ *de Ponte omnino videndus cons.* 39. *n.* 1. „ & 2., & *quamvis pleriq.* DD. tenuerint

„ in

„ in contrarium, attamen hæc opinio in-
„ distinctè semper fuit recepta in S. C.
„ absque alia difficultate in causa delli
„ Suriani, in causa delli Venati, in cau-
„ sa Antonii Caponi cum sororibus de
„ Thomasio, in qua causa conscripsit pul-
„ cherrimam *dec. Reg. Reuer.* qui refert
„ in hoc articulo, quod censeatur facta
„ in dubio contemplatione masculorum,
„ fuisse communiter votatum per omnes
„ tres Regentes, & per totum S. C. in
„ duabus Aulis, & tandem in causa soro-
„ rum de Freccia cum Scipione Theodoro,
„ & idem fuit decisum antiquis tempori-
„ bus in anno 1511. in causa Blanchæ
„ de Scutellariis cum Lucretia ejus soro-
„ re, de qua meminit *add. ad consuet. fol.*
„ 88. & *Reg. de Ponte in d. cons.* 39. *n.*
„ 3. qui testatur in illa causa intervenisse
„ Antonium, et Thom. de Januario, An-
„ tonium de Palmerio, Franciscum de Ray-
„ naldis, Antonium de Attodum, Joan-
„ nem Martialem, Antonium Capycium,
„ & Marcellum Gazella, & processum
„ extare penes Figliola: sunt præsentatæ
„ in actis copiæ renunciationum, quæ
„ sunt amplissimæ, & cum sententiis S.
„ C., quæ procedunt, sive masculi decess-
„ serint, vivo patre, sive superessent
„ post patrem, & adirent hæreditatem,

D 6 „ &

„ & postea decederent, absque testa-
„ mento & sine filiis ut in specie
„ distinguit bene *Marant. in* 10. *disp.*
„ *n.* 15. *&* 16. nam DD. qui faciebant
„ illam distinctionem intelliguntur, quan-
„ do filii masculi decederent cum fi-
„ liis, vel facto testamento, & sic intel-
„ ligenda est decisio *Affl.* 161. *in* 2.
„ *par.* ultra quod ibi Affl. nihil decidit,
„ ut advertit de Ponte *d. cons.* 39. *n.* 7.
„ *& cons.* 40. *n.* 7., & sic renuntiatio
„ non obstitisset Allegræ, multo minus
„ ejus filiis. Secundo non obstat, quia re-
„ nunciatio fuit recepta a patre, & fra-
„ tre pro se, & hæredibus, unde si Joan-
„ nes Andreas decessisset condito testa-
„ mento, etiamsi instituisset hæredem ex-
„ traneum, renuncians excluderetur, &
„ procederet *decis. Capyc.* 190. in causa
„ Berardæ Cochæ, si vero frater, qui re-
„ cipit renunciationem pro se, & hæredi-
„ bus decessit ab intestato, & renuncians
„ est hæres ab intestato, tunc succedit,
„ non obstante renunciatione, per ea,
„ quæ late succedit *Loffred. in cap.* 1. *de*
„ *natur. succes. Feud. col.* 3. *vers. sed pa-*
„ *ne quod dicta renunciatio fol. mibi* 50.
„ *late, & bene Reg. de Ponte in cons.* 39.
„ *n.* 1. *&* 2. *qui distinguit*, quod DD. in
„ contrarium allegati loquuntur, quan-
„ do

„ do is, qui recepit renunciationem, de-
„ cesserit cum descendentibus, vel condito
„ dito testamento, secus est si sine de-
„ scendentibus, & ab intestato, & quan-
„ do adest alia soror in eodem gradu,
„ quæ esset in capillo, vel nupta, &
„ non renunciasset, admittuntur ambæ
„ per ea, quæ supra dixi, & fuerunt
„ decisa in omnibus causis per Sacrum
„ Consilium.

Ed egli è meritevole di avvertirsi, che sebbene nella *cit. dec.* 10. s' inclitri quindi il *Regg. Rovito* a rispondere al terzo, ed al quarto argomento di *Molfesio n.* 9. & 10., nondimeno risentendo egli il peso sempre più della difficoltà, nascente dalla mutazione dello stato del Religioso in Vescovo, la ripiglia nel *n.* 16. & *seqq.* così: „ advertendum duxi ad excludendam omnem dubitatio-
„ nem, quod talis præsumptio est admis-
„ sa a Doctoribus in illis dispositionibus,
„ quæ simpliciter conceptæ sunt, secus
„ autem in illis, in quibus etiam verbis
„ implicitis cogitatum est etiam de no-
„ va causa superveniente „ e quindi riflette le clausole pregnanti, ed amplissime, che leggeansi nelle rinunzie di Monsignore Sarriani, secondo le ho riferite di sopra. Ma questa sua osservazione

rispon-

rispondo io, ella è del tutto aliena dalla rinunzia di Monsig. Carafa, e molto più ella è alienissima dalla teorica delle rinunzie, siccome rilevasi presso il medesimo *Rovito* nel *cit. conf.* 23., e dimostrerò quindi appresso di proposito. Mi basta qui, che in sentimento della medesima *decis.* 10. di *Rovito*, egli sia un canone invariabile, che per la promozione al Vescovato del Religioso, si risolva la di lui rinunzia, se non per vindicare i beni; che altri acquistò già in forza della medesima; si risolva certamente per le nuove successioni, che deferisconsi, essendo nella Vescovil Dignità.

Ella è però una manifesta temerità, il proporre, che quindi fa il *Rovito*, per una causa ben preveduta nelle rinunzie de' Teatini, la di loro promozione alla Vescovil Dignità. „ Etiam ex qualitate „ huius Religionis Theatinorum, quæ dicitur potius Seminarium Prælatorum, „ quam Claustrum Regularium..... itaut „ quicumque ingreditur hanc Religionem, „ potius censeatur ingredi animo quam „ citissime exeundi per assumptionem Episcopalis Dignitatis, quam permanendi „ in Claustris *n.* 18. „. Chi non vede, che un sì fatto pensare, toglie il pregio più serio dalla professione de' Teatini, e

se ne

se ne distrugge la onestà, non che la santità? Non sarà dunque più fra' Teatini la religiosa professione, un effetto di divina ispirazione, non ne regolerà l' efficacia, quell' „ abneget semetipsum, tollat crucem „ suam & sequatur me „ del Divin Redentore. Sarà più tosto un impiego de' giovanetti delle famiglie più distinte, per portarli più presso al Vescovato. E se sia così, perchè mai nelle rinunzie veggonsi le riserve di varie somme, secondo i diversi gradi, e obbligazioni nella Religione, e per contrario non si è fin' oggi pensato alla più importante riserva della spesa delle bolle, e del corredo Episcopale, la quale monta a più migliaja, che non ha giammai creduto, nè crede quella, quanto nobile, altrettanto esemplare Religione, di somministrare a' novelli suoi Vescovi?

Nel III. argomento il P. *Molfesio* dimostrato avea, che potendo il Vescovo rivocar il testamento, rogato da lui innanzi della professione Monastica, maggiormente chiarivasi lo scioglimento da' vincoli della Monastica professione per la promozione al Vescovato, ed in conseguenza la risoluzione della rinunzia. Ed a ben discernere, egli è questo certamente un argomento convincentissimo. Or qual

qual si crederà, che sia qui la risposta del *Reggente* *Revito*? Sentiamone le parole:
„ Hoc argumentum deficit in salutari
„ suo a principio usque ad finem, nam
„ hoc privilegium ei non competit ut E-
„ piscopo, sed ut Monacho. „

Ma con buona pace di sì grand' Uomo, a sua risposta piuttosto „ deficit „ in salutari suo. „ Per quai principj può stabilirsi in un Monaco la facoltà di rivocare il testamento, se egli non è nella libertà di ordinarlo? „ Ingressi Mo-
„ nasteria [ dice Giustiniano ] ipso in-
„ gressu se, suaque dedicant Deo, nec
„ ergo de his testantur, utpote nec domi-
„ ni rerum. „ *Aut. ingressi C. de Sacros. Eccl.* Se risguardar i Regolari non si possono dopo la professione *domini rerum*, come di grazia daranno una legge diversa agli antichi loro beni, rivocando il testamento? Come ciò faran coloro, che
„ non habent neque velle, neque nolle?
Il Vescovo *Covarruvias*, che grandemente si distinse per la sua profonda dottrina nel Concilio di Trento, conferma nobilmente il fondamento dell' argomento del *P. Molfesio* ne' dotti Commenti sul *cap. 2. de Testamentis n.* 9. „ His etiam
„ adjungere libet, testamentum factum
„ ante Professionem, post eam mutari,
„ aut

„ aut revocari non posse. Siquidem pro-
„ fessus testari non valet, etiamsi pro-
„ fessus fuerit eam Religionem, quæ com-
„ munia bona habere possit, quod hic
„ probatur, & *in dicto cap. qua ingre-*
„ *dientibus*, *& in authent. de Monachis*
*§. illud*, *& in specie notat Abbas in d.*
*cap. in præsentia n.* 61. *Imol. & Angel.*
*in l.* 1. *tt. b. t. Jason in aut. si qua mu-*
*lier n.* 27. *&c.* Veggasi di più il *Tesau-*
*ro lib.* 2. *q.* 56. *n.* 2. *& seq.* e'l *Bru-*
*neman in aut. si qua mulier n.* 8. *C. de*
*sacros. Eccles.*; e nell'*aut. nunc autem. C.*
*de Episc. & Cler.* il *Guttierez liv.* 2. *c.*
1. *n.* 26. e'l *Cevallos Pract. com. qq.*
*q.* 63.

Finalmente nel IV. argomento il P. *Melfese* rileva dal *cit. Can. Statutum* la capacità ne' Vescovi per l'innanzi Regolari, di ottener le successioni, ed acquistar beni. Risponde quì il Reggente *Rovito*, che punto alcuna disposizione non si contenga in quel Canone, per cui „ pos-
„ sit verificari revocatio renunciationis fa-
„ ctæ ante ingressum, quoad bona in
„ renunciatione contenta, quæ (notisi)
„ sequuta professione fuerunt acquisita iis
„ quibus fuerunt renunciata, & ipse nun-
„ quam ea reacquisivit post factam pro-
„ fessionem, nec ante promotionem, nec
„ post

„ post promotionem ad Episcopatum . „ Più volte in questo disame si è rischiarato il genuino sentimento del cit. Canone secondo l'ordine tenuto da *Rovito* nella sua decisione. Specialmente qui mi conviene di replicar la osservazione, che nettampoco nelle recate parole si reca il dubbio pe' Vescovi la ragione di conseguire i beni, e le successioni da devolversi dopo il conseguimento del Vescovato; giacchè palpabilmente restrignesi da *Rovito*, e con enfasi, il vigor della sua risposta „ quoad bona quæ sequuta professione fuerunt acquisita iis, quibus fuerant renunciata, & ipse nunquam &c. „ E così in fatti giudicò il S. C. „ absolvendo Conventum, QUOAD REGRESSUM ad bona renunciata. „

Lo spirito adunque della Dottrina stabilita dal Reggente *Rovito* in quella Decisione, e quindi il sentimento del S. C. fanno salvi i beni, de' quali in virtù della rinunzia il Rinunziatario, e i di lui eredi conseguirono, durante lo stato monastico del Renunziante, il pieno godimento, *effectum consummatum*. Punto in quella decisione non si parla, nè si motiva parola in riguardo de' beni, ne' quali dopo la Vesco il Dignità accadesse di verificarsi la successione. Si ammette da

*Ro-*

*Rovito* per *verissima* la regola, secondo già avvertì, che *ex mutatione status* si risolvono somiglianti rinunzie, ed egli la limitò soltanto ne' beni, per li quali avuto avessero *effectum consummatum* durante lo stato monastico del Rinunziante, cioè il reale passaggio de' beni rinunziati nel possesso del Rinunziatario, o dei di lui eredi. Da' medesimi principj deriva, che per gli beni, la di cui successione si apra nel nuovo diverso stato del rinunziante, libero esser debba a di lui prò, essendo già Vescovo, il diritto di acquistarli, perchè altrimenti non mai si verificherebbe quella regola in se stessa *verissima*, che *ex mutatione status* si risolvono le rinunzie.

*Nella fallace ipotesi di doversi tuttavia riguardare in piè la rinunzia di Monsig. Carafa, nettampoco potrebbe negarglisi la successione del Duca D. Muzio.*

Si vuol dunque tuttavia in piè la rinunzia di Monsig. Carafa, malgrado la sua promozione al Vescovato, e che non chieggansi da lui i beni nel godimento altrui in virtù della rinunzia istessa già pervenuti? Sia per poco così, ma senza offendere il vero. E qual profitto sperar

ne

ne potranno i rimoti Congiunti dell' ultimo defunto Duca di Montenegro, in concorso del fratello germano di lui, che non è più fra' Regolari, ed è in mezzo alla vantaggiosa circostanza, che nè all' antica sua Casa Religiosa, e nettampoco alla Chiesa di Mileto possono in fine pervenire i beni, che chiede? Ecco due nuove strade per Monsig. Carafa su la medesima fallacissima ipotesi dell'attuale esistenza della sua rinunzia, per giungere a piè sicuro alla successione de' beni del fratello. La prima, che atteso il tenore della rinunzia istessa, valevole la medesima non sia ad escludernelo. La seconda, che nella persona del Duca D. Alfonso terminato sia il periodo della rinunzia istessa.

Per fondamento de' proposti assunti si rifletta di grazia colla dovuta sarietà il tenor della contesa rinunzia, perchè si toccherà con mani, che assai lungi dalle massime della Giurisprudenza, e dal comune desiderio de' genitori nell' esigere le rinunzie da' loro figliuoli, stabiliscasi l' opposizione contro a Monsig. Carafa nel presente rincontro, per effetto della di lui rinunzia.

Se la rinunzia istessa spiegata non si fosse *intuitu religionis*; egli è sì ristretto,

smun-

smunto, e parco il di lei tenore, che non potrebbe certamente il più gran Giurista pensarlo più acconcio, per somministrarci la più semplice rinunzia. Mancano in essa, siccome già avvertii, le circostanze le più classiche, pensate da' nostri Savj, per rendere reali, e della maggiore estensione le rinunzie; giacchè punto in essa non si legge il patto *de non petendo*, la stipulazione Aquiliana, la preambola formola abdicativa, ed estintiva della ragione delle varie future successioni, in cui secondo avvisa *Hodierna controv.* 7. e *Montano controv.* 10. una preventiva ripudiazione si contiene per ciascuna delle future successioni.

Tutta la difficoltà in conseguenza potrebbe derivarsi dalla sola circostanza di essersi la contesa rinunzia spiegata nell' atto della professione in una Comunità di Regolari; giacchè in odio de' Luoghi Pii in varj dominj d' Europa, ed anche nel nostro Regno non mancarono Uomini saggi, che ne dedussero per l' addietro il fondamento della perpetua esclusione de' respettivi Monasteri in vantaggio di qualunque rimoto congiunto. *De Franch. decis.* 375. *Rovit. lib.* 1. *cons.* 43. *num.* 4. & *cons.* 44. *num.* 7. *Mastrill. decis.* 65. *Caput in consuetud. si moriatur part.* 3. *§.* 8. *num.*

*8. num.* 12. *Merlin. controv.* 5. *lib.* 1. ed ivi *Scoppa* . *De Marin. cit. resol.* 189. *n.* 22.

Or' io nel mentre non richiamo in dubbiezza il valor di una somigliante regola, promossa indistintamente su le rinunzie de' Regolari; mi lusingo in sostegno del primo Assunto di Monsig. Carafa, che se la mutazione dello stato di lui da Teatino in Vescovo, spegnere in tutto non abbia potuto la di lui rinunzia, nè abbia certamente ristretta l' energìa sull' importanza del di lei natural tenore, e faccia sì, che non possa punto altrimenti spiegarsi, essendo già cessato il riguardo dell' antica di lui Casa Religiosa, per la promozione al Vescovato, tanto maggiormente, che per la Chiesa di Mileto non vi è, nè può nascervi diritto in virtù de' sacri Canoni, oltre alle nuove savie leggi del nostro Clementissimo Sovrano. *Se egli è vero*, com' è verissimo, che Monsig. Carafa non sia più un Teatino: se per gli Canonici stabilimenti non può la di lui antica Casa Religiosa affacciar diritto su' beni, che gli pervengano nello stato di Vescovo; come negarsi da una sì certa mutazione nella di lui persona l' effetto indispensabile, che indipendentemente dalle nuo-

nuove leggi del Re ne deriva, cioè di essere cessato su' di lui ulteriori acquisti l'interesse della Casa Religiosa in cui professò? Se un tale interesse tolto si è già in tutto di mezzo in virtù della sola di lui promozione al Vescovato, e vogliasi nondimeno in piè la rinunzia; risguardar certamente se ne dovrà l' estensione su 'l di lei tenore limitatamente. La realità nelle rinunzie de' Regolari oltre all' importanza del di loro tenore, si è un' induzione legale, che altra sorgiva ed altro fondamento non ha, se non fa l' impedire gli acquisti per mezzo delle successioni a' Luoghi Pii. Or se quì è cessato già colla promozione al Vescovato un somigliante oggetto; egli è dunque un manifestissimo conseguente di una tal mancanza, il conchiudere, che militar più non possa la medesima legale induzione della realità, oltre al naturale valore della rinunzia in se stessa.

Ciò posto, mi conviene di ricordare l' indole essenziale delle rinunzie, la quale per qualsivogliano clausole le più ampie, e le più estese, non può giammai alterarsi, nè diminuirsi „ ex ea congrua ratione [ siccome dottamente divisa il *Card. de Luca de renuntiat. disc.*

3.

3. *n.* 12. ] quod in quibuscumque huma-
„ nis actibus non cortex ac figura ver-
„ borum, sed substantia verisimilis vo-
„ luntatis attendi debet. „ L' indole
delle rinunzie, che i genitori riscuoto-
no da' loro figliuoli, o maschi, o fem-
mine, così nel monacarli, che nel ma-
ritarle, secondo la celebre teorica di *De-
cio conf.* 181. & 379. seguita indistinta-
mente da' DD. si misura su di tre ri-
guardi, su' quali esiste la causa finale
delle rinunzie. Rischiara nobilmente col-
la guida di *Decio* un tal disame il *Reg-
gente de Marinis* nella sua celebre allega-
zione per la successione del Principato di
Venafro, e Contea di Celano, commen-
data uniformemente da' Dottori, e con
ispecialità dal *Cardinal de Luca de renun-
ciat. disc.* 3. *n.* 9., con attestarci, che
in essa „ magistraliter materia tractata sit „
e che alla medesima fu debitore il *Mari-
nis* de' suoi ascensi nel Ministero. Sen-
tiamone le parole *lib.* 2. *resol.* 189. *num.*
9. „ Renunciationum causas ad tres tan-
„ tum restringi, & sic quamlibet renun-
„ ciationum una ex tribus rationibus fie-
„ ri apud Doctores comperimus: vel &
„ primo favore, & contemplatione de-
„ scendentium natorum, vel procreando-

„ rum,

„ rum, prout semper sic in dubio secun-
„ dum communem sententiam ea facta
„ præsumitur, vel secundo favore agna-
„ tionis, & familiæ: vel tandem ut Pa-
„ ter, cui fit renunciatio, libere de bo-
„ nis suis disponere possit. „

Stabilito un tal principio, come una fiaccola la più lucida, e chiara, per navigar con sicurezza fra l'oscurità, e la confusione delle formole diverse, e le più ampollose delle rinunzie, passa in seguito il *Reggente de Marinis* a dimostrar la risoluzione della rinunzia della Principessa di Albano figlia del defunto Principe di Venafro. Dalle parole, che reca della rinunzia istessa, veggiamo di essersi spiegata a beneficio del padre *PRO SE SUISQUE FILIIS, DESCENDENTIBUS, ET HÆREDIBUS, ET SUCCESSORIBUS QUIBUSCUMQUE*. Vedesi di più in essa il patto *de non petendo & de non succedendo*: Che la rinunzia istessa dovesse essere *Reale*, e che punto non potesse in avvenire riputarsi fatta *contemplatione familiæ, & agnationis*, ma dovesse avere il suo effetto „ uti rea-
„ lis in omnem casum „, senza poter la rinunziante avere il regresso a' beni rinunziati *nec in toto, nec in parte ex quovis capite, & causa etiam non cogitata, &*

 no-

*noviter superveniente*, & *cuiusvis morte rebus mutatis*, & *aliter quam tunc se habentibus*.

Ma incontro alla pienezza di tali clausole, comecchè il Principe di Venafro morì senza testamento, e senza figli maschi, nè agnati, fuorchè un figlio Abate di Chiaravalle, e perciò incapace di succedere non solamente ne' feudali, ma ben anche ne' burgensatici in forza della di lui rinunzia; imprese il *Reggente de Marinis* che alla Principessa di Albano, unica figliola del defunto, si appartenesse la successione del Principe di Venafro, e non già al Duca di Bracciano nipote da sorella del Principe istesso, il quale non meno pe' burgensatici, che pe' feudali, merita special attenzione l'avvertire, che appoggiava la sua ragione alla circostanza, di essersi spiegata la rinunzia dalla Principessa di Albano, non solamente a beneficio del padre, suoi eredi, e successori, ma anche *successoribus quibuscumque*, per cui rispetto a' burgensatici fra l'ampiezza delle recate formole credea chiaro il suo diritto, di succedere in esclusione della Principessa istessa: e pe' feudali si considerò il *Testo* nel *cap. unic. de eo, qui fin. fecit Agnat. de feudo paterno*, ponendo a paro la clausola, *pre*

*iure-*

*hæredibus quibuscumque* colla clausola *& cui ipse dederit n.* 36. *& seq.*

Lasciando qui la ragione de' feudi, dimostrò dottamente il *Regg. de Marinis* in riguardo de' burgensatici, che la clausola *prò hæredibus quibuscumque*, e tutte le altre di sopra riferite *ex verisimili mente* del renunziatario, *ex communi voto* de' genitori nel riscuotere somiglianti renunzie, restringer debbansi a' riferiti tre casi, che formano l'oggetto originario, e la causa finale di tutte le rinunzie. Sentiamone le parole *n.* 4. *ad* 8.

„ Cum nullo pacto sit credendum
„ Principem patrem de hac filia exhæ-
„ redanda sollicitum fuisse, nisi in alio-
„ rum liberorum commodum, vel natorum,
„ vel nasciturorum, & in puncto pro filia
„ renunciante contra ejus amitam patris so-
„ rorem respondit *Corn. cit. cons.* 291. *n.*
„ 4. *vol.* 4. *& post eam Harthm. cit. quæ-*
„ *stion.* 6. *n.* 62. subiungens, quod quan-
„ tumvis filia renuncians ad dotem ha-
„ buerit respectum, & hæc causa duret,
„ quia tamen præmortuis communis pa-
„ tris liberis renunciationis tempore exi-
„ stentibus, cessat altera, quæ principa-
„ lior est, evanescit quidem renunciatio,
*& Jacob Gall. summus Jurista Cons.* 64. *a num.* 13. *usq. ad* 17. in casu fortiori,

 „ ni-

„ nimirum quando ad patris successio-
„ nem concurrunt filia primogenita , quæ
„ amplissime renunciavit, & soror in ca-
„ pillo, dicit, præsumendum non esse, quod
„ pater filiam suam primogenitam *modio*
„ prosequutus fuerit, sed cessare omnino
„ in hoc casu renunciantis voluntatem,
„ & illius, cui facta est renunciati ; nam
„ uterque si interrogatus fuisset, tam filia
„ renuncians, quam pater accept. ns utique
„ respondissent talem renunciationem facere
„ contemplatione masculorum,cum alia non
„ possit considerari causa, nisi familiæ con-
„ servationis, idque etiam si renunciationis
„ verba essent amplissima, & ad jura de
„ futuro traherentur, cum venirent omni-
„ no restringenda ad jura illa futura,
„ quæ ex causa de præsenti competere
„ possent „ *ad text. in l. quod servus*,
„ *ff condict. ob cauf. & in cap. 2. ubi gloss.*
„ *& DD. de Renunciat. subdens* Gallus
„ hoc procedere etiam si expresse juri de
„ futuro per pactum de ulterius non pe-
„ tendo fuisset renunciatum *ex Ant. de*
„ *Butr. in d. c. 2. de renunciat.* Stat i-
„ gitur sine dubio pro filia inclusionis
„ verisimilitudo, quæ sola sat esset ad
„ extraneum repellendum, cum verisimi-
„ litudinem pro se habens, illamque al-
„ legans, legis casum habere, & allega-

„ re

„ re dicatur, quia jubet lex, verisimile
„ esse servandum *l. semper in stipulationibus ff. de reg. jur. Gravet. con. 9.*
„ *n. 35. & cons. 29. n. 6. Mantic. de*
„ *tacit. & ambig. lib. 3. tit. 1. post num.*
„ *15. Hinc Alex. in l. quod dicitur n. 17.*
„ *in fin. ff. de verb. obligat.* pro magno
„ absurdo habuit, in acquisitione facta
„ a patre pro se, & hæredibus masculis
„ ut filia fœmina in ea non comprehen-
„ datur, masculus vero extraneus sit;
„ reddit rationem per hæc verba: quia
„ si recipiens voluit includere suas filias
„ fœminas, non est verisimile, quod vo-
„ luerit includere extraneum masculum,
„ & excludere filias proprias, quod esset
„ absurdum *l. cum acutissimi C. de fidei-*
„ *commiss. & l. cum avus ff. de condit. &*
„ *demonstr.* Unde verbum *hæredibus* ratio-
„ ne absurditatis evitandæ etiam videmus
„ restringi ad descendentes tantum &c. „

Successivamente il *Reggente de Marinis* dispunse un per uno i sentimenti de' DD., che a prò del Duca di Bracciano si allegavano, e distinguendo egli la varietà delle circostanze, nelle quali scrissero, portò su' segni dell' evidenza il suo assunto, notando, di esser tutti concordi ne' principj da lui stabiliti, di volersi esclusa la rinunziante non altrimenti, che

 nell'

nell' avveramento di effer morto il rinunziatario senza figli maschi, talvolta senza di altre femmine: di essersi estinta la sua Casa, e finalmente di essere egli morto *ab intestato num.* 9. *ad* 77. Quindi passa ad avvalorare la sua dottrina con un lungo catalogo di decisioni uniformi, nelle quali conviene di notare la decisione per Laura Suriana proferita *junctis Tribunalibus S. C., & Regiæ Cameræ num.* 80., come altresì la decisione per Laudonia de Affaro *num.* 84.; giacchè nelle rinunzie, le quali formarono in esse ugualmente il punto della difficoltà, brilla la medesima formola *pro se, suisque hæredibus, & successoribus QUIBUSCUMQUE*. Ma ciò non di meno nelle medesime due cause, come altresì nella succeſſione di Venafro ammesse furono le rinunzianti per la mancanza de' maschi, e del testamento, in cui erano i renunziatarj defunti.

Or se egli è così, in vano ricorreranno i riveriti Contraddittori nella causa presente alla ugual circostanza, di vedersi spiegata da Monsig. Carafa la rinunzia anco per li *eredi estranei* del padre. Per una tal formola altro non si può, secondo le cose dette, imprendere, che la più libera facoltà del padre nel

testare

testare, e di potergli succedere *ab intestato* i discendenti da femmina, ma non già i laterali più rimoti, o della famiglia contentiva, o' di altre estranee famiglie in concorso del figlio rinunziante. Come mai può crederfi, che il Duca di Montenegro nel riscuotere la contesa rinunzia dal figlio, prevedendo il crudo avvenimento della estinzione della sua Casa, e che in una sì ferale sciagura trovato si sarebbe nella capacità di succedervi il figlio istesso; voluto nondimeno avesse colla più barbara ostinazione toglierli i beni per pro de' laterali i più rimoti, e de' congiunti per conto della moglie? Non può, nè debbe una somigliante barbarie figurarsi in un padre, nel di cui cuore ravvisò *Papiniano* nella famosa *l. cum avus ff. de cond. & demonstrat.* inalterabili i sentimenti della paterna pietà, e stabilì *Giustiniano* nella *l. cum acutissimi C. de fideicom.* di dover' i Giudici ravvisarvi costantemente la più viva, e invariabile affezione pe' suoi discendenti, e molto più pe' proprj figli. Battono quì a martello le riflessioni, su le quali nelle trascritte parole il Reggente *de Marinis* garantì la Principessa di Albano incontro ad una rinunzia di maggior' estensione. Dovrà dunque ugualmente darsi a Monsignor Ca-

 rafa

rafa la fucceffione degli avanzi della eftinta fua Cafa.

Il fecondo affunto egli è certamente più manifefto del primo. Nella formola della donazione *al Duca fuo padre, fuoi eredi, e fucceffori anche eftranei*, riguardar non fi può comprefa la lunga ferie de' di lui più rimoti difcendenti; altrimenti s' indurrebbe fu' beni rinunziati un fedecommeffo difcenfivo, e graduale, e s'indurrebbe anche per gli eftranei: cofa la più moftruofa, e ftravagante, nè mai fin oggi intefa fu le rinunzie. In virtù della formola ifteffa poteva il Duca D. Gio. Batifta lafciare al figlio i beni rinunziatigli, ed in mancanza de' figli chiamar poteva qualunque eftraneo al di loro godimento. Morendo *ab inteftato* fuccedere gli potea in mancanza de' figli, ogni difcendente più rimoto, che trovato fi foffe nel luogo immediato della legittima fucceffione, fenza che il rinunziante aveffe potuto richiamarfene. Pe'l primo erede del rinunziatario che fu il Duca D. Alfonfo, milita la medefima ragione, giacchè per lui non meno, che pe'l padre rinunziatario, fpiegata ugualmente fu la rinunzia, ed in cotal guifa venn' ella ad avere *effectum confummatum*, e terminato rimafe il di lei periodo. Quindi o il fucceffore del pri-

primo erede del rinunziatario muoja *ab intestato*, o con testamento; non vi è mezzo, nè pretesto da negarsi al rinunziante quel diritto su' beni già divenuti proprj del medesimo, in qualità di prossimo di lui congiunto, così nel caso della successione intestata, come altresì nel caso del testamento, se per le consuetudini di questa Città competer gli possa il diritto della metà de' beni antichi a riguardo della linea, donde pervennero i beni all' istesso successore del primo erede del rinunziatario.

Abbiamo stabilite queste regole nella *decis.* 190., e 191. di *Capece*, in seguito delle quali dottamente *Orazio Montano* nella *controv.* 9. *num.* 4. scrive così. „ *Hinc in deci*. *Capycii* 190. renunciatio facta patri a filia excludit filiam „ ab impugnatione testamenti fratris sui, „ qui instituerat remotiorem cognatum, „ & stipulatio patris a filia de non succedendo per pactum juratum, operabatur libertatem disponendi in patre stipulante, & filiis suis masculis: non „ autem in hærede instituto a fratre, & „ hic est casus *decis.* 191. *Capyc.* nam „ Bonaventura frater Berardæ instituerat „ hæredem Jo. Andream, egerat Berarda contra institutum ex dispositione

 „ con-

„ consuetudinis Neapolitanæ prohibentis
„ Civem testari de medietate bonorum
„ antiquorum, & fuit exclusa Berarda
„ soror ex renunciatione, quam fecerat
„ Joanello communi patri, qui stipulatus
„ erat pro se, & hæredibus renunciatio-
„ nem a Berarda filia. Deinde Jo. An-
„ dreas hæres institutus, condito testa-
„ mento instituit hæredem uxorem suam,
„ & quia Jo. Andreas erat conjunctus
„ eidem Berardæ ex parte matris, ut
„ dicitur in principio illius decisionis.
„ 191., & sic ipse quoque ligatus lege
„ municipali Neapolis ; egit Berarda con-
„ tra uxorem Jo. Andreæ ad medietatem
„ bonorum antiquorum, sed Berardæ op-
„ ponebatur eadem renunciatio, quam fe-
„ cerat Joanello patri pro se, & hære-
„ dibus, sed fuit exclusa renunciatio, &
„ admissa Berarda ad medietatem con-
„ suetudinariam, & sic renunciatio stipulata
„ & acquisita a Joanello patre pro se, &
„ hæredibus, operata fuit suam vim pro
„ hæredibus masculis Joanelli *in dec.* 190.
„ sed non pro hæredibus hæredum dicit
„ *Capyc. in decis.* 191. *num.* 2., & hic
„ est casus noster, nam Beatrici volenti
„ succedere matri suæ in rata dotium ma-
„ tris ex dispositione consuetudinis Nea-
„ politanæ, objicitur renunciatio per Bea-
„ tricem

„ tricem facta patri suo Alonso, & hæ-
„ redibus patris, hæc renunciatio opera-
„ tur contra Beatricem renunciantem,
„ ut non impugnet dispositionem Alonsi
„ patris, & filiorum masculorum illius,
„ qui sunt fratres Beatricis, qui fratres
„ instituerunt hæredem matrem Joannam,
„ privantes Beatricem medietate bonorum
„ antiquorum contra dispositionem con-
„ suetudinis Neapolitanæ: nihilominus
„ Beatrix non conqueritur de hoc, quia
„ obstat sibi renunciatio per ipsam facta
„ fratri, & hæredibus, qui hæredes ex na-
„ tura renunciationis intelliguntur, & in-
„ terpretantur de hæredibus masculis ex
„ corpore acquirentis, & stipulantis re-
„ nunciationem, ut dicitur in *decis. Ca-*
„ *pyc. 190. n. 2. in vers.* ut sic hæres
„ masculus Joannelli habeat eamdem di-
„ sponendi libertatem: non operatur re-
„ nunciatio hæc in beneficium hæredis
„ instituti a fratre renunciantis, & hic
„ est casus *decis. Capyc.* 191. *sub nu.* 2.
„ ubi affertur ratio, quia pater, qui quæ-
„ sivit, & stipulatus est renunciationem
„ a filio pro se, & hæredibus, prædilexit
„ filium filiæ renuncianti, ut ipse filius
„ quoque sit in libertate disponendi, prout
„ ipse pater: non potest hoc extendi ad
„ hæredem filii sui, qui hæres est extra-

 „ neus

„ neus ipsi patri, qui quæsiverat, & sti-
„ pulatus erat renunciationem a filia: &
„ dum pars conatur probare, hanc re-
„ nunciationem Beatricis esse realem, &
„ excludere Beatricem in omnem casum,
„ primo ex verbis *Capyc. in fin. dictæ*
„ *decis.* 190. Sed decipitur, quia *Capyc.*
„ loquitur in casu quo soror, quæ re-
„ nunciavit patri, & hæredibus, vult suc-
„ cedere ultimo fratri testato, & illius
„ dispositionem impugnare: sic loquitur
„ illa decisio, ut semel exclusa per exi-
„ stentiam unius masculi, sit perpetuo ex-
„ clusa ad beneficium illius masculi, non
„ autem hæredis instituti ab illo masculo,
„ qui hæres non utetur in sui beneficium
„ eadem renunciatione, ut ipse quoque
„ sit in libertate disponendi, & non sub-
„ jaceat consuetudini quoad suam succes-
„ sionem, *ut in dec.* 191. *Capyc. &c.* „

La medesima dottrina vien canoniz-
zata dal *Regg. Rovito cit. conf.* 23. *n.* 23.
e dall' *Altimari ib. n.* 21. con un pienis-
simo catalogo di DD., cosicchè non può
recarsi affatto in dubbiezza.

Ecco dunque in tutti gli aspetti ma-
nifestissima la ragione, che milita a prò
di Monsig. Carafa, su la successione del-
l'ultimo Duca di Montenegro di lui ger-
mano.

mano. O debbe la sua rinunzia risguardarsi estinta, e tolta in tutto di mezzo, in conseguenza dell'abolizione della sua religiosa professione fra' Teatini, per la promozione alla Vescovil Dignità: o se vogliasi in piè, il tenore della medesima rinunzia, il suo periodo già compiuto nella persona del Postumo del Duca D. Alfonso, sostengono ugualmente a di lui prò la ragione su la contesa successione. Il sentimento costante della Chiesa, le massime del Gius Civile, e l'autorità delle passate giudicature del S. C. su di somiglianti controversie, cospirano concordi a far salvi i beni ad ogni Vescovo per l'innanzi Regolare, malgrado le rinunzie spiegate nel professare, semprechè non si rinvengano passati già nel godimento altrui. Perchè dunque contenderli a Monsignor Carafa?

*Quod Deus bene vertat.*

Napoli a' 2. Ottobre del 1770.

*Matteo de Angelis.*

# ALLEGAZIONE II.

*Per Monsignore*

D. GIUSEPPE CARAFA.

*Num. XXI.*

SIccome per le cose dette nella I. Scrittura in difesa di Monsig. Carafa, egli è manifestissimo, che i Vescovi, benchè per l' innanzi Claustrali, rimangano sì fattamente sciolti da' vincoli monastici colla promozione al Vescovato, che libero in essi rendasi in tutta la sua estensione l' originario diritto di Cittadini, e capaci in conseguenza sieno de' possessi, e de' dominj, e di conseguirli per successione, per compera, e per qualsisia altro titolo conosciuto nella civile società; Così ravvisar non si può su 'l medesimo diritto in somiglianti Vescovi la erronea idea, dalla quale è surta la distinzione, che piacque a taluni de' Canonisti, sforniti de' necessarj lumi, per avvisar nel giusto punto il sentimento del famoso Can. *Statutum*, di promuovere in conseguenza fra l' usufrutto, e la proprietà nell' acquisto ben anche de' beni per successione de' congiunti, insegnando, che la di loro proprietà si appartenga inalterabilmente alle Chiese Vescovili, alle quali sieno ordinati, e non già a' Vescovi stes-

si,

si, contenti rimaner' essi dovendo del semplice, e solo usufrutto, ed in un tal sentimento ravvisasi il *Barbosa*, e 'l *Cardinal Petra* nelle parole, che ne trascrissi *pag.* 53. *in fin. ad* 58.

Fu mio avviso nel recarle, l'addimostrare, che non meno su la bilancia del Canonico Diritto, nell'aspetto, che ce 'l presentano la Storia Ecclesiastica, il sentimento de' PP., e le determinazioni de' Concilj; come altresì fra' Canonisti del Foro, manifestissima sia la regola, di sciorsi ciascuno Regolare dal vincolo de' voti monastici colla sacra ordinazione in Vescovo, di risolversene in conseguenza le rinunzie spiegate nel professare; cosicchè ripigliando la sua natural energia in essi la originaria ragion di Cittadino, e 'l diritto del sangue, e dell'agnazione, capaci quindi naturalmente divengono di acquistar' i beni, de' quali si verificassero indi 'n poi le successioni. Nè mi recò alcuna malagevolezza, il ravvisar così nel *Barbosa*, che nel *Petra* ristretto il guadagno delle successioni nel solo usufrutto per tai Vescovi, sì perchè dalla precedente mia sposizione de' *Regolamenti della Chiesa*, e delle *Massime* del *Gius Civile*, con evidenza manifestavasi l'errore della mal pensata distinzione fra l'

usu-

usufrutto e la proprietà ne' beni da successione in persona de' Vescovi, e con ispecialità dal vedersi, che a caratteri cubitali stabilisceſi a di loro prò nel citato Canone *potestatem vindicandi hæreditatem SIBI*, onde chiaramente rilevasi ne' Vescovi il dominio de' beni, quantunque coll' obbligo di restituirli alla Chiesa: come finalmente perchè non apriva punto la medesima distinzione, nè aprir può agli Avversarj la strada da pescarne alcun guadagno per loro prò. Del Duca di Montenegro D. Muzio riguardar in ogni aspetto doveasi per legittimo erede il di lui fratello germano Monsig. D. Giuseppe, il quale, attesa la nuova salutevolissima Legge del Re de' 10. Settembre del caduto anno su l' incapacità de' Luoghi Pii, stato sarebbe nella libertà di disporre de' contesi beni a suo piacere, e nel sinistro lontanissimo avvenimento di morire intestato, succeder gli doverebbero i congiunti secondo l' ordine della legittima successione, e non più la sua Chiesa.

Ma per troncar' i passi ad ogni benchè leggierissimo equivoco dimostrerò quì di proposito, ch' erronea sia la pretesa distinzione secondo le Regole Canoniche, dalle quali si deriva, ed in fine fa ò chiaro, che nella fallace ipotesi di estimarsi

ben

ben fondata, militar' in oggi non possa per virtù della salutevole Legge del Re, per cui tutti i Luoghi Pii incapaci son divenuti di maggiori acquisti.

In quanto alle Massime Canoniche, egli è letteralmente manifesto non solamente su l'intero contesto di quel che, prima delle parole da me trascritte, scrivono il *Barbosa*, e 'l *Petra*, ma in tutti i DD. seguaci della medesima limitazione, che portati si siano a promoverla, e ad insegnarla su la erronea supposizione di essere ne' Vescovi uguale l'obbligazione per le loro Chiese su di qualsisiasi acquisto, senza distinguere beni da beni, e quindi natural cosa fu, che limitarono indistintamente il diritto de' Regolari già Vescovi su 'l semplice usufrutto, per la obbligazione, nella quale gli suppofero, anche in forza del Can. *statutum*, di doverli in morte tramandare alle loro Chiese. Ma il Can. *statutum* non parla così, nè su 'l di lui sentimento può a patto alcuno stabilirsi la mal pensata distinzione. Eccone le parole, che formano il fondamento della presente disamina: „ velut LEGITIMUS HAE-
„ RES paternam SIBI hæreditatem JU-
„ RE VINDICANDI potestatem habeat.
„ Post-

„ Postquam enim Episcopus ordinatur,
„ ad altare, ad quod sanctificatur, &
„ titulatur, secundum Sacros Canones,
„ quod acquirere poterit, restituat. „

Quindi alla *pag.* 40. brevemente, siccome in una cosa chiarissima conveniva, avvertii, che nelle recate parole non s' imponea già generalmente a' Vescovi per l' innanzi Regolari un' obbligazione del tutto nuova, e sconosciuta per gli altri Vescovi, di serbare alle loro Chiese indistintamente i nuovi di loro acquisti; ma se gl' impose sì bene, o più tosto si ricordò ad essi la generale obbligazione in ogni Vescovo, di disporre *secundum Sacros Canones*: vuol dire, che regolar' essi debbono le loro disposizioni su la norma de' Canonici stabilimenti della Chiesa; cioè, di risguardar nelle loro Chiese i legittimi, e necessarj Successori di ogni di loro acquisto, trattine i beni, che da' congiunti pervenuti gli fossero, de' quali permesso costantemente ad essi fu da' Sacri Canoni, e dal Gius Civile, di avvalersi, e 'l disporre con piena libertà. Vegansi quì di grazia i capitoli VII. e VIII. del *Wan-Espen p.* 2. *Jur. Canon. sect.* 4. *tit.* 1.. Ed a ben discernere, se i PP. del Concilio di Altheim risguardat' avessero nel passaggio de' Monaci al Vescovato

vato una qualche strana metamorfosi, per cui il vincolo monastico in altro special vincolo si trasformasse, e tutto proprio de' Vescovi per l'innanzi Regolari, onde in beneficio delle loro Chiese Vescovili per una qualche straordinaria ragione, radicar doveasi un dritto su' beni, da pervenirg i eziandio da' congiunti, definire il doveano, e dichiararlo, giacche nel lungo corso de' precedenti otto secoli del Cristianesimo non erasi punto manifestata una sì fatta soggezione de' Monaci già Vescovi, e tanto meno ravvisavasene alcun'ombra, o vestigio ne' moltissimi Concilj, o ne' libri de' PP., che i doveri de' Monaci distinsero nello stato della Vescovil Dignità. Anzi per contrario egli è evidente, che avendo i PP. di quel Concilio di proposito prescritto a' Monaci già Vescovi, di lasciare alle loro Chiese i nuovi acquisti *secundum Sacros Canones*; chiarissimo ne risulta il sentimento, che accennai di sopra, cioè di poter i Vescovi stessi disporre a lor piacere de' beni, che pervenuti gli sarebbero da' congiunti, serbando indistintamente alle loro Chiese ogni altro acquisto; giacchè tal si era, e tuttavia si è lo stabilimento di tutt'i Sacri Canoni della Chiesa. Così vedemmo, che S. Girolamo scriven-
do

do a Rustico Monaco, si ristrinse nell' avvertirlo, *agite quae cleri sunt, & inter ipsos sectare meliores*. E 'l Soto nelle parole trascrittene *pag.* 36. anche in sentimento di S. Tommaso, dimostrò: ,, Episcopis ex Religiosibus evocatis eadem ,, prorsus ratione, & modo adjudicatur ,, sua portio, sicuti & aliis, qui ex reliquo Clero eliguntur: ergo perinde ,, ejusdem portionis dominium habent ,, col di più, che siegue. Ed in fine dal nostro S. C. autorizzata fu la medesima sentenza nella risaputa causa di Monsig. Carafa Priore di Bari, giacchè in proprietà benanche decise in di lui prò la porzione de' beni materni.

In fatti per gli Sacri Canoni non meno, che per le leggi di *Giustiniano*, che accennai *cit. p.* 40., delle quali lungamente, e dottamente il *VVan Espen loc. cit.* ci fa la più accurat' analisi, ravvisansi indistintamente tutti i Vescovi in verso delle loro Chiese, in una obbligazione niente meno, che i Monaci in verso de' loro Monasterj. Non solamente il cumolo delle rendite Vescovili, o le compere, che essi facciano di stabili col di loro impiego; ma tutto ciò, che colla industria loro, e coll' opera procacciano, egli è costante lo stabilimento in tutti i secoli

della

Chiesa, che risguardar debbasi soggetta alla restituzione in beneficio delle Chiese Vescovili. Ma così gli antichi, e seguenti Concilj, che le leggi di *Giustiniano*, serbarono libero nel punto istesso a' Vescovi il diritto su' beni, che ad essi pervengano per successione de' parenti, e correspettivamente ne dichiararono la ragione della intestata successione a prò degli altri congiunti, la quale anche nei dominj, in cui prevalsero già i Spogli Pontificj, preservata costantemente fu dalle unghie de' Collettori Romani. Tanto egli è vero, che non può il menomo divario stabilirsi rispetto alle Chiese fra' Vescovi scelti da' Chiostri, o dal Clero secolare in riguardo della libertà de' loro acquisti.

Or se egli è così, chi può negarmi che nel punto, che da tutti generalmente i DD. dichiarans' i Vescovi per l' innanzi Regolari, disciolti da' vincoli Monastici, e capaci degli acquisti in forza della sagra Vescovil' ordinazione: se quindi alcuni han pensato, che anche per gli beni de' congiunti, risguardar si dovessero in qualità di usufruttuarj, e nel l'obbligazione di *restituirli* alle loro Chiese: non altrimenti portaronsi in un somiglievole sentimento, che per l' errore

di

risguardar' i beni diversi con una ugual regola ? Se i PP. del Concilio di Altheim intuonarono quel *restituat* a' Monaci già Vescovi, e non già indistintamente, ma *secundum Sacros Canones* : se in tutti i Sagri Canoni distinguonsi di proposito, e costantemente i beni da successione, dagli altri acquisti; come di grazia potremo noi confondergli, e ravvisargli sottoposti ad una medesima legge : se la Legge, e Canonica, e Civile, dispone apertamente il contrario ?

Ma toglie certamente di mezzo qualunque dubbiezza la salutevole Legge del Re sopravvenuta, benchè *lite pendente*, per cui non può la Chiesa di Mileto affacciar più diritto su gli acquisti di Monsignor Carafa.

La paterna Clemenza del nostro amorevolissimo Sovrano nel Dispaccio del detto dì 10. Settembre del caduto anno dispose, che „ tutte le istituzioni, donazioni, contratti „ di vendita, o altri atti fra' vivi, o di „ ultima volontà, di cui non siano purificate ancor le condizioni, e non ne „ stiano già i Luoghi Pii in possesso non „ contradetto, SI ABBIANO PER NON „ FATTI, e restino i beni A LIBERA „ DISPOSIZIONE DELL' ULTIMO

 „ POS-

„ POSSESSORE GRAVATO DI RE-
„ STITUIRE A' SUDDETTI LUO-
„ GHI PII. „

Sicchè su' beni soggetti a restituzione a pro de'Luoghi Pii egli è letteralmente dichiarato nella nuova Legge, che il diritto della proprietà si riconfondi, e si accresca a prò de' possessori gravati, o piuttosto libero in di loro beneficio rimanga il dominio de' beni, estinguendosi 'l peso della di loro restituzione a pro de' Luoghi Pii. Non si richiama già a pro di coloro il dominio, o la proprietà rispettivamente de beni, cui aspirar poteasi da chiunque fra' discendenti del disponente, o de' congiunti dell' antecessor erede gravato, o di altro rimoto possessore.

E qui, per togliere di mezzo tutti gli equivoci, conviene di avvertire, che la riferita nuova Legge non vieta punto i nuovi acquisti agli Ecclesiastici, ma gli vieta soltanto a' Luoghi Pii Ecclesiastici, cioè alle Mani-Morte. Quindi Monsignor Carafa in qualità di Vescovo, vietato punto non è, di far' ogni qualsivoglia acquisto al pari di qualunque Cittadino, siccome in Francia, nelle Fiandre, ed in ogni altro Dominio, in cui è in piè la medesima Legge dell' ammortizzazione, si è giudicato costantemente, e spe-

cificatamente pe' Vescovi una volta Monaci professi, e uniformemente si osserva, lungi da ogni benchè leggiera dilettazione, siccome può vedersi presso *Anneo Roberto lib.* 4. *Rer. Judic. cap.* 3. il *Mornacio* nella *l.* 33. *ff. de Peculio*, e nel *Florente*, e nel *Wan-Espen* nelle parole, che ne trascriverò a miglior luogo.

La Legge del Re per altra parte, lungi dal nuocere a' possessori, o eredi gravati di restituzione a prò de' Luoghi Pii, ne ha per contrario a caratteri majuscoli sostenuto il diritto su' beni, con dichiararli di libera ragione in di loro pro, anzichè di chiunque altro, che o per attacco di parentela co'disponenti, o con altro de' precedenti possessori affacciar ci potea alcuna ragione di succedervi. Provvedimento sapientissimo, ed uniforme a' più sodi dettami del Gius Civile, da' quali deriva, e quindi si dilata il Gius di accrescere, e rispettivamente di non decrescere, ancorchè ragionar vogliamo su' semplici usofruttuarj. Se veggasi scritto soltanto nell'usofrutto l'erede, o pure, se siavi altresì l'erede nella sola proprietà, e questi o manchi prima del testatore, o in tempo della di lui morte rinvengasi incapace, come avvenir può per sentenza in pena di delitto &c. egli è ben conto, che

 l'

l'erede nell'usofrutto, risguardandosi in qualità di erede *in re certa*, fa pienamente sua l'eredità. L'usofrutto, secondo ci avverte *Giulio Paolo* nella *l.* 4. *ff. de usufruct. & quemadm. in multis casibus pars domini est*. Così nella *l.* 76 *§. dominus in fin. ff. De Legat.* 2. leggiamo la massima: *quoniam fructus portionis instar obtinet*: e 'l dottissimo *Cujacio* nella *cit l.* 4. saggiamente riflette: *ususfructus totius rei emolumentum continet*, *& ideo pro parte rei habetur*. Ugualmente Francesco Ottomano: *fructus solo cohaerentes pars praedii censentur l. fructus* 44. *de Reivind. l. si servus* 61. *§. locavi ff. de furtis: lib.* 3. *obs. c.* 22. E con ispecialità, *quoties de praedio dando, aut dominio transferendo agitur*, siccome avvertì *Osualdo Illigero Donel. Encl. lib.* 10. *c.* 2. *lit.* C. Quindi l'*Ottomano loc. cit.* insegnò: *eamque ob causam inter duos, quorum unifundus, alteri ususfr. legatus sit; placuit, & concursum esse, & jus accrescendi*.

Per le quali stabilissime massime del Diritto concordemente da' DD. con sommo accorgimento nell' usofrutto stabiliscesi la virtù attraentesi la proprietà, specialmente nelle successioni; giacchè *Individua haereditatis acquisitio est*, siccome avvertì *Jacopo Gotofredo* nella *l.* 7. *de Reg.*

*Jur.*,

*Jur.*, e l'abbiamo ſtabilito nella *l. quoties C. de haered. inſtit.* E ammetter' altrimenti volendoſi gli eredi legittimi nella proprietà in compagnia dell' uſofruttuario da teſtamento, s'incorrerebbe nell' aſſurdo proſcritto dalle Leggi, di regolarſi la ſucceſſione in parte *ab inteſtato*, e in parte *ex teſtamento l. jus noſtrum 7. de Reg. Juris*. Veggaſi quì ſu la forza dell' uſofrutto il *Belloni de jure accreſc. c. 7. q. 16. num. 291.*, *& ſeqq.*, *& q. 9. num. 17.*, *& ſeqq.*, e 'l *Rocco reſp. 63. num. 15.*, *& ſeqq.* Ed intanto per maggior chiarezza non ci rincreſca di riflettere il ſentimento della Giuriſprudenza nelle ſeguenti parole del *Car. de Luca* ſu la *dec.* 554. del *de Franchis n. 4. & 5.*

„ Contingit diſceptari de uxore re„ licta haerede univerſali uſufructuaria in „ vita tantum, alio dato haerede univer„ ſali in uſufructu, & proprietate, an ſi „ haeres inſtitutus ſit incapax, ut quia „ ſit inſtituta perſona, quae nollet, vel „ non poſſet adire, in hoc caſu cenſea„ tur uxor haeres univerſalis tam in uſu„ fructu, quam in proprietate, & accre„ ſcet haereditas uxori. Et duae ſunt con„ troverſiae. Prima eſt quando uxor in„ ſtituitur haeres univerſalis uſufructua-

 „ ria

„ ria in vita, cùm dictione taxativa tantum, utrum in hoc casu censeatur prohibitum jus accrescendi, & videatur uxor gravata restituere haereditatem venientibus ab intestato, *& Imol. in l. haereditas ex die num. 11. ff. de haeredibus instituendis*, *& Angel. Aret. in §. haeres instit.* de haeredibus instituendis, volunt, quod uxor censeatur haeres universalis absque onere restituendi venientibus ab intestato, & hanc opinionem verissimam probat *Pacian. cons. 33. num.* 138., eamque probat *Castrens. in cons.* 241. *vol.* 2. *per text. in l. Lucius Titius §. in testamento ff. de leg.* 1. & comprobat *Rovitus cons.* 46. *l.* 1. *n.* 18., che merita vedersi.

„ Quidquid tamen sit de hac quaestione, prohibitio juris accrescendi cum facta fuisset favore haeredis instituti, & non venientium ab intestato, consequenter si deficiat haeres institutus, tota haereditas accrescet uxori in usufructu institutae *Pereg. art.* 11. *n.* 66. *in med. v. Dyni ibi.* Dyni opinio indubitanter procedit, cum testator instituisset in re certa aliquem, & prohibuisset, ne plus petere posset, haeredem autem universalem instituisset masculum vel primogenitum, qui repudiaret, aut ali-

„ aliter succedere non posset; nam quia
„ illius contemplatione ea prohibitio vi-
„ detur facta *l. peto ff. de legat.* 2. ces-
„ sante causa, prohibitio non operabitur,
„ quoniam res aliter nunc se habet, &
„ impeditur plus petere ab haerede scripto,
„ non videtur prohibitus ei non succede-
„ re *l. Paulo Callimaco §. Pomponius*
„ *ff. de leg.* 3. *Jas. cons* 8. *l.* 4. quam
„ traditionem intelligit in quocumque hae-
„ rede universali extraneo *Fulg. cons.* 70.,
„ & *viriliter Rovit. cit. cons. num.* 16.

Riflettono, egli è vero, le recate massime all'eredità da testamento, e'l presente caso per contrario raggirasi su di una successione intestata, ma non solamente così per la prima, che per la seconda milita con ugual vigore, e misura il Gius di accrescere; ma egli è di più ne' libri del Diritto chiarissimo, che fra tutti gli atti, da' quali nella Civile Società derivano gli acquisti, sieno donazioni, concessioni, o contratti, e finalmente se nascano da provvidenza di Legge, campeggia con ugual'energia il Gius di accrescere, semprechè alcuna immagine di congiungimento fra' chiamati, o i contemplati nel godimento de' beni considerarsi possa, e ravvisarsi. *L. re conjuncti* 83. *de Legat.* 3. *l. triplici de verb. signif.*

 *§.* 4.

*§*. 4. *Inftit. de donation. l. un.* C. *de com. ferv. manum l.* 2. *de auct.*, *&* *conf. Tut. l.* 56. *de V.* O. *l. fundus* 84. *de contr. emp. l.* 1. 17., *&* 18. *de ftipul. ferv. Bacov. in cit. §.* 4. *de donat. Alciat. in l.* 110. *de V.* O. *num.* 2. *De Luc. de Feud. difc.* 8. *num.* 16., e finalmente il *Belloni de jure accrefc. cap.* 6. *q.* 32., e da paffo in paffo nella citata laborioſiffima fua Opera.

Il merito della prefente difamina rifguarda le inteftate fucceffioni, fu le quali ci avvertono i dotti Commentatori del Gius Civile, che dapprima promoffo fu un fomigliante diritto, e quindi da' GCti fu la uniformità, e convenienza delle ragioni fi applicò alle fucceffioni teftamentarie. „ Et introductum quidem, fcrive *Jacopo Cujacio* nel titolo del Codice, quando „ non petent. part., primum eft jus ad„ crefcendi in haereditate non novo qui„ dem jure, fed antiquiffimo jure Civili, „ quod in ipfis initiis defcribendi juris „ Civilis, non minus fuit abfurdum, quam „ hodie, unius hominis unam haeredita„ tem fcindere . . . . . . . . abfurdum „ eft, quod nufquam convenit, & nuf„ quam conveniffe verofimilius eft : ac „ proinde antiquifsimum effe hoc jus : „ ut cohaeredis portio vacans cohaeredi

„ adcre-

„ adcrefcat, & ut eam, quam amplexus
„ eft, non pofsit habere, nifi & defi-
„ cientem partem ampleƈtatur. „ Nelle
quali ultime parole egli è da notarfi, che
non meno nelle fuccefsioni da teftamen-
to, che nelle legittime, indifpenfabile fia
il Gius di accrefcere, per ifcanfarfi l' af-
furdo „ unius hominis unam haereditatem
„ fcindere „ giacchè fecondo notò il Go-
tofredo „ haereditatis individua adquifitio
„ eft. „ Quindi avvertitamente il *Donello
lib. 7. comment. cap.* 12. del Gius di ac-
crefcere nell' una fuccefsione, e nell' al-
tra ragionando, infegnò l'uniformità del-
le regole, fu le quali cammina fra gli
eredi da teftamento, e per altra parte
fra i vegnenti ab inteftato: „ ut qui de uno
„ genere eorum dixerit, de omnibus di-
„ xerit „ lo che dottamente fpiegò an-
he il *Duareno de jure accrefcendi lib.* 1.
*c.* 1, & 14., & *lib.* 2. *c.* 10.

Quindi *Francefco Ottomano* nella 43.
delle fue Illuftri Queftioni dottamente
chiamò per fondamento del Gius di ac-
crefcere nelle inteftate fuccefsioni, la fa-
mofa legge delle XII. Tavole, nella qua-
le fi difpofe, che mancando ad alcuno i
figli, *agnatus proximus familiam habeto*,
fu la qual norma fi è quindi regolata la
intera legislazione Romana, e di tutte

 le

le Nazioni, chiamando alla successione i Laterali, non già tumultuariamente, ma da grado in grado; cosicchè passar non possano i beni a' rimoti congiunti, semprechè nel grado immediato esistano individui capaci della successione, de' quali se taluno non voglia, o non possa, per qualunque suo impedimento, adir la eredità, si acquista la medesima per intero da colui fra più prossimi, che ne chiede l'acquisto. Scrive impertanto l'Uomo dottissimo: *Conjunctio duplex est, una juris, altera testamenti*. Passa in seguito a noverar i diversi atti nella Civile Società, su' quali la Legge prescrive il Gius di accrescere, ed in fine soggiunge: „ Item
„ cum paterfamilias intestato moritur,
„ haereditas ipso jure primum ad suos hae-
„ redes, tum illis deficientibus ad agna-
„ tos paris, ejusdemve gradus aequabili-
„ ter pertineat: & si quis vel suorum
„ sua parte abstineret, vel agnatorum
„ suam partem repudiaret, Jurisconsulti
„ propter conjunctionem juris statuerunt
„ partem abstinentis, aut repudiantis re-
„ liquis capientibus adcrescere. *L. si ex*
„ *pluribus 9. de suis, & legit. ſ. ult.*
„ *inst. ad Orphit. l. si Titio 61. ſ. 1.*
„ *de leg. 2. quod eodem modo de bonorum*
„ *possessione traditur in l. 3. ſ. ult., &*
„ *ll.*

„ *ll. seqq. ff. de bon. possess.*, & *l.* 1. *C.* „ *quando non petent. part.* „ Veggasi di più il *Govenno de jure accrescendi num.* 22., e finalmente un pienissimo Catalogo di Dottori presso *Belloni de jure accresc. cap.* 6. *quaest.* 1. *n.* 3.

Per le quali cose egli è manifestissimo, che nel mentr'esiste il fratello germano del defunto, aspirar non possono i più rimoti di lui congiunti alla medesima succeffione: come altresì, se il prossimo congiunto esser non potea per l'innanzi erede, salvochè nel solo usofrutto; chiarissima cosa ella è, che per la sopravvenuta incapacità del successore nella proprietà, debba la medesima accrescersi in beneficio dell' erede nell usofrutto; giacchè altrimente sconvolgerebbesi l'ordine de la legittima successione, & *unius hominis una haereditas* si farebbe a brani colla più nera sconvenevolezza, e le più sode regole del diritto violandosi. Se dunque secondo l'erroneo contrario sentimento, appartener dovea la contesa successione a Monsig. Carafa, in qualità di semplice usofruttuario, con risguardarsi la proprietà de'beni a pro della sua Chiesa; ed egli è in oggi estinto un tal diritto della Chiesa istessa; come potrà negarsi, che in virtù del legal magnetismo

fra l' usofrutto, e la proprietà, rimaner' egli debba in qualità di libero Padrone de' beni medesimi, per iscansarsi i già detti assurdi?

E se questo non fosse il genuino sentimento della Legge del Re, ne risulterebbe evidentemente, non già la sola incapacità de' Luoghi Pii, ma ben' anche l' incapacità di ogni privato Ecclesiastico, lo che certamente non può, senza violar la chiarezza, e la rettitudine della Legge, assentarsi. Come altrimenti potrà imprendersi, che perchè alla Chiesa di Mileto pervenir in oggi non possono i beni della Casa di Montenegro; privar ugualmente se ne debba il di lei Prelato, malgrado di esser' egli l' unico Individuo di quella Casa, e la libertà, in cui saran quindi di succedergli *ab intestato* gli ulteriori di lui congiunti?

Ed acciò una verità chiara da se stessa, rendasi più luminosa, riflettiamo di grazia *quid juris* in oggi, se accaduta la morte del Duca D. Muzio conseguitane avesse in pace l' intestata eredità Monf. D. Giuseppe su la regola del *Barbosa*, del *Petra*, e de' seguaci del medesimo errore. Monsig. Carafa certamente da erede del Fratello col peso già di lasciarne i beni, seguita la sua morte, alla Chie-

sa

sa di Mileto, divenuto certamente in oggi ne sarebbe libero, e pieno Padrone, ed egli solo ricolto intero avrebbe indubitatamente il frutto per la sua libertà nel disporre, dalla sopravvenuta incapacità della sua Chiesa. Or come di grazia e per quai principj potrà variar su di lui la medesima ragione? Variar certamente non può sul riflesso, che il punto della successione sia tuttavia in contesa; imperciocchè due sono quì le risposte. La prima, e chi mai nel corso della contesa è soggiaciuto a novità, chi è divenuto incapace degli acquisti, il Vescovo, o pur la Chiesa? Se l'incapacità è sopravvenuta soltanto per la Chiesa; sarà questa priva della proprietà, la quale si riunirà per le cose dette a pro del Vescovo; ma non perderà certamente il Vescovo in conseguenza della incapacità della Chiesa l'usofrutto de' beni, per virtù del quale la proprietà piuttosto divenir debbe ugualmente sua; siccome già dimostrai.

E quì conviene di avvertire, che il canale legittimo degli acquisti, secondo il rovinoso sistema precedente, non era già la Chiesa, ma il Vescovo. Non già il Vescovo dalla Chiesa, la quale alcun dritto aver da se non potea su le sostanze delle famiglie, riconoscea l'usofrutto

de'

de' beni della sua Casa; ma la Chiesa dalla persona del Vescovo riconoscer dovea, e quindi ricever potea i beni, che 'l medesimo acquistava, siccome pe' Monasterj capaci in comune, il Religioso si era il mezzo, e la strada, per cui si faceano innanzi alle successioni, che al medesimo si devolvevano (vegganfi le dottrine recate nella I. Scrittura *pag.* 13. & *seqq.*) In fatti da' PP. del Concilio di Alcheim, non già per effetto di alcun diritto delle Chiese, ma a pro del solo Vescovo dichiarato fu il Gius di vindicare i beni de' congiunti, e certamente in forza de' diritti del sangue, e dell' agnazione, che siccome accennai qui da prima, e I dimostrai *cit. pag.* 13. & *seqq.* serbaronsi indelebilmente nella sua persona fra la medesima religiosa professione, e quindi nella Civile Società estimati in tutto sono, e con ragione i Vescovi già Regolari, al pari di ogni Cittadino. Tanto importa, l'essersi per un tal Vescovo definito l' acquisto de' retaggi de' congiunti, *tamquam LEGITIMUS HAERES* colla limitativa *SIBI*, e finalmente colla marca dominicale, che brilla nelle parole *JURE VINDICANDI*. Quindi egli è chiarissimo, che toltosi indi di mezzo il diritto della Chiesa, rimaner debba

il

il Vescovo, non solamente nel libero esercizio dell' originario diritto, che su' contesi beni gli danno il sangue, e l'agnazione, e gli han dichiarato i Sacri Canoni; ma gli competerà certamente nella estensione maggiore, cui dalla Legge del Re sollevati or sono tutti i possessori, gravati già di restituzione a pro de' Luoghi Pii.

La seconda risposta nasce da una seriosissima legal circostanza, che sendo la nuova Legge sopravvenuta dopo che da Monsig. Carafa erasi adita colla formal petizione la eredità del Fratello, per cui pienamente in di lui pro trovavasene già radicato l' acquisto, benchè vogliasi nel semplice usofrutto; chiaramente ne risulta, che lungi da ogni ragione de' rimori Laterali del Defunto, non potea che a pro di esso Monsig. D. Giuseppe accrescersi la proprietà de' contesi beni. Ben' egli è notissimo per legge, e per la pratica de' Preamboli, che la eredità si fà nostra da quel punto, in cui se ne fa l' adizione, e 'l dritto dell' erede invariabilmente si misura dal momento dell' adizione istessa. Egli è ugualmente certo per altra parte nel Diritto, che l' adizione, secondo avverte Ulpiano, *non esse facti, quam animi; nam hoc animo esse debet, ut velit esse haeres*,

*res*; quindi è, che su di qualunque segno, molto più su l'aperta dimanda si verifica pienamente l'acquisto effettivo della eredità *l. pro haerede gerere* 20. & *l. si ego* 26. & *leg. gerit* 88. *de adquir. haered.* E quindi è surta la notissima, e ben fondata distinzione fra l'adizione espressa, che risulta dalla formal petizione, e l'adizione presunta, che su le varie, benchè passeggiere dimostrazioni dell'animo stabiliscesi, e sovente anco in danno degli Eredi. *De Franch. decis.* 80. & *Add. Staib. resol.* 86.

Posta l'adizione dell'eredità, o sia l'espressa, o sia la presuntiva, alterar punto non se ne possono le ragioni, gli effetti, e le conseguenze in persona dell'erede, essendo già pienamente sua l'eredità in forza dell'adizione, che spiegata formalmente fu innanzi della nuova Legge, siccome dottamente dimostra il *Reggente Valenzuel. cons.* 138. *num.* 20. & *seqq.* Non può dunque il corso della presente contesa diminuir nè punto, nè poco la ragione, che militerebbe a pro di Monsignor Carafa su' beni del Fratello, nientemeno, che se lungi da qualunque controversia, ottenuti gli avesse in pace, siccome gli spettavano nell atto, in cui ne fece la dimanda. Quindi siccome in quel caso risguardar' il do-

dovrebbero in oggi gli Avversarj in qualità di libero dispositore di quei beni per la sopravvenuta incapacità della sua Chiesa; ugualmente riputar dovrassi, malgrado l' impropria contradizione, che gli mossero, e tuttavia sostengono, per impedirgliene l' acquisto: e siccome per ogni eredità, che trovisi già adita da qualunque siasi l' erede, così de' beni suddetti potrebbe liberamente Monsig. Carafa disporre, e trasmetterebbeli valevolmente a chi più gli fosse in grado, colle sue disposizioni, ben sapendosi, che la sola eredità *non adita*, *non transmittitur*.

Ed egli sarebbe certamente il più ridevole pensamento, se quì si additasse la marca di *possessore* nel gravato di restituir' i beni a' Luoghi Pii, di cui ragionevolmente si fa uso nel lodato Regal Dispaccio, per inferirne, che rinvenuto non essendosi Monsig. Carafa nel material godimento de' beni ereditarj del Fratello in tempo della pubblicazione della Legge; non possa in conseguenza profittare del di lei vantaggio. Imperciocchè se così camminasse la bisogna, mi si dica di grazia, chi sarebbe mai fra' moltissimi congiunti del defunto Duca D. Muzio, che potrebbe, a dritto pensare, ritrarne il profitto? Non vi è certamente

fra

fra loro, chi vantar poſſa in ſuo pro una ſomigliante prerogativa del material poſſeſſo, e tantomeno un qualche maggiore, o ugual diritto per conſeguirlo. Fra tai circoſtanze, ſemprechè l'incapacità de' Luoghi Pii dilatar non ſi voglia ſu' Veſcovi, e ſu di tutti i Cherici Beneficiarj, pe' quali indiſtintamente milita un ugual dovere, di reſtituir' in fine i loro acquiſti alle Chieſe, ma non già i beni de' congiunti, come può vederſi preſſo il *Van-Eſpen loc. cit.* egli è certiſſimo, che i beni della Caſa di Montenegro, o in pieno godimento, ſecondo li ſtabilimenti de' Canoni, e del Gius Civile, e le deciſioni del noſtro S. C. riſguardar debbonſi preſſo di Monſig. Caraſa in ſeguela dell' adizione, che ſull' iſtante e' fece della redità del Fratello, o in quanto all' uſofrutto ſecondo la contraria ſentenza: e per conſeguente egli vien drittamente nella nuova Legge compreſo: o finalmente ſaran quei beni di certa ſpettanza in di lui beneficio, ſiaſi in pieno dominio, ſiaſi nell' uſofrutto.

E s' egli è così, ſono aſſai chiare, e trite le regole della Giuriſprudenza, che ſu di Monſig. Caraſa ci additano, in mezzo al fervor della lite, la marca di *poſſeſſore* gravato in eſcluſione degli altri

Pre-

Pretensori, specialmente in sentimento della Legge del Re, e all' uopo di conseguirne gli effetti.

„ *L. Bonorum* 49. *de V. S.* Aeque in bo-
„ nis adnumerabitur, etiam si quid est in a-
„ ctionibus, petitionibus, persecutionibus,
„ nam haec omnia in bonis esse videntur.

„ *L.* 143. *de V. S.* Id apud se quis ( no-
„ ) tisi habere videtur, de quo habet actio-
„ nem; habetur enim, quod peti potest.

„ *L.* 14. *de R. I.* Is qui actionem
„ habet ad rem recuperandam, ipsam rem
„ habere videtur.

Quindi *Gio. a Sandè* nella *l.* 13. *de Reg. Jur.* stabilisce la seguente regola
„ Prior est: Qui rem habet, rem ipsam cae-
„ pisse videtur *l.* 15. *de R. I. l.* 32.
„ *de adq. rer. dom.* Ita legatum habere di-
„ citur qui, vel actionem ex testamento,
„ aut in rem nactus est pro eo consequen-
„ do *l. cum pater* 57. *§.* 3. *de Legat.* 2.
„ *licet ignorans l. magis* 5. *§. fundum* 8.
„ *de reb. &c. l. si partem* 19. *§.* 1. *ff.*
„ *quemad. servit amit.*

„ Quod de actione dicitur, ad in-
„ terdictum recuperandae possessionis por-
„ rigitur; nam is quoque, qui recupe-
„ randae possessionis per interdictum un-
„ de vi potestatem habet, censetur ipsam
„ rem habere *l. si quis vi* 17. *de acquir. possess.*

Ri-

Riflettono quì dottamente così il lodato *à Sandè loc. cit.*, che 'l *Gotofredo* su la *cit. l.* 14. *de reg. jur.* nelle recate Leggi la frase *rem habere videtur*; e saggiamente ci avvertono; *Verbum videtur eo quidem spectat, ut indicetur, fictione, aestimatione juris id ita effici, ut res, & actio in rem pari jure censeantur*. Savissima, e legalissima riflessione: imperciocchè, secondo riflette il Cujacio nella *l.* 178. *de V. S. Jura non minus quam corporum accessionem, seu decessionem patiuntur*: E per altra parte chi non avvisa, che contro a' più sodi dettami del Gius di natura si permetterebbe ad un temerario litigante, di trarre il vantaggio della impropria contradizione, che promosse, e sostenne contro ad un legittimo pretensore?

E s' egli è così, ecco già su' segni dell' evidenza l' assunto di Monsig. Carafa, anche in mezzo al fervor della contesa. Se nel caso di aver conseguito in pace il godimento de' beni della sua Casa in di lui pro estinto si sarebbe il diritto della sua Chiesa: ugualmente in oggi *fictione juris: aestimatione juris* estinto soltanto in di lui pro giudicar il dobbiamo; giacchè se a tempo della pubblicazione della legge conseguito egli non avea l' effettivo, e real godimento de' beni

ni stessi, colpa fu della impropria contesa, che se gli mosse, ed in conseguenza *pari jure* per opera, e ministero della legge or debbe la detta sua ragione giudicarsi.

Per altra parte colla più matura savíezza nel Regal Dispaccio spiegati furono i gravati di restituzione a pro de' Luoghi Pii, colla marca di possessori, anzichè di eredi; giacchè così comprendonsi ugualmente i gravati con titolo universale non meno, che con lascito particolare, i gravati con testamento, o per contratto, e per ogni altro titolo soggetto al Gius di accrescere. Ed in fine, qual'altra espressione più sensata, più nota nel Foro potea escogitarsi, e la più confacente a serbar la tranquillità nelle famiglie? A qual' altro scompiglio esposte altrimenti non l' avrebbero l'avarizia, e 'l natural prurito di sottilizzare a torto, o a dritto su le leggi, che regna ne' Tribunali, per riportar il diritto della proprietà in favor de' più prossimi a' Disponenti più tosto, o de' primi eredi, anzichè degli ultimi gravati, cadendo il diritto delle Mani-morte? Tanto maggiormente, che stato essendo lo zelantissimo disegno del Re di *togliere l' abuso delle opinioni su l' insussistenza delle Leggi del Regno contro gli acquisti delle Mani-morte*; risguardar

le

le paterne ſue ſovrane diſpoſizioni, come dichiarative di un punto di Diritto controverſo, poteano ugualmente il paſſato, che 'l futuro.

Finalmente, ſe nel preſente caſo finger vogliaſi, che negar debbaſi aſſolutamente a Monſig. Carafa la marca di poſſeſſore gravato, a chi mai per avventura l'adatteremo? Certamente a colui, che per legge di ſangue, e di ſucceſſione egli era ſenza fallo a tempo dell'avvenimento della ſucceſſione, nella ragione di eſſere nel conteſo poſſeſſo gravato di reſtituzione per la Chieſa, e nel quale rinvenuto da più anni ſi ſarebbe, e molto più in tempo della nuova Legge, ſe incontrata non aveſſe la oppoſizione cotanto malfondata de' ſuoi rimoti congiunti; di cui profittar in oggi certamente non debbono, nè poſſono, ſalvo l'onore; giacchè altrimenti ſi verificherebbe il più nero frutto della notoria irragionevolezza, ſu di cui ſi oppoſero in prima, e conteſero a Monſig. la ſucceſſione del Fratello, benchè vogliaſi nel ſemplice uſofrutto.

Or finalmente mi conviene di abbattere il fantaſma dell'uſofrutto, nel quale, fra 'l penſar'a catafaſcio di alcuni fra' DD. del Foro, riſtretta ravviſaſi la

la ragione de' Vescovi per l'innanzi regolari su' beni pervenutigli da' congiunti, su di cui nella linea di una semplice fallace ipotesi finora ragionai, Il Concilio di Althem, siccome dapprima notai decide a pro della persona di somiglianti Vescovi a maiuscoli caratteri il Gius di vindicar' i beni per loro pro: *potestatem SIBI Jure vindicandi haereditatem &c.*, Or chi mai, per poco versato nella conoscenza delle prime nozioni della Giurisprudenza, potrà non avvisar in conseguenza ne' Vescovi il dominio, e la proprietà de' beni de' loro congiunti? Egli è vero, che quindi s'impone, secondo l' error de' recati DD. a' Vescovi l'obbligazione, di *restituir* alle Chiese eziandio que beni; ma chi non sa, che l'erede, o chiunque altro, che gravato sia di restituzione della redità, o di particolari beni a pro di chicchessia; della redità, e beni stessi abbia infrattanto il dominio pienamente, e la proprietà, e disponga intanto egli in qualità di Padrone, non solamente de' frutti, ma de' beni istessi, fin permutandoli, e vendendoli per giuste cagioni; cosicchè il peso della restituzione a pro degli ulteriori chiamati, punto non toglie, nè impedisce all'erede l'esercizio degli atti, e prerogative del

domi-

dominio, bastando, che non gli mandi a male, siccome dimostra coll'autorità di più testi apertissimi il *Gomes. de substit. Fideicom. num. 1. ver. Pulchrum. Accurs. in l. 1. ver. fructus ad Trebell. Socin. & Alex. ib. & Jason. num. 20. & seq. Vasquez de success. lib. 2. c. 11. n. 16. cum seqq. Grass. in §. Fideicommissum qu. 42. Pichard. in §. restituta. Instit. de Fideicom. haered. num. 34. & seq. Fusar. quaest. 604. Larrea dec. 6. n. 4. & passim.*. Se dunque il Vescovo *SIBI tanquam LEGITIMUS HAERES* il dominio acquista de' beni de' congiunti, malgrado l'obbligazione di restituirli in fine alla sua Chiesa; mi si dica di grazia chi altro mai sostener possa il nome, e 'l dritto di *gravato* di restituzione per la Chiesa: e a pro di chi altro potrà quindi in vigor della nuova Legge estinguersi la ragione della Chiesa istessa, se a pro di colui piuttosto, che in qualità di legittimo erede del defunto ne ha già in forza dell'adizione della eredità, il dominio, o alla peggio il Gius di vindicarla: o pure inviteremo al di lei godimento coloro, che non sono punto nel grado, e nel diritto di chiederla?

Ma a che far più dispute in una materia, la quale non è nuova, nè singo-

lare

lare in Europa. Nella Francia, e nelle Fiandre, in cui è in piè la medesima Legge dell'ammortizzazione, non è fin oggi caduto ad alcuno in mente, di negar a' Vescovi, benchè per l'innanzi Regolari, il pieno, e libero acquisto dei beni specialmente per successione dei congiunti. Tanto egli è vero, che secondo le più sode, e ben conte massime della Giurisprudenza, scindersi non può un retaggio fra' congiunti di diversa ragione, e che benissimo all' usofruttuario per le antiche Leggi si attribuisce quindi la proprietà dei beni, che per l'innanzi appartenevasi alle Mani-morte, e in seguito a lor piacere ne dispongono con testamento, o per atti fra vivi, e nel caso di morir *ab intestato*, ammettonsi alla di loro successione i congiunti più prossimi, e non già la Chiesa.

Sentiamo in prima *Francesco Florente* nel *cit. Can. Statutum in fin.*.

„ Moribus vero nostris indistincte
„ Episcopis & Clericis, etiam si ut in
„ specie nostri Can. Monachus factus sit
„ Episcopus, liberum erit in quoslibet
„ vel donationibus inter vivos, vel ulti-
„ mis voluntatibus relinquere; & si de-
„ cesserint ab intestato, non Ecclesia,
„ sed eorum proximi, & legitimi haere-
„ des ad successionem admittere.

*Van-Espen part.* 2. *sect.* 4. *sup. d. n.* 28.

„ Regulares tamen assumpti ad Episcopatum, quasi a regula monastica soluti, non secus ac Episcopi e Clero Saeculari assunti, de proventibus Ecclesiasticis tam inter vivos quam per ultimam voluntatem disponunt, imo si intestati decedant, ipsos proximos consanguineos habent haeredes, ex generali consuetudine illius Regni, de qua latius cap. seq.

Similmente nel *cap. seq. n.* 20.

„ Idque etiam quoad Episcopos, qui ante Episcopatum vitam regularem, vel monasticam erant professi: his enim intestatis morientibus, ex Generali Galliae Consuetudine in universa bona succedunt proximi de sanguine, ut passim testantur Pragmatici; & non semel judicatum fuisse refert Mornacius ad leg. 33. ff. de Peculio.

Veggasi di più il *Roberto*, e 'l *Mornacio loc. cit.*

*Caetera suppleant &c.*

*Matteo de Angelis*

# ALLEGAZIONE III.

*Per Monsignore*

D. GIUSEPPE CARAFA

SI CONFUTA

***La Dissertazione dell'indissolubile vincolo del Monachismo incontro a qualunque Dignità Ecclesiastica, ancorchè Vescovile, o Papale.***

***Num. XXI.***

NEL pormi alle mani il Volume, che dopo l'attenzione di più mesi, alla pur fine si è pubblicato in difesa del Signor Duca di Trajetto, e dei Signori Carmignani, per la controversia, in cui sono innanzi a tre Savissimi Giureconsulti, in qualità di Arbitri, con Monsig. D. Giuseppe Carafa Vescovo di Mileto, su la successione dell' ultimo defunto Duca di Montenegro di lui germano Fratello: non saprei dirmi su due piedi, se qual si fosse in me maggiore il sorprendimento, che nell'atto di leggerlo mi destarono, or' il borioso titolo, con cui si è quel Volume fregiato, e quindi con ugual regola nel corso dell' Opera, in qualità di *Proteismi* e di *ardir petulante &c.* vilipendersi la più dritt' applicazione delle massime della Legge: or' in un fascio incontrando meschinamente confuse della Disciplina della Chiesa i più sonori regolamenti, scambiarsi gli originarj, a legittimi titoli dell' Ecclesiastico Ministero, confondersene il carattere, e la

 Di-

Dignità su le tracce dei Protestanti: o finalmente il gran cimento, nel quale portasi la sperimentata moderazione di un Prelato, per dottrina e per apostolico zelo, pregj tutti suoi, rispettabilissimo, in ravvisando posta, come in bilancia, la morale, e la probità sua, fra un sedizioso intreccio dei doveri di coscienza su di una farisaica rigidezza colla ragion giuridica e contenziosa, sol perchè egli chiegga l' avanzo dei beni dell' estinta sua Casa, i beni già rimasti dal Padre suo, anzichè abbandonarli alle indoverose mire dei Competitori, che altro riguardo d' interesse vantar non possono su la Redità del defunto, che di additarsi dal primo oltre a cento anni un medesimo antenato, dal quale le rispettive loro Case diramaronsi: e da' secondi, l' essere stata una loro congiunta, la Madre del defunto, nel mentre tuttavia è in vita anch' egli Monsig. Carafa, figlio ugualmente della Madre istessa. Così Glauco presso Platone imprese con magnifico apparato a lodar l' Ingiustizia, e vi fu chi già si compiacque, di tessere i più studiati panegirici della febbre quartana.

Forsechè il savio Prelato va framischiandosi nelle case altrui, o rintracciando egli i rimoti, o i vicini vincoli dei

suoi

fuoi maggiori, dilata le fue mire fu le altrui foftanze, fu l'appoggio della Vefcovil dignità? Qual rimorfo più vivo e più lodevole in un animo nobile, che 'l vederfi fra le immagini degli Avi? Qual fentimento più giufto, e più attivo additar mai fi può in ogni uomo, che 'l raccogliere le reliquie dei fuoi, anzichè lafciarle al primo occupante, a difpetto de' rimorfi del fangue?

Fu già per buona parte de' beni liberi, che fon' ora in contefa, nel medefimo diritto Monfignor Carafa, allorchè mancò il Poftumo del Duca D. Alfonfo fuo maggior Fratello. Ma finchè fu in piè la fua famiglia, non pensò egli punto a que' beni. Ma fe ora la fua Cafa è del tutto fatalmente eftinta; non facea d'uopo di meno, per negargliene i beni, e rendere in lui eftinta la ragione del fangue, e dell' agnazione, che ponendofi in campo un affunto ftabilito fu di principj, che non farebbero venuti in mente neppur ad un di que' Valentuomini, che nel Mondo ancor novello vide il noftro Giambatifta Vico.

Il titolo della voluminofa Opera è quefto: *Del Vincolo indiffolubile del Monachifmo incontro a qualunque dignità Ecclefia-*

*elesiastica*, *ancorchè Vescovile*, *o Papale*, *Dissertazione*.

Ma sentiamo pure.

*Quid tanto feret hic promissor hiatu*.

L'oggetto della controversia si è, come dissi, la intestata successione dell' ultimo Duca di Montenegro, su la quale in difesa di Monsig. Carafa in due Allegazioni dimostrai la capacità, in cui sono delle successioni de' congiunti i Regolari sollevati alla Vescovil Dignità, e molto più in seguito della fresca salutevolissima Legge dell' Ammortizzazione, per cui si è chiusa stabilmente la strada a Luoghi Pii per gli ulteriori acquisti. Ella fu una tal capacità a pro de' Regolari già Vescovi diffinita in un solenne Concilio tenutosi nel 916. o pur 917. in Altheim nella Germania, dal quale trasse Graziano nel suo Decreto il famoso *Can. Statutum Caus.* 18. *q.* 1., che in conseguenza è oggi una parte del Dritto Canonico.

Tanto bastato sarebbe per chiudere la bocca a' Competitori cotanto rimoti, e indifferenti al Defunto, e molto più a pro di un fratello germano di lui. Ma comecchè non vi è cosa sì certa nel Foro su la quale spargere' ombra non possasi

dall'

dall' ambizione, e dall' interesse; pensai perciò di chiarir l'indole della monastica Povertà, ed Obbedienza, onde il Vincolo del Monachismo si compone, dalla quale manifestavasi, che sì l'una, che l'altra sien vincoli relativi alla sussistenza della vita regolare, e comune. Quindi mi appellai a due famose lettere di S. Girolamo, una a Rustico Monaco, e l'altra ad Eliodoro, nelle quali vedesi di proposito stabilita la diversa ragione della semplice collazione de' Sacri Ordini, e del Presbiterato su i Monaci, e per altra parte della di loro promozione alla dignità Vescovile, dovendo nella prima circostanza, rendutasi col tempo universale fra tutt' i Monaci, risguardar tuttavia legati dal vincolo della Monastica Professione, ma non così nella seconda; giacchè essendo un punto della Cattolica Dottrina, la distinzione, specialmente in ragion di Ordine, e di Sagramento, fra 'l semplice Presbiterato, e la Vescovil Dignità, lo che provai pienamente: siccome l'indole del Presbiterato benissimo si adatta a' doveri Monastici, non così la dignità Vescovile, la di cui naturalezza incompatibile essenzialmente si rende colla pratica dei voti Monastici, e principalmente col voto dell' Obbedienza; passai

 quin-

quindi a dimostrare che scrutinandosi il genuino sentimento del *Can. Statutum*, risguardar si dovessero nel pieno dritto i Monaci già Vescovi, di vindicar' i beni, e le successioni dei loro congiunti, e di disporne in conseguenza a di loro arbitrio, rimaner in fine dovendo alle loro Chiese tutti gli altri beni, che o mercè la di loro parsimonia, o per altro qualsivoglia fortunato accidente acquistassero. Dallo scioglimento del vincolo Monastico, derivai col più sodo fondamento la risoluzione della rinunzia, che spiegò Monsig., nel professare fra' Teatini, così per essere mancato il di lei oggetto, cioè lo stato religioso, a riguardo del quale ella nacque, come perchè atteso il di lei tenore, risguardar non poteasi in qualità reale, ed estintiva, che per una politica interpretazione incontro alla Casa religiosa, in cui spiegò già Monsignore la professione; ma tolta la medesima di mezzo, e cessato il vantaggio del luogo Pio, giudicar doveasi secondo il di lei senso letterale, il quale rendeala personalissima e semplicemente traslativa a pro del Padre e de' suoi eredi e successori anco estranei. Quindi feci manifesto, che se risoluta dir tuttavia non voleasi la rinunzia, estintasi la Casa di Montenegro, estin-

estinta ugualmente stimar doveasi da se la rinunzia istessa, non potendosi altrimenti regolare, che su de' notissimi oggetti insiti nelle rinunzie, i quali veggonsi già interamente mancati: e finalmente provai, che in qualunque ipotesi, fra le vicende della Casa di Montenegro, il periodo della rinunzia ravvisar doveasi già spirato, ed estinto. A quest' uopo recai il sentimento dei più dotti, ed eruditi Canonisti, più dichiarazioni della Sacra Congregazione del Concilio, ed in fine una solenne decisione del S. C. seguita a' dì nostri a pro di Monsig. Carafa di Chiusano Priore di Bari, mal grado l' opposizione della Casa di Andria, essendo stato anch' egli il Priore, un Teatino Professo.

Riflettendo quindi all' equivoco, nel quale incorsi sono molti DD. di risguardar i Vescovi usciti dai Chiostri, chi in qualità di semplici usofruttuarj de' beni, e di quei pur anche, che pervenuti loro sieno dai congiunti, e chi in qualità di possessori, coll' obbligo di restituirgli in fine alle loro Chiese: passai nella II. Scrittura a rendere manifesto, che seguendo, per ipotesi somiglianti erronee opinioni, la ragione di Monsignore rimanea ugualmente in salvo; giacchè per la

ſopravvenuta nuova Legge nel corſo della preſente controverſia, eſtinto eſſendo il dritto della Chieſa di Mileto ſu gli acquiſti del di lei Prelato: egli, o in qualità di erede gravato, o di ſemplice uſofruttuario, era ſenza fallo, in ogni aſpetto, drittamente nella ragione di far ſuoi pienamente i beni ereditarj del Fratello per effetto del Gius di accreſcere, ſpecialmente nelle inteſtate ſucceſſioni, a miſura del magnetiſmo legale fra l' uſofrutto, e la proprietà; tantopiù, che in conſeguenza dell' adizione, che ſpiegò dal primo iſtante Monſig. dell' eredità del Fratello, riſguardar' egli dovevaſi colla marca di poſſeſſore gravato, ed in ogni caſo di erede legittimo di lui nell' uſofrutto, e perciò ſuo ſoltanto eſſer poteva, a dritto eſtimare, il beneficio della nuova legge, qualunque ſi foſſe il ſentimento, che ſeguir ſi voleſſe nel miſurare il ſuo diritto ſu la conteſa ſucceſſione.

Or con quai mezzi, e ſu di quali principj ſi fa incontro ad aſſunti sì chiari del Veſcovo di Mileto la voluminoſa *Diſſertazione?*

Nel Cap. I. ſi toglie all' Obbedienza il pregio di eſſere il fondamento del-

le Monastiche Comunità, e si stabilisce su la Povertà; ma nel di lui cammino, lungi dal recarsi, o detto autorevole, o motivo di ragione, per rendere un principio cotanto erroneo, o plausibile, o ben fondato; si portano in mezzo il merito, e 'l dovere della Povertà fra i Regolari, puerilmente scambiandosi i Romiti, i Solitarj, e gli Asceti de' primi tempi della Chiesa, co' Monaci ridotti già in formali Comunità.

Nel *Capo II.* si promette *l'Origine de' voti solenni*, ma non si addita. Si promuove la *Consonanza* dei voti Monastici non solamente collo stato Chericale, ma con *ogni Ecclesiastica Dignità*, e quindi si passa a rispondere alle accennate due lettere di S. Girolamo. Or qui è l'inciampo, e trascorre la voluminosa *Dissertazione* nelle pozzanghere de' Presbiterani.

La *Consonanza* del Monachismo col semplice Chericato non richiedea punto, come si fa nella *Dissertazione*, il misero consumo di lunghe pagine; giacchè nella mia I. Scrittura dalla pag. 13. a 27. vedesi stabilito il medesimo assunto, e rischiarato su le più illustri memorie delle due Potestà, che brillano fra la copiosa rapsodia dell' Avversario. Bastava notarsi

tarsi, che si camminava di accordo. Il punto importante, da cui deriva la diversità di ragione, egli consiste nel passaggio alla Vescovil Dignità, e moltopiù alla Papale. L' Obbedienza Monastica, ella è una subordinazione della nostra volontà a' Superiori della Comunità. S. Tommaso la trasformò arbitrariamente nella subordinazione al Papa, e niente di sodo si reca nel *cap.* 2. §. 3. per sostenerne le peripatetiche frottole, alle quali ricorse per colpa dei tempi quel grand' Uomo; ma se nel Papa si voglia in piè tuttavia l' antico dovere dell' Obbedienza si riuscirà certamente una sorprendente scoverta, il conoscere nell' Ecclesiastica Gerarchia un Sopra-Vicario più intimo di Cristo. Sentiamo dunque la peregrina, sorprendente scoverta. *Parturient montes nascetur ridiculus mus*. Ci si presenta ad un tratto il più artifizioso laconismo fra la più nera confusione de' termini fondamentali della dottrina Cattolica, e si piantano in fine in aria magisteriale, e con stile da oracolo, le regole Presbiterane, ponendosi a paro il Presbiterato col Vescovato.

Colla medesima sincerità di cuore nel §. I. si malmena l' autorità di S. Girolamo nelle citate lettere ad Eliodoro, e

Rusti-

Rustico, recandosi sfrontatamente in mezzo, e a caratteri maiuscoli, l' infame censura, con cui il Courayer, niente meno, che 'l Dalleo, Gio. Clerico, Barbeirac, e tutta la turba de' Novatori, si sforzarono, di schermirsi dal peso dell' autorità del più dotto fra gli antichi Padri della Chiesa.

Quindi nel §. 2. si passa al riferito *Can. Statutum*. E che veggiamo? Si niega il Concilio di Altheim, si vuol per falso quel Canone: ed in ogni caso se ne malmena il sentimento, smaltendolo per contrario *alla purità della disciplina ed alla Regalìa dei Principi*. A suo luogo vedremo, se uscita in fine sia specialmente su questo capo la voluminosa Dissertazione dal novello mondo di Gio. Batista Vico.

Lusingandosi egl' intanto di aver già dimostrata la *indissolubilità del vincolo Monastico*, s' inoltra nella ragione delle Rinunzie. Non gli dà punto al naso, il ravvisarsi semplicemente *traslativa* la rinunzia di Monsig. Carafa. Rinnova l' antica cantilena della generale realità delle rinunzie de' Regolari, ancorchè tali letteralmente non sieno, ed una interpetrazione prudente promossa da' DD. in odio de' Luoghi Pii a pro delle famiglie

dei

dei rinunzianti, egli vuole, che operi come un Canone assoluto, e da se nel Diritto, incontro al rinunziante istesso, e in vantaggio di chiunque si faccia innanzi, per averne i beni, facendosi per ogni dove un perpetuo scudo della *indissolubilità del Vincolo Monastico*.

Passiamo dunque al nuovo disame.

## C A P. I.

*Si dimostra, che il Vincolo Monastico si estingua colla promozione de' Regolari al Vescovato.*

PER giungere con più nettezza, e brevità al proposto disegno, camminerò su le seguenti proposizioni relativamente al piano della contraria *Dissertazione*.

### §. I.

*Il fondamento delle Comunità Monastiche consiste solamente nel voto dell'Obbedienza.*

Risguardando Martino Lutero negli Ordini Regolari tante poderose armate della Chiesa Romana; entrò nell'impegno di dileguarle, e da uomo ast o,

così

così ne' libri *de Votis Monasticis*, che nell' opera *de Libertate Christiana*, siccome nella I. Scrittura notai col Soto *pag.* 6. si scagliò con maggior ferocia contro al voto dell' Obbedienza, lusingatosi, e non in vano, che se riuscito gli fosse di bandirla dal cuore de' Regolari i sbandate da loro stesse si sarebbero ad un tratto tutte le loro Comunità. Tanto egli è vero, che nell' Obbedienza ravvisar dobbiamo la pietr' angolare del Monachismo. Ed a ben discernere, come può una società sussistere, se vivo non sia nel cuor d' ogni individuo, che la compone, il più cieco rispetto inverso del capo, che la dirige, e non si riguardi in lui un diritto più, o meno esteso, di esigere da ciascuno un' esatta osservanza di quanto sia per comandare? *Heinec. de jure nat. lib.* 1. *§.* 87. Su di questo principio reggono le famiglie, le Città, i Regni: in somma tutto l' ordine della società civile, *Heinec. lib.* 2. *§.* 53. & 56. & 91. & 111. & 115.

„ Caeterum quemadmodum omnium „ societatum una voluntas, unusque in„ tellectus concipi debet (§. XX.) ita „ idem dicendum est de Civitate, vel Re„ publica ita constituta. Quum vero plu„ res socii eumdem finem, eademque me-

„ dia

„ dia intelligere, & velle non aliter pos-
„ sint, quam si uni, pluribusve id nego-
„ tii detur, ut de fine, mediisque ad fi-
„ nem adsequendum necessariis dispiciant
„ ( §. XVIII. 55. ) consequens est, ut
„ idem fieri oporteat in Civitate. Deni-
„ que quum aliis id negotium dare idem
„ sit, ac voluntatem suam alterius, vel
„ aliorum voluntati submittere: per se
„ patet, Cives Reipublicae omnes volun-
„ tates suas uni, pluribusve submittere
„ debere, adeoque eum, eosve imperare,
„ cui, quibusve cives voluntates suas sub-
„ miserunt. „

Ci si recano innanzi dall' Avversario con lunghissimo apparato i Solitarj, e Romiti de' primi secoli del Cristianesimo; mostrandoci a dito per fondamento del viver loro la Povertà, e non già l' Obbedienza. E questo si è il primo saggio della infelice sua Carica. Pe' Solitarj, e Romiti, ben si comprende, che vivendo ciascuno da se, altro principio fondamentale del viver loro penitente esser non vi potea, se non se le astinenze, i cilicj, i digiuni, col totale allontanamento dalle cose del Mondo, fra le quali principalmente il possedimento de' beni. Riflettendo su di essi il Boemero. *Obedientiae jugum deeret, postquam quisque sua lege vivebat*,

r, *lib.* 3. *Decretal. tit.* 31. *§.* 14. *in*
. Ma tosto che nel IV. secolo pensò
Pacomio di promuovere fra' solitarj
a società Religiosa ; non si può conce-
e altro fondamento del novello istitu-
, che una cieca Obbedienza ad un ca-
, che diriger doveali, e governare nel
nmino della perfezione, che facea l'
getto de' Chiostri. Conferì ad accende-
quei primi solitarj Monaci, e piegarli
gran sagrificio della libertà, l'esempio
l nostro Divin Redentore, in cui seb-
ne i sacri libri fra le virtù ammirabili
lla sua santissima vita, contino la co-
nte povertà, e virginal candore ; pur
ndimeno della sua cieca rassegnazione,
Obbedienza si fa, e con ragione il
alto maggiore, e la più seria dimostra-
ne dall'Apostolo S. Paolo a'Filippensi,
:ando con enfasi la più significante di
, *Humiliavit seipsum factus obediens*
*ue ad mortem, mortem autem crucis,*
*oter quod Deus exaltavit illum, & do-*
*vit illi nomen, quod est super omne no-*
*n. II.* 8.

Conferì finalmente il grande avviso
l medesimo Divin Redentore, col qua-
ci mostrò l'apice della perfezione in
elle parole: *Qui vult venire post me,*
*neget semetipsum, tollat crucem suam,*
*& se-*

*& sequatur me*. Quell' *abneget* dinota per appunto il terribile sagrificio della nostra volontà, sottoponendola all' arbitrio altrui.

Ed in vero, l' imbrigliare le passioni dell' uomo, libero per natura, e in conseguenza dell' original peccato rigoglioso, ed altiero, il sottoporlo ciecamente all' altrui volere; chi può negare, che altro sforzo richiegga di virtù, anzichè lo spropriamento de' beni? In fatti i primi, che dalle pompe del Mondo ritiraronsi nel deserto, per porsi in una strada più sicura pe 'l Paradiso; che altro veggiamo, che di essersi richiamati alla libertà, in cui nacque l' uomo secondo lo stato di Natura? Tanto egli è vero, che nella scelta de' mezzi per la perfezione, non pensò punto dapprima l' umanità di ledere l' originaria libertà sua. Egli si fu un tratto di eroica virtù, l' essersi in fine piegati i Solitarj al sagrificio il più duro, e spinoso, qual si è certamente il privarsi della libertà.

Ed in fatti scrive S. Girolamo ad Eustochio *ep.* 22. de' primi Claustrali: *Prima apud eos confoederatio est obedire maioribus, & quidquid Jusserint facere*. Sulpizio Severo *dialog.* 1. *cap.* 11. *Praecipua virtus & prima est Obedientia*. Su' di un principio cotanto essenziale impose

Caf-

Caffiano nelle fue regole d'iftruirfi con particolare attenzione i Novizj fu' fagrofanti doveri della più cieca obbedienza. E S. Benedetto nella Regola 5. preffo l'Olftenio: *Primus humilitatis gradus est Obedientia*. Così S. Ferreolo nella fua Regola prefcriffe *Primum, ut Monachus, quem proprie manet, multas in se virtutes aedificare, Obedientiae in se collocet fundamentum*; onde fondatamente oltre al Soto, che citai nella *I. Alleg. pag.* 16. infegno il Wan-Espen *p.* 1. *Jur. Canon. tit.* 23. *cap* 1. *num.* 6. che fin da' primi tempi del Cenobitico fiftema, *voluntas Superioris eis pro regula erat, atque superioribus obedire prima Monachorum virtus, & Monasticae vitae disciplinae fundamentum*.

Per altra parte egli è quì da por mente, che fin dalla prima età del Cenobitico fiftema non camminò ugualmente il difegno della povertà, e che fe la medefima in fine divenne un de' voti principali de' Monaci, l'addivenne fubordinatamente al vincolo dell' Obbedienza, coficcchè può dirittamente noverarfi fra gli di lei effetti, anzichè per un dovere principale e da fe nel fiftema Cenobitico. Oltre agli immenfi acquifti, a' quali aperto fu l'adito a' Monafteri dall' Imperator

tor Giustiniano; egli è quì da recarci a mente il diritto, in cui per molti secoli fu ciascun Monaco di acquistare da se, e quindi di disporre con testamenti.

Valevoli non furono la *Novella* 5. c. 5. e la 123. c. 38. di Giustiniano, per abolire una somigliante nativa idea del Monachismo su' particolari acquisti, e 'l diritto di testamentare a pro di ciascun Monaco. Dovea l' Avversario passar più innanzi, ed avvisare, che sotto l' Imperator Leone vedesi richiamato a special disame un tal punto a richiesta di Stefano Patriarca di Costantinopoli. Nella Novella 5. dopo il più serio scrutinio della disputa dichiarò quello Augusto: „ statuimus, ut si quis quo tempore Monasticam vitam suscepit, Ecclesiae quidpiam consecrarit, illi circa res ( notisi ) postmodum comparatas liberum, ratumque judicium sit, quomodocumque de illis statuere velit: sin nihil omnino ab initio in Monasterium allatum sit, tum ut bifariam substantia dividatur, ita ut una pars in bessem, altera vero in trientem circumscribatur, ac Monachus quomodocumque ipsi visum fuerit, de besse testamento statuat; triens autem applicetur Monasterio. E questa determinazione impose l' Impertore al

al Patriarca, di farsi nota a tutti i Metropolitani e Vescovi, per regola del loro governo. Cosicchè, secondo nota giudiziosamente Dionigi Gotofredo, tolti furono di mezzo i contrarj stabilimenti di Giustiniano. Quindi Basilio Ponzio, Agostiniano dottissimo, *variar. Disput. tom.* 1. *qu.* 3. *cap.* 9. su la più soda, e continua induzione di PP., e di Concilj dimostra costante ne' Monaci per molti secoli il libero diritto degli acquisti, e del testamento, e così *loc. cit.* che nel famoso Trattato *de Matrim. lib.* 7. *cap.* 10. *n.* 9. a ragione conchiude: *abdicatione proprietatis non intelligi abdicationem dominii, cum etiam retento dominio possit esse vera Religio, sed abdicationem usus sine licentia Praelati.* Sentimento uniforme al giusto concetto della povertà monastica, che nella I. Scrittura fissai con S. Girolamo nella vita di Melchiade. *Cumque nihil proprium sit, omnium sunt omnia.*

In fatti nelle Comunità capaci di posseder beni; mi si dica di grazia, presso di chi risguarderemo altrimenti il di loro dominio? Forse su l' aride mura dell' edificio di ciascun Monastero? Il dominio, la proprietà de' beni stessi risiede certamente su di ciascun Religioso, siccome avviene nei beni delle Università,

e nei

e nei fondi delle società. Saggiamente dunque conchiuse il Ponzio, che il voto della Povertà, in altro risguardar non si può, che nella privazione dell'uso, e del comodo dei medesimi beni lungi dall'arbitrio del Superiore della Monastica Comunità.

Dalle cose dette risultano due importantissimi Corollarj, I. che la Povertà dei Regolari non induce punto su di essi un' intrinseca incapacità della proprietà dei beni specialmente attenta l'antica disciplina della Chiesa: II. la subordinazione della povertà all'Obbedienza. Come può altrimenti concepirsi l'uso legittimo, e 'l comodo di ciascuno frai Monaci dei beni della Comunità lungi da' disordini, senza misurarlo dipendente dai cenni de' Superiori? Su di questo principio il gran P. S. Agostino nel *cap.* 8. della sua regola stabilì: *non ad vos pertineat, quod vobis indumentum pro temporum congruentia proferatur*, e per grave colpa risguardavasi ne' Monaci, il dir soltanto *tunicam meam*, *graphium meum*, come può vedersi nella concordia delle regole monastiche pubblicata dal Menardo *cap.* 42. *§.* 18.

Così veggiamo ne' molti varj istituti de' Regolari di oggidì, ove più, ove

ve meno rigidamente prefcritta la povertà ; ma in tutti ugualmente ella è inalterabile l'Obbedienza ; giacchè fuori di effa reggere non può alcuna focietà , o civile, o politica , o religiofa. Se dunque l'indole fi riguarda di ogni Società ben' ordinata, e molto più delle Società dirette a migliorar lo fpirito in una Religiofa Comunità, altro proponimento ftabilir non fi può per fondamento delle Regolari Comunità, fe non fe l'Obbedienza, la quale diriger dovendo la condotta dei Monaci, dilatar neceffariamente debbefi fu l'ufo dei beni della Comunità, e dei prodotti della loro opera, e fatiche. Conviene anche al pregio dell' Obbedienza quì di notare, che nè tampoco il dovere della Caftità, egli fi fu per molti fecoli del Monachifmo un vincolo inalterabile nei Monaci, e capace di ftabilire un impedimento dirimente i loro matrimonj. Il Cardinal Bellarmino *de Monachis cap.* 34., il Ponzio *de matrim. lib.* 7. *cap.* 14. 16. *e* 17. e finalmente il Wan-Efpen *Juris Eccleſ. p.* 2. *Juris Can. ſect.* 1. *tit.* 13. *cap.* 5. fu la coftante difciplina della Chiefa ci han fatto toccar con mani, che infino a Bonifacio VIII. non fu punto il voto della Caftità riputato valevole a dirimere i ma-
 tri-

trimonj dei Religiosi Professi, e che non con altro mezzo, se non se delle pubbliche penitenze rimesse all'arbitrio dei Vescovi, costumò la Chiesa, di rendere in essi rispettabile l'osservanza dei voti, siccome diremo da quì a poco.

## §. II.

### *Origine 'de' Voti Monastici.*

. Nei primi secoli del Monachismo sconosciuta fu in tutto la solennità, e la distinzione dei voti Monastici di oggidì; onde nota il Boemero *loc. cit.* §. 30. *olim vita Monachum faciebat, non vota.* Cominciarono indi varie Regole secondo la diversa situazione delle circostanze, e dei Paesi, per una miglior quiete, ed agevolamento della perfezione. In Occidente S. Benedetto fu il primo, che secondo accennai nella prima Scrittura promosse la formal professione monastica, in cui, anzichè parlarsi della Povertà, e della Castità conteneasi soltanto la promessa a Dio della perseveranza, del miglioramento dei costumi, e dell' Obbedienza, le quali secondo riflette col Fleury, e Natale d'Alessandro, il Boemero

*loc. cit.* §. 33. *ex vitae Monasticae ratione intima sequebantur*. Spiegavasi una tal professione in iscritto dal novizio, la quale egli stesso riponea sull'altare dell' Oratorio del Monastero in presenza di tutta la Comunità. Fleury *to.* 7. *Hist. Eccl. pag.* 311. Varie altre solennità di mano in mano, e cirimonie, e la presenza dei testimonj, ci si aggiunsero, per imprimere ne' Monaci un rimorso valevole a trattenerli dall' abbandonar i Chiostri, siccome ci avvisa Ivone Carnutense *Epist.* 41. ; „ quod vero postea multiplicatis Monachorum congregationibus professiones exactae sunt, & benedictiones super eo datae; quadam cautela factum est, ut Monasticus Ordo quanto firmius in conspectu Dei, & hominum, & solemnius ligaretur, tanto robustius, & devotius ab ipsis servaretur: & si qui vellent ab hoc proposito recedere, testimoniis pluribus convincerentur, & tamquam jurati in Christi Sacramenta tyrones ad propositum suum reverti cogerentur. „

La distinta spiega dei tre voti promossa fu col tempo *prudenti interpretatione*, conforme nota il Boemero *loc. cit.* §. 34. Per quanto ora mi è in pronto, la prima Regola Monastica, in cui compar-

vero distinti i tre Voti, si fu quella di S. Francesco, che nel 1223. approvata fu da Onorio III. nel Concilio II. di Laterano. *Regula & vita Minorum haec est, scilicet vivere in Obedientia, & in Castitate, & sine proprio & Domini nostri Jesu Christi sequi vestigia &c.* siccome ci avvisa il Wadingo, la quale servì indi in qualche maniera di esempio a tutti gli altri Promotori di simili Istituti.

## §. III.

*Origine della distinzione de' Voti in semplici, e solenni, e che insino a Bonifacio VIII. non fu punto conosciuta la indissolubilità del Vincolo Monastico, indipendentemente dalle Dignità Ecclesiastiche.*

La materia dei voti per molti secoli della Chiesa comparve assai diversa dal rigore di oggidì, e fu del tutto ignota la distinzione dei voti in semplici, e solenni. Secondo le regole del Vecchio Testamento, non ogni cosa si reputò con ragione fra' primi Cristiani, che divenir potesse un lodevole soggetto de' Voti. La maggiore circospezione usò la Chiesa ne' Voti di tratto successivo, e molto più,

ove

ove imbrigliar'in essi si volesse la libertà degli Uomini. Savissima cautela, in trattandosi di promesse a Dio, che il più divoto, e fedel rispetto riscuote da Noi. Il far voto della libertà in perpetuo, fra' stimoli giornalieri, che nelle diverse età, son sempre nuovi, e più violenti, a misura de' varj temperamenti negli Uomini, non sembrò tosto una lodevol cosa a' PP. della Chiesa. Promossi quindi che furono, rimasero nella linea di obbligazioni di coscienza, e su' manchevoli si adoprò il rimedio delle pubbliche penitenze, e degli anatemi a tempo, rimessi all'arbitrio de' Vescovi. E questa si fu ugualmente la disciplina su' Monaci nell' abbandonar i Monasterj, e nell' ammogliarsi, siccome si è acennato.

La distinzione de' voti in semplici, e solenni, surse dal guasto, che l' incuria de' Copisti, e quindi diedero le stampe al Decreto di Graziano, confondendo sovente le parole della Chiosa col testo. Così avvenne, siccome dottamente avverte il Boemero *lib.* 3. *Decretal. tit.* 34. §. 13. che trascorsa la parola *simplex* dalla Chiosa interlineare nel testo del *Can.* 3. *dist.* 27. che tantosto si dilatò fra' Decretisti la distinzione de' Voti in semplici, e solenni, e divenne un tema di

 una

una dottrina rendutasi indi fertilissima. Meritò quella giunta della parola *simplex* nel testo del lodato Canone 3. la censura dei Correttori Romani commendata indi da tutti gli eruditi, come può vedersi nel Wan-Espen *p.* 2. *Jur. Can. sect.* 1. *tit.* 13. *c.* 5. *n.* 7. Ma non perciò la nuova accennata distinzione ne' Voti passò in un punto di Diritto Canonico innanzi delle Decretali, sotto il titolo *De Voto, & Voti Redemptione*, e tanto meno pe' Voti Monastici ne restò fissata la indissolubilità prima di Bonifacio VIII., e limitatamente pe' matrimonj.

Leggiamo nel *can.* 6. del Concilio di Calcedone fulminarsi la semplice scomunica su' Monaci, che passavano allo stato conjugale, *& posse eis fieri humanitatem si ita probaverit Episcopus loci.* Ugualmente pe' seguenti secoli ne' Canoni 7. 14. 41. *caus.* 27. *q.* 1., e nel *can.* 1. *caus.* 20. *q.* 1. su le medesime tracce si prescrive, d' imporsi a' Monaci nell' ammogliarsi la pubblica penitenza, ove più, ove meno; ma non si dichiararono punto di niun vigore i matrimonj. Quindi Basilio Ponzio *lib.* 7. *de matrim. c.* 14. 16. e 17. su la più distinta, e soda sposizione de' PP. e le determinazioni de' Concilj insegnò, che non prima del *can.*

17. del

17. del Concilio Romano sotto Innocenzio II. del 1139. veggasi stabilito l'annullamento de'matrimonj in persona dei Monaci. Riflette quì dottamente il Wan-Espen *loc. cit. n.* 8., che nettampoco in forza del voto solenne stabiliscasi ivi la nullità del matrimonio pe' Monaci; ma per ravvisarsi *contra Ecclesiasticam regulam*. Questa ragione spiegata in quel Concilio, ragionevolmente non spense le dispute; cosicchè infine convenne a Bonifacio VIII. di dichiarare con ispecial costituzione riferita nel *cap. un. de Voto & voti redempt. in.* 6., che per voto solenne capace di dirimere i matrimonj risguardar si dovea soltanto quello, che *solemnizatum est per susceptionem sacri Ordinis, aut per professionem Religiosam*. Quindi conchiude il Wan-Espen *loc. cit. n.* 11. „ *Hoc Bonifacii responsum relatum in Corpus Canonicum, hodie pro jure communi receptum est, constituitque MODERNAM Ecclesiae disciplinam*. Ed egli è da notarsi, che soggiunse Bonifacio per gli altri Voti, *quanto solemnius sunt emissa, tanto propter plurimum scandalum, & exemplum durior poenitentia transgressoribus debeatur*, secondo l'antica Disciplina della Chiesa.

Dov'è dunque quell'originario vin-

 celo

*colo indissolubile* per effetto del Monachismo, che con lungo apparato delle cose più volgari, si è in fine portato fin su la Dignità Papale? Qual'altra obbligazione risguardar in esso possiamo innanzi del Diritto delle Decretali, se non se un semplice dovere di coscienza, come si è, il serbar la promessa a Dio, al di cui onore corrispondentemente impegnò la Chiesa, a misura delle circostanze, i mezzi prudenziali, e di edificazione, ma lungi dal risguardar in alcuno un delitto al pari di oggidì.

Egli è vero, che dilatatasi fra gli Ecclesiastici la dottrina de' voti, si additò in essi il più serio, e sacrosanto dovere di adempirli. Ma un più serio dovere milita certamente nell'osservanza dei Divini Precetti; giacchè il controvenire a' medesimi, non importa soltanto un'offesa di Dio, ma di mancare ad un tempo a' doveri dell' uomo, e del Cittadino. Ecco il perchè ragionevolmente nella Chiesa si risguardò lungamente la materia de' voti per appartenente al solo Foro interno.

Quindi, o il vincolo de' voti riferir si voglia ad un' obbligazione di coscienza, o ad un' obbligazione canonica, comune al Foro esterno, che deriva, come si è vedu-

veduto da disposizione positiva, e leggesi dichiarato da Bonifacio VIII. *cit. cap. un.* ella è comune la dottrina fra' Cattolici, che i Vescovi, non che il Papa, dispensano legittimamente su' voti i più solenni, e alle Monastiche Professioni. Questo egli è l'effetto della potestà delle chiavi date dal Divin Redentore a' suoi Apostoli. *Quodcumque solveritis in terris, erit solutum & in Coelis*. Quindi per la potestà specificamente di dispensare a' voti solenni, soggiunge con S. Tommaso, S. Bonaventura, il Soto il Lessio, Suarez, e tutta la Scuola de' Teologi, e Canonisti, il Corvino *de Person. Eccles. lib.* 3. *tit.* 10. *num.* 103. *Fide tenendum hoc, ut ex usu ejus perpetuo patet*. Può vedersene in fatti una pienissima serie di pruove nel Tommasini *Discipl. Eccl. p.* 2. *lib.* 3. *cap.* 24. *ad* 29. Taccio quì gl'innumerabili esempj di case Principesche, e Sovrane, perpetuate coll' ammogliamento dei loro Individui Religiosi professi, e iniziati pur'anche nei Sagri Ordini, in virtù delle Pontificie dispense, per non esporne l'onore alla censura dell' *Indissolubile vincolo Monastico* dell' Avversario..

Or' ecco *quid tanto tulit hic promissor hiatu*. Quel vincolo Monastico indissolubile, sotto al di cui peso vuol che gema

il sommo de' Sacerdoti, che altro è, se non se un prodotto il più sconcio della confusione, che ha gittata in lui la novità delle tante spinose ricerche, fra le quali si è ingolfato senza vele, e senza remi?

## §. IV.

*La Vescovil Dignità estingue intrinsecamente il Vincolo de' Voti Monastici.*

Eccoci ad un disame, il di cui merito non riguarda un semplice punto di disciplina, ma sollevasi sulle linee della Cattolica Dottrina. Siccome io provai nella prima Scrittura *pag.* 26. *& seq.*, che le disposizioni canoniche dettate nella Chiesa per contenere i Monaci nei Chiostri, e nei monastici doveri, allorchè promossi fossero al Chericato, e specialmente al Presbiterato, militar non potevano nella di loro promozione alla Vescovil Dignità, nonmeno per essere il Vescovato un Ordine separato, e maggiore del Presbiterato, come altresì per le prerogative al medesimo annesse ed inseparabili, per virtù dell'Ordine, e Giurisdizione; così mi viene incontro la

con-

contraria *Differtazione*, ed in aria di un Concilio Ecumenico mi ripiglia: „ Repu„ tiamo poi un error teologico il dirfi, „ che il Vefcovato fia un Ordine diftin„ to, e feparato dal Sacro Ordine del „ Presbiterato. Nè quefto decife il Con„ cilio di Trento *pag.* 18. „ Paffa quindi a riferir l' error di Aerio, e dice: „ Che nel IV. fecolo difguftatofi col „ fuo Vefcovo, incominciò a fpargere la „ nuova dottrina, che i Vefcovi non fof„ fero fuperiori a' Preti. . . . . Le Chie„ fe de' pretefi Riformati negli ultimi „ tempi rinovellarono l' errore di Aerio, „ negando nell' iftesso tempo il caratte„ re di Ordine allo Vefcovato *pag.* 19. „

E qual confufione più fconcia può mai concepirfi fin de' termini, e delle diverfe dottrine dei Novatori? Lutero nel libro *de Captiv. Babyl.* cancellò dal numero de' Sacramenti il Sacro Ordine, e non riconobbe per Sacramento, che il folo Battefimo. Calvino per contrario ne ammife tre, il Battefimo, la Sacra Eucariftia, e l' Ordine Sagro, *lib.* 4. *Inft. cap.* 19. §. 31. Ma egli nella fituazione de' Sacri Ordini rinovellò l' errore di Aerio, feguito già da Wicleffo, ficcome negli ultimi tempi il difefero col maggior ardore il Salmafio, e'l Blondello, e

tutta in fine la Scuola dei Presbiterani, fra' quali Gaspare Zieglero nell' opera *de Episcopis*, & *Presbyteris*. La di loro falsa dottrina non consiste nel negare, di essere il Vescovato un *ordine distinto e separato* dal Presbiterato, lo che non potea venire in mente, che ad un cieco; ma che lo fossero per divina istituzione, la quale può soltanto indurre una distinzione, e diversità essenziale nell' Ecclesiastico Ministero. Vogliono i Novatori in conseguenza, che la distinzione de' gradi fra' Sacri Ministri derivi soltanto dalla diversa economia Ecclesiastica, promossa col tempo, or in qualità di Aristocrazia, or di Democrazia, ed in fine di Monarchia per la prepotenza dei Romani Pontefici, com' essi dicono; ma non vi è fra' medesimi Novatori chi negato avesse, di essere il Vescovato un' *Ordine distinto*, e *separato* dal Presbiterato. Nè vuol dunque di più dei Novatori la Teologia dell' Avversario. Sentasi la Tesi dei Presbiterani colle parole di Zieglero *lib.* 1. *cap.* 3. *n.* 5. „ Absolute & generaliter de omnibus Ecclesiastici ministerii gradibus „ in specie de Episcopatu, & Presbyterio dici nequit, quod eorum institutio, „ & distinctio ab institutione divina dependeat, siquidem gradus illi non sunt

„ certo

„ certo, distincto, & necessario numero, antehac vel a Deo praescripti, vel „ ab Apostolis introducti, sed Ecclesiae „ libertati relicti, & quamquam negari „ nequeat, ad concordiam in Ecclesia „ conservandam admodum utile esse, ut „ gradus eorum, qui in verbo, & do- „ ctrina laborant, distinguantur; non- „ dum tamen inde conficitur, gradum „ hunc & istum distincte ita ad invicem „ consideratum, Episcoporum scilicet & „ presbyterorum, esse de jure divino. „

Nel Concilio di Trento il diritto dei Vescovi incontrò molte discettazioni; non già perchè sembrata fosse ad alcuno di que' Padri soffribile la dottrina di Calvino; ma perchè volendosi da' Prelati Spagnuoli, e da' più zelanti fra' Vescovi delle altre Nazioni, diffinito generalmente il loro diritto in tutta la sua estenzione *de jure divino*, urtavasi coll' autorità Papale, su di che non conveniva all' autore della *Differtazione*, di fermarsi su le parole irriverenti del Sarpi, che trascrive dalla *pag.* 335. Ma poteva nella *pag.* 598., e finalmente nella 614. ravvisare, come dopo molte discussioni fra que' PP. finalmente il Cardinal di Lorena, per conciliar ammendue i Partiti, appoggiò quella formola di decreto, e di

Ca-

Canoni, che leggiamo nella *seff.* 23. con cui si stabilì nettamente la Cattolica dottrina, cioè, che reggesse pienamente la distinzione fra 'l Presbiterato, e 'l Vescovato, per divina istituzione, e che fosse questo di superior grado del Presbiterato. Eccone le parole *cap.* 4. „ Proinde Sa-
„ crosancta Synodus declarat praeter cae-
„ teros Ecclesiasticos gradus, Episcopos,
„ qui in Apostolorum locum successerunt,
„ ad hunc hierarchicum ordinem praecipue
„ pertinere, & positos, sicut idem Apostolus ait, a Spiritu Sancto regere Ec-
„ clesiam Dei, eosque Presbyteris supe-
„ riores esse, ac Sacramentum Confirma-
„ tionis conferre, Ministros Ecclesiae or-
„ dinare, atque alia pleraque peragere
„ ipsos posse, quarum functionum pote-
„ statem reliqui inferioris ordinis nullam
„ habent. „

Corrispondentemente nel *can.* 6. si diffinì: „ Si quis dixerit in Ecclesia Ca-
„ tholica non esse hierarchiam divina
„ ordinatione institutam, quae constat
„ ex Episcopis, Presbyteris, & Ministris
„ anathema sit. „

E nel *can.* 7. „ Si quis dixerit E-
„ piscopos non esse Presbyteris superiores,
„ vel non habere potestatem confirman-
„ di, & ordinandi, anathema sit. „

Or

Or come dunque con aria imperterrita si da la marca di *error teologico* alla proposizione, di essere il Vescovato *un Ordine distinto, e separato dal Sacro Ordine del Presbiterato?* Se Aerio, e quindi i seguenti Novatori condannati furono di Resia, perchè sostennero, che, superiori non sieno i Vescovi per divina istituzione dei Presbiteri; un maggior errore, e più nero nella Cattolica dottrina sarà certamente il negare, che sieno due Ordini *separati, e distinti*. Se la Superiorità nel grado, e nell'ordine non induca una indispensabile separazione fra' medesimi due Ordini: se le funzioni del Vescovato non son punto comuni al Presbiterato; in qual'altra guisa potrà mai dimostrarsi in tutta la serie degli atti naturali, e civili la distinzione, e la separazione? E quì dalla meravigliosa *dissertazione* 44. *saecul. IV.* del dottissimo Natale di Alessandro sarà pregio dell'opera, il recare il seguente passo del Martire S. Ignazio, che fiorì nei principj del secondo secolo della Chiesa. ,, Hortor, ut hoc sit vestrum ,, studium, in Dei concordia omnia agere, EPISCOPO PRAESIDENTE DEI ,, LOCO, & Presbyteris loco Senatus ,, Apostolici, & Diaconis mihi suavissimis, quibus commissum est ministerium ,, Jesu Christi. ,,

Ma

Ma per liberare l' Avversario dai maggiori inviluppi, ne' quali somiglianti critiche ricerche potrebbero semprepiù involverlo fra la varietà dei termini, che incontrasi negli antichi Padri in questa materia; mi piace di avvertirnelo con un Inglese dottissimo, qual si fu Giuseppe Bingamo *Orig. Antiq. Eccles. lib.* 2. *cap.* 1. *§.* 1. „ Antequam vero ad horum o-
„ mnium probationem progrediamur, prae-
„ monendum erit, ut omnis evitetur
„ ambiguitas, vocabulum *ordinis* eo sen-
„ su a nobis accipi, quo veteres illud
„ adhibent, non autem ita, quemadmo-
„ dum multi Scholastici, qui ex rationi-
„ bus, quas sibi ipsis effinxerunt, distin-
„ guunt inter ordinem & jurisdictionem,
„ atque Episcoporum & Presbyterorum,
„ unum eumdemque ordinem faciunt, so-
„ la potestate ac jurisdictione eos inter
„ se differre statuentes. Haec distinctio
„ veteribus ignota fuit; quibus vocabula
„ ista, *ordo*, *gradus*, *officium*, *potestas*,
„ & *jurisdictio*, ubi de praerogativa
„ Episcoporum prae presbyteris loquun-
„ tur, unum idemque significant, nimi-
„ rum potestatem supremorum Ecclesiae
„ Moderatorum in eorum ordinatione i-
„ psis collatam in presbyteros, quorum
„ erat, nihil nisi in subordinatione erga

„ istos

„ istos facere. Hieronymus, cui certe
„ dandum est, quod ex veterum sensu
„ loquatur, nullum inter haec verba,
„ *ordo*, *gradus*, *officium*, discrimen adhi-
„ bet, sed iis promiscue utitur ad signi-
„ ficandam potest atem, & jurisdictionem
„ Episcoporum pr ae presbyteris & uni-
„ versa Ecclesia, in quà proprie loquen-
„ do vera ordinis eorum essentia consi-
„ stit. „

Quindi dichiara §. II. „ Iam vero
„ talem distinctionem in Ecclesia semper
„ fuisse observatam, liquet I. ex plero-
„ rumque veterum scriptorum testimoniis,
„ qui de Episcopis, Presbyteris, & Dia-
„ conis, tamquam distinctis in Ecclesia
„ gradibus, & de duobus quidem poste-
„ rioribus ut primo subordinatis, loquun-
„ tur. Testimonia Ignatii huc facientia
„ tam firma sunt, atque luculenta, ut
„ nihil unquam adversus illa adferri po-
„ tuerit, nisi quod non sint genuinae an-
„ tiqui istius auctoris reliquiae; ad quod
„ vero a viris doctis toties responsum
„ fuit, ut isti opinioni cum ratione ne-
„ mo amplius inhaerere possit. Numero-
„ siora sunt loca, quam ut hic interpo-
„ ni possint: quocirca specimen aliquod
„ in uno testimonio dumtaxat dabo, ex
„ quo de reliquis omnibus judicare lector

„ pote-

„ poterit. In Epistola ad Magnesianos „ exhortatur eos, ut in concordia o- „ mnia agant, Episcopo praesidente Dei „ loco, & presbyteris loco Senatus Apo- „ stolici, & diaconis, quibus commissum „ est ministerium Jesu Christi. „

Dalla diversità e distinzione in ragion di Sagro Ordine fra 'l Presbiterato, e 'l Vescovato, e dalla di lui superiorità, e finalmente dalle prerogative e funzioni al medesimo privativamente annesse, drittamente deriva l' insegnamento dei più dotti Teologi, di doversi un distinto Sagramento riconoscere nel Vescovato, che in conseguenza un nuovo particolar carattere imprima nei Vescovi, dal quale derivano le sue funzioni. Fra gli antichi Scolastici egli è vero, che non sia costante questo assunto; ma dichiarata che fu dal Concilio di Trento la distinzione e superiorità del Vescovato al Presbiterato per divina istituzione, i Teologi più illuminati insegnano, siccome conchiude il Giovenino *de Sacram. diss.* 9. *q.* 1. *c.* 2. „ Pauli verba de Episcopali ordinatio- „ ne ( admonente, ut resuscites gratiam „ Dei, quae est in te per impositionem „ manuum mearum. *Timoth.* 2. *c.* 1. ) „ vel non probant contra Lutheranos „ Ordinationem esse Sacramentum novae

„ Legis,

„ Legis, vel probant ipsum Episcopatum
„ vere ac proprie esse ejusdem novae Le-
„ gis Sacramentum. „

Accennata ch' ebbi nella *prima Allegazione* la ragion del Vescovato nel suo vero punto a norma della Cattolica Dottrina, passai a noverarne le prerogative, e gli effetti, così a riguardo dell' Ordine, che della Giurisdizione, per convincere sempreppiù l' incompatibilità del Vescovato istesso col vincolo Monastico. Anche quì dovea per necessità sentenziare diversamente il Contradittore a misura de' principj Presbiterani, fra' quali l' ha involto e confuso l' impegno della sua mala causa. Rifiuta quindi in prima *cit. pag.* 20. la prerogativa Gerarchica nell' Ordine Chericale, perchè sfornita della esteriore giurisdizione; e gli sostituisce la *Jerodulia*. Si sarà compiaciuto certamente della novità del vocabolo, o piuttosto di essere un prodotto della *Teologia Cristiana* di Gio. Francesco Buddeo *lib.* 5. *c.* 4. §. 1. bastandogli, che fosse Cristiana la Teologia, senza punto brigarsi, che un' opera ella sia di un famoso Protestante.

Sono stato io, e sono costantemente nel sentimento, che la contenziosa giurisdizione temporale altro principio non riconosca ne' Vescovi, che la beneficenza

degl'

degl'Imperadori Romani, e quindi de' Sovrani, che ne' loro dominj glie l' han mantenuta, e talvolta ampliata. Ma chi mai fra' Cattolici più zelanti contro gli abusi della Potestà Ecclesiastica, fin' oggi ha conteso, di appartenersi per divino provvedimento a' Vescovi il conoscimento delle differenze della Religione, la correzione de' costum fra' Cristiani, ed in conseguenza il fulminar le censure, e gli anatemi, dettare i regolamenti su la disciplina, e finalmente 'l comporre le private civili controversie fra' fedeli, perchè non si portassero a piatire ne' Tribunali de' Pagani, secondo il precetto di S. Paolo nella 1. a' *Corintj*. Veggasi quì il Dupino *de antiq. Eccles. Discipl. diss.* 21, e 'l nostro Giannone nel *lib.* 1. della Storia Civile del Regno *cap. ult. art. IV. e seqq.*

Vedemmo già col martire S. Ignazio darsi a' Vescovi il titolo: *Praesidente Dei loco*. Ottato Milevitano *lib.* 1. *pag.* 15. *edit. Paris.* 1679. fin dal quarto secolo chiamò i Vescovi *Principes omnium*, S. Girolamo su d' Isaia *cap. III. v.* 14. li chiamò *Principes Ecclesiae*. Da S. Cipriano *Ep.* 3. e Tertulliano *Apol. cap.* 39. veggonsi appellati *Praepositi*, & *Praesides Ecclesiae*. In S. Ambrogio, o chi altro antico Padre sia l' autore de' commentarj su la Pistola

stola di S. Paolo agli Efesi, ravvisasi chiamato il Vescovo, *Princeps Sacerdotum*. E finalmente il lodato Bingamo *lib.* 2. *cap.* 2. §. 6. & *seqq.* copiosamente dimostra, di essersi a ciascun Vescovo attribuito il titolo di *Pontefice Massimo*, di *Papa*, di *Padre de' Padri*, e di *Vicario di Cristo* nelle respettive Diocesi.

Ma fra la fin quì esposta serie di preeminenze, di funzioni, e di autorità nel Vescovo, lontanissime tutte da' Presbiteri, la contenziosa giurisdizione temporale merita certamente di noverarsi; giacchè sebbene per munificenza de' Sovrani, ella fu però fin dal suo nascere comunicata a' soli Vescovi in qualità di Capi, e di Superiori su 'l Clero, avendosi mira al diritto che militava per essi di correggere, e governare il Clero, e 'l Popolo nella linea della spiritualità, siccome accennai. Quindi è che non potendosi all'uopo della nostra ispezione risguardar i Vescovi, se non se forniti di tutte le prerogative dell'Ordine Episcopale, e della contenziosa giurisdizione insieme; chi mai provveduto per poco del più mezzano discernimento potrà ravvisar nei Vescovi la consonanza col vincolo Monastico, cioè di un uomo *solus*, & *tristis*, e molto più il dovere della Obbedienza?

E s'egli è così, se l'Ordine Episcopale è separato, e diverso dal Presbiterato: se del medesimo egli è superiore in tutta la sua estensione; con ragion veduta dal gran P. S. Girolamo, e quindi in tutto il corso della disciplina della Chiesa ravvisasi, secondo conchiude il Tommasini, il Wan-Espen, il Florente, e'l Duffan-Villeo, che citai *Alleg.* 1. *pag.* 26. con diversa regola decisa la sorte de' Monaci nel passare alla Vescovil Dignità, dichiarandoli sciolti dal vincolo della monastica professione, a differenza della semplice ordinazione in Presbiteri: e che lungi dalla menoma difformità colla costante disciplina della Chiesa, dettato fu dai PP. di Altheim il conteso *Can. Statutum*.

Ma ci è di più. La Povertà, e l'Obbedienza Monastica, secondo avvertii, son doveri relativi a' Superiori Monastici, ed alla vita comune nei Chiostri.

La Monastica Povertà serbar volendosi nel suo originario vigore, vieta, siccome dissi, a' Regolari, fin di poter dire *tunicam meam*, *graphium meum*, ed ugualmente gli usati livelli di risguardar lungi dalla più minuta disposizione del Superiore. Veggasi anche quì il Wan-Espen *Jur. Eccl. p.* 1. *tit.* 39. *c.* 7. Or se sciolto non si voglia per virtù della

Ve-

Vescovil Dignità il dovere della monastica Povertà, sarà d'uopo, che ugualmente le rendite della Chiesa rimetta ogni Vescovo alla disposizione dell'antico suo Superiore, e regoli a piacer del medesimo il suo trattamento, e 'l suo civil contegno. Sono di grazia, o esser debbono Vescovi in una somigliante dipendenza?

Provai già, che 'l fondamento del Monachismo ella è l'obbedienza a' Superiori dei Monasterj. Or' in quale strana guisa risguarderemo tuttavia sotto al di lei giogo i Principi della Chiesa, i Padri del Popolo, i Vicarj di Cristo, in somma i Vescovi, che non già per umana istituzione, siccome sono gli Ordini Regolari, ma per Divina autorità preposti sono al governo, ed alla Superiorità sul Clero, e 'l popolo per quanto importa l'estensione dell'ordine, e della spirituale giurisdizione.

E quest' è poco. Fra le preeminenze della Vescovil Dignità ella è antica, ed originaria nella Chiesa, il noverarsi fra' sudditi ad ogni Vescovo i Monaci stessi, e i loro Abati, e Superiori. Il Concilio di Calcedone nel 451. per l'Oriente, e nell'Occidente il Concilio III. di Atles nel 455. così stabilirono di proposito. I Concilj celebrati nell'Affrica nel 525., e

535. e

535., e con unanime sentimento nel 530. e nel 535., e nel 541. l'Imperador Giustiniano colla *l.* 47. *Cod. de Episcopis*, & *Cler.*, colla Novella 5., e 123. prescrissero, di dover eleggere gli Abati liberamente da' Monaci, ma con doversi il nuovo eletto *ordinare* dal Vescovo del luogo. Quindi il Pontefice S. Gregorio il Grande nel Concilio Romano tenuto nel 601. secondo nota il Fleury nella Storia Ecclesiastica *to. V. lib.* 36. *n.* 33., ordinò i canoni riferiti da Graziano nella C. 18. *quaest.* 2., ed i Vescovi delle Gallie, come attesta il Tommasini nella sua Disciplina della Chiesa *lib.* 3. *cap.* 31. *nu.* 11. dettarono uniformi i regolamenti per l' Occidente. Così'l Concilio I. di Orleans dell'anno 511. presso Graziano *can.* 16. *loc. cit.* ordinò: *Abbates pro humilitate Religionis in Episcoporum potestate consistant, & si quid extra regulam fecerint, ab Episcopis corrigantur*. La ugual disciplina leggiamo inculcata nei Capitolari dei Re Franchi, fra' quali l' Imperador Carlo Magno nell' anno 802. presso il Baluzio *cap.* 15. *to.* 1. *pag.* 366. & *seqq.* parla così: *Abbates autem, & Monachi omnimodis volumus, & praecipimus, ut Episcopis suis omni humilitate*, & ( notisi ) *obedientia sint subiecti, sicut Canonica constitutio man-*

*dat*,

*dat*, e la medesima soggezione inculcasi a' Monaci nei seguenti Capitolari, come può vedersi presso 'l medesimo Baluzio. E questa disciplina durò nella Chiesa, finchè non uscirono alla luce l'esenzioni promosse dai Pontefici Romani, che vollero riserbata soltanto alla S. Sede la soggezione dei Regolari.

Or se i Monaci, e i loro Abati tenuti sono, di obbedire a' Vescovi; come di grazia senza indurre il più mostruoso *Proteismo*, risguardar si possono nel tempo istesso tuttavia ligati i Vescovi all'obbedienza, che professarono in verso dei Superiori medesimi? Saran dunque sudditi dei sudditi loro? Tanto importerebbe *l' indissolubile vincolo del Monachismo*, che incontro alla *Vescovile*, e alla *Papale Dignità* si spaccia su'l peso solo di un grosso volume.

Con manifestissima ragionevolezza dunque i Padri del Concilio di Altheim disciolto dichiararono il vincolo della Professione Monastica per lo passaggio dei Monaci al Vescovato, se ella è insuperabile la incompatibilità, e dissonanza dei Monastici doveri colle Vescovili obbligazioni. Se il Monaco coll' ascenso al Vescovato sollevasi nel diritto di comandare, e di esigere la più cieca obbedien-

za dai medesimi antichi Superiori suoi ? E finalmente uscito egli dai Chiostr., non è più verificabile la Povertà regolare, e la monastica obbedienza.

Ma è tempo ormai di liberare il Concilio di Altheim, e 'l di lui *can. statutum* dalle calunnie per altro le più inette della contraria *Dissertazione*.

## C A P. II.

### *Del* Concilio *di Altheim*, *e de' suoi* Canoni

NElla contraria *Dissertazione* si vuole per falso il Concilio, per apocrifi in ogni caso due Canoni del Concilio istesso, i quali leggonsi, uno nel *cap. 1. de successionibus ab intest.* nelle Decretali di Gregorio IX., e l'altro nel *cit. Can. Statutum* presso Graziano. E finalmente nel *Can. Statutum* si addita la più mostruosa difformità, e nello stile, e ne' sentimenti dalla disciplina di quell'età, e molto più la lesione della Regalìa. Ma son tutte calunnie le più puerili, ed inette poste in sù, per oscurare la luce di mezzodì. Eccone la dimostrazione.

§. I.

## §. I.

### *Il Concilio di Altheim è certissimo.*

Non avendo il Contradittore incontrati gli atti di quel Concilio nelle vulgate collezioni de' Concilj, si avanzò nell' ultima sessione innanzi a' Sigg. Arbitri, a smaltirlo per una favola. E sebbene nella mia I. Scrittura additati si fossero i luoghi del Decreto di Burcardo Vescovo di Worms, e del Decreto pur anche d' Ivone Vescovo di Sciartes, ne' quali il conteso Canone *Statutum* si ravvisa, oltre a molti altri canoni di quel Concilio; mi si usò con fronte imperterrita la inciviltà di negarmisi l' esistenza del conteso Canone così in Burcardo, che in Ivone. Un torto, tutto nuovo per me, mi obbligò, di smentir tantosto la temerità, e l' errore del Contradittore, recando a' Sigg. Arbitri il Decreto di Burçardo dell' edizione del 1548. in Colonia, e l'altro di Ivone del 1561. in Lovanio. Ma non perciò si è Egli trattenuto, di chiamar tuttavia in dubbiezza la esistenza di quel Concilio colla stampa, e mutato linguaggio, si sbriga dall' autorità di que' De-

ereti, portando in mezzo la pur troppo conta censura, che meritarono Burcardo ed Ivone da' moderni Critici, di aver espilate le collezioni d'Isidoro Mercatore, e di Reginone, ricolme di Canoni, e di Decretali manifestamente, o falsi, o sospetti.

Or in questa critica palesa il Contradittore, quanto egli sfornito sia dei lumi della Storia: dell'ordine dei tempi, e che altre regole di critica non abbia, se non se quelle della dabbenaggine.

La certezza del conteso Concilio l'abbiamo da' più rispettabili Storici. In primo luogo dal Cronaco di Ermanno Contratto, illustre Svezzese, che sovra al genio del Secolo X. e XI. fra' quali fiorì, si distinse per la perizia nonmeno nelle latine, che nelle lettere Greche, ed Arabe, e per le molte sue opere, siccome può vedersi nell'Elogio, che meritò dopo morte, e incontrarsi nelle Antichità *medii aevi* del Muratori *tom.* 3. *p.* 933. L'abbiamo similmente dall'Aventino, che fiorì nel XV. Secolo *lib.* 4. *annal. Bojorum cap.* 22. *n.* 9. e finalmente dall' Adelzreittero negli Annali *Boicae Gentis p.* 1. *lib.* 13. *n.* 20. Il Serario *lib.* 4. *Rer. lib. Mogunt.* ci attesta, che del Concilio istesso riconobbe

nobbe un Esemplare originale. Ed egli è di più notevole, che a riguardo del medesimo Concilio meritò il Castello di Altheim, di essere illustrato nella *Geografia Sinodica* di Niccolò Sanson. Ivone Carnotense cel' qualifica colla spiega *Sancta generalis Synodus*, ed a quest' uopo ella è rimarchevole la circostanza, d'esservi intervenuto il Legato di Gio. X. Romano Pontefice. Il P. Pagi su gli Annali del Baronio all'anno 916. per l'autorità di Serario, giudicò, che stato fosse il Vescovo della nostra Ortona presso l' Adriatico. Ma il chiarissimo Monsignor Giusto Fontanini *de antiq. Hortae lib.* 2. *cap.* 7. portò opinione, che piuttosto quel Legato stato si fosse Pietro Vescovo Ortanense nella Toscana.

Fra gli Autori Sincroni, in compruova del Concilio istesso, merita di noverarsi senza fallo Burcardo Wormaziense, e quindi Ivone di Sciartes. Fiorì Burcardo nell' istesso secolo X. Nacque nell' Assiano, e nell' anno 996. ci avvisa il Cave, *Franconi fratri germano in Sede Wormatiensi successit. Struv. Hist. J. C. §.* 16.

Per altra parte Ivone fiorì nella fine dell' XI. Secolo, e carico d' anni, e di meriti passò al numero de' più nel 1116. *ibid.* Chì meglio adunque di Burcardo, che

nacque, e fiorì nelle vicinanze di Altheim e fu sì d'appresso alla celebrazione del conteso Concilio, può riguardarsi e quindi il Contratto, e Ivone, per testimonj maggiori d'ogni eccezione su la di lui esistenza? Confonde i tempi il Contradittore, allorchè ricorre ad Isidoro Mercatore, e Reginone, e parla di libri, che non ha veduti. Pubblicò Isidoro la sua Collezione nel secolo VIII., e nel 906. spacciò Reginone la sua Opera, ed in conseguenza molto innanzi del Concilio di Altheim, siccome può vedersi in Doviat, nel Mastricht, in Antonio Agostino, presso Struvio e'l Wan-Espen. Come dunque può Burcardo additarsi in qualità di cieco copista d'Isidoro, o di Reginone per un Concilio, che nacque assai dopo i giorni loro? Ci voleva dunque la più nera temerità, per rendere sospetta l'autorità di Burcardo, e d'Ivone su la certezza, di un Concilio, di di cui non potevano altronde aver la contezza, se non fè da loro stessi, e su' fonti originali.

Tantomeno sul medesimo assunto merita, di vilipendersi la testimonianza di Graziano, che nel 1151. pubblicò il suo Decreto, e finalmente S. Raimondo da Pegnafort, che coll'autorità di Grego-

rio

rio IX. nel 1230. compilò il volume delle Decretali, nelle quali trascrisse due canoni di quel Concilio, i quali leggonsi nel *cit. cap. 1. de success.* e nel *cap. 4. de servis non ordinandis*. Scrittori i più dotti di que' tempi, se mancò loro la contezza dell'antichità più rimota; non possono certamente con una regola uguale giudicarsi su di fatti, a' quali vissero vicini, e che non poteano saperli altronde, che dai fonti originali.

Qual prò dunque, per l'impegno dell' Avversario recar può la materiale omissione di quel Concilio nel Labbè, nell' Arduino, e nel Baronio? Forse che tutte le antiche carte venute sono alla luce in un giorno: e siamo forse in oggi provveduti pienamente delle memorie tutte dell' Antichità? Per contrario con più sodo discernimento il Boemero in una dottissima nota, che spiegò a piè del *Can. Statutum* nella diligentissima edizione, che nel 1747. regolò egli in *Halle di* Magdburgo del Decreto di Graziano, riprese agremente il Labbè, l' Arduino, e quindi il Baronio, e fin Natale di Alessandro, se nel mentre *magno apparatu Historiam Ecclesiasticam tradiderunt*, di un Concilio ormai notorio, ed insigne ne'

regolamenti della Disciplina, intralasciarono di far la doruta menzione.

## ʃ. II.

*Il* Can. Statutum *non è apocrifo.*

Il P. Pagi nella Critica su 'l Baronio all'anno 916. avvertitosi su la lettura del Cronaco di Ermanno Contratto della certezza del Concilio di Altheim, abbracciò la cura, disomministrarne gli atti raccogliendone i pezzi sparsi nel Decreto così di Burcardo, che d'Ivone. Non fu già sotto gli occhi del Pagi alcun' antico Codice, che gli atti interi contenesse del Concilio istesso, ed in fatti a piè di ogni canone addita i corrispondenti luoghi di Burcardo, e d'Ivone. Or in questa raccolta del Pagi non veggonsi punto due Canoni, il primo riferito da Graziano nel conteso *can. statutum*, e 'l secondo, ch'è nel *cit. cap.* 1. *de success. ab intest.* nelle Decretali. Tanto bastò, pe 'l Contradittore, per decidere in tuono alto, il *Can. statutum* è falso, è apocrifo, egli è un' impostura di Graziano. Campeggia tuttavia una critica fondata su di una semplice, innocentissima omissione.

Se

Se con avvertimento il P. Pagi banditi l' avesse dal compaginamento, che far volle dei frammenti del Concilio istesso; dichiarato egli certamente il buon Critico l' avrebbe, ed esposte leggerebbonsi di più presso di lui le ragioni, onde si determinò a rifiutarli. Ma se non ci si presenta, che una semplice omissione; uopo è dire, che, o fossero le molte cure del Pagi, o l' incuria dei suoi amanuensi, sfuggirono di fatto que' due Canoni dalla sua collezione. Or questa innocente, casuale omissione basterà per decidere in aria sì franca della sorte di quei due Canoni incontro alla fede di Burcardo, d' Ivone, e finalmente di Graziano?

Ma la cosa non si ferma quì. Chi non sa, che Pio IV. Pio V. e in fine Gregorio XIII. impiegarono XXXIII. dei più dotti uomini dei loro tempi, trascelti da varie Nazioni su l' ammenda del Decreto di Graziano? possono leggersi i nomi di que' dotti Uomini a piè del §. 32. della Storia J. C. di Struvio. Or nonmeno que' Correttori Romani, avendo in pronto l' Archivio Vaticano, in cui esistono gli atti del conteso Concilio, che 'l dottissimo Antonio Agostino nei libri, che contemporaneamente compose *de*

*Emendatione Gratiani*, pubblicati dopo la sua morte da Gio. Scotto, il Mastrict, e l'Abbate Stefano Baluzio, che di copiosissime note l'arricchirono, e finalmente il Boemero nella edizione, che come dissi, e'regolò di Graziano nel 1747. anzichè rifiutar il conteso Canone, ne migliorarono la lezione su diversi originali, che rispettivamente furono in pronto ad una sì numerosa turba di Valentuomini.

Francesco Florente, e quindi il Wan-Espen arricchirono il Canone istesso con pienissimi Commentarj, commendandone con ispecialità la rettitudine delle sue disposizioni, e finalmente nella Francia, e nelle Fiandre, ove per le Leggi dell'ammortizzazione accadde sovente di disputarne; non si dubitò punto, o del Concilio di Altheim, o del conteso *Can. Statutum*. Ugualmente presso tutte le più culte Nazioni, e specialmente fra noi la rettitudine, e la ragionevolezza ravvisassene canonizzata; siccome può vedersi nel Mornacio nella *l.* 33. *de peculio*, presso il Roberto *rer. judic. lib.* 4. *c.* 2. Sig. D. Hericourt nella sua *Analisi*, e da passo in passo frai nostri DD.

E se mai accrescere si potesse una maggior chiarezza al Sole, la ci appresta il non mai abbastanza lodato Gio. Ma-

Mabillon, che colla vastità della sua dottrina la dirittura della Critica, e la ponderatezza del suo divisare specialmente su le vecchie carte, si guadagnò giustamente negli ultimi tempi l'applauso, e la venerazione universale. Egli nel tomo III. degl Annali Benedettini all' anno 936. ci addita la celebrazione di due Concilj in Altheim, il primo nel cennato anno 916., e'l secondo nell' additato seguente anno 936. Ci attesta, che in un Volume membranaceo della famosa Badia di Farfa rinvenne gli atti del I. Concilio di Altheim, nei quali ravvisò specialmente i riferiti due Canoni omessi dal Pagi, e soggiugne: *Nobis certa haec duo Decreta Synodus Altheimensis, cujus primum tantummodo in Decretalibus refertur cap. 1. de Successión. ab intest.: quae integra in Appendice habes, prout in Chartario Farfensi leguntur*, e veggonsi in fatti trascritti nell' Appendice del medesimo *tom. 3. n. 48.*.

Egli è dunque certissimo il Concilio di Altheim del 916., egli è sincerissimo il *Can. Statutum*, sicchè bisognevole punto non mi è, l' appellare all' antichissima, notoria pubblica autorità del Decreto di Graziano, al qual' uopo, lungi dal valermi de' Curiali Romani, mi

sarebbero in pronto tre dei più dotti fra' Presbiterani cotanto cari all'Avversario, che ne han fatta la più soda dimostrazione, cioè Burcardo Struvio *Hist. Jur. Canon.* §. 19. Gaspare Zieglero nella Dissertazione, che va innanzi alle Istituzioni di Lancellotto colle note di Cristiano Tommasio. §. 20. & *seqq.* il Boemero nel *lib.* 1. delle Decretali. *tit.* 2. §. 19. & *seqq.* Fra' nostri il Giannone *lib.* 14. *cap. ult. art.* 1. e finalmente l' attuale esistenza di una Cattedra, per ispiegarlo nel Regio Archiginnasio, la quale riconosce il suo stabilimento da Federigo II.

## §. III.

*La frase del* Can. Statutum. *conferma più tosto la sua sincerità.*

La frase *a Jugo regulae Monasticae, & Professionis absolvit*, diede al naso del Contradittore, come ei dice *pag.* 42. *in fin.* sembrandogli *contraria al linguaggio de' vetusti stabilimenti della Chiesa*. Tanto basta, per conoscere, che sconosciuto gli sia in tutto il linguaggio non meno dei vetusti secoli, che dei tempi di mez-

zo, a' quali appartiene il conteso Concilio. Se egli rivolto si fosse a' Sacri Libri del nuovo Testamento, incontrato si sarebbe nel linguaggio del nostro Divin Redentore, dal quale la sua Santa Legge, l'osservanza dei suoi Divini Precetti si additò con una ugual formola in S. Matteo. *Jugum meum suave est*. Quindi fra' PP. della Chiesa, nei quali campeggia sovente la maniera simbolica di spiegarsi, fu in pregio, e volentieri usata la medesima formola, specialmente per indicar la monastica obbligazione, nientemeno, che l'usarono i PP. di Altheim. Così nel *Can.* 40. del Concilio Trullano leggiamo. *Qui Monachum Jugum est subiturus, non sit minor &c.*

Anzi egli è qui da recarsi a mente che fra gli antichi ornamenti delle Chiese si rinviene *Jugulum aureum*, *Jugulum argenteum*. Di Niccolò I. scrive Anastasio *in confessione ipsius Sacratissimae Basilicae* ( di S. Pietro ) *Jugulum ex auro mundissimo unum pensans lib.* 2. Pensavano così gli antichi PP. di richiamare alla memoria dei Cristiani l'obbligazione della Legge del Vangelo, siccome ivi nota il Bulengero. Può vedersi nel Glossario di Spelmanno, quanto sia frequente nella media latinità un tal vocabolo, per

dine-

dinotare appunto un' obbligazione agiata e lieve.

In riguardo dello intero contesto del Canone, egli è sì confusamente, e grossolanamente spiegato, che non può riconoscerlo per un legittimo prodotto del X. secolo, se non se chi versato nè punto, nè poco sia nella mezzana, ed infima latinità, nè mai venute gli siano sotto gli occhi o carte, o libri scritti in quella età.

## §. IV.

### *Si rischiara il sentimento del* Can. Statutum.

Tre punti sono dichiarati nel medesimo Canone. I. Lo scioglimento del vincolo Monastico per la promozione al Vescovato uniformemente alla disciplina costantissima della Chiesa, secondo si è dimostrato. con rimanere al Monistero i beni per l'innanzi pervenuti al Monaco siccome conveniva in conseguenza della Monastica professione. II. la ragione di vindicare *tamquam legitimus haeres sibi paternam haereditatem*, la quale deferisi asi nello stato di Vescovo. Questa frase legalis-

galissima non lascia l' apertura a' contrarj sofismi su l' acquisto in pieno dominio dei beni dei congiunti in persona dei Vescovi per l' innanzi regolari. III. Gli acquisti indifferenti. Siccome que' del tempo del Monachismo si dichiarano del Monastero, così per gli altri del tempo della Vescovil Dignità si prescrive, di doversi in fine restituire alla Chiesa. Una somigliante regola ella è uniforme a tutti i Concilj dei primi e seguenti secoli, e alle leggi di Giustiniano, secondo dimostra partitamente il Wan-Espen nei *capit. VII. e VIII. p. 2. Jur. Can. sect. 4. tit. 1.*, che ho riportati nelle precedenti Allegazioni, e 'l vedremo maggiormente da quì a poco nel Commentario del dottissimo Florente.

Ella è di più drittamente appoggiata a' principj del Gius di natura. Gli acquisti accidentali del tempo del Vescovato appartengono alla Chiesa, giacchè dando ella al Vescovo la Dignità, e 'l mantenimento, conveniva, che a prò della medesima ridondassero i guadagni del Vescovo. Ma non campeggia la ugual ragione pe' beni, che per ragion di sangue pervengono indi al Vescovo; giacchè questi gli acquista da se, ed in conseguenza non può stabilirsi per la Chiesa alcun diritto su di essi. Tolto

Tolto di mezzo il vincolo Monastico, per legittima naturalissima conseguenza egli è nella originaria attività, e libertà il diritto del sangue, e dell' agnazione a prò di somiglianti Vescovi, secondo le massime, e l' antichissima Consuetudine del Regno, che dimostrai *Alleg.* 1. *pag.* 18. & *seqq.* Vedremo da quì a poco, se possa sconvolgersi l'antico sistema del Regno, richiamandoci di fatto le consuetudini della Francia: su le quali si dà da passo in passo la più puerile galloria il Contradittore, senza distinguerne le ragioni, e le circostanze.

Sentesi quì vivamente stretto l' Avversario, e colla usata imperterrita franchezza riprende come *violenta* la riferita spiegazione dal Canone. S' impegna perciò a restringerne la estensione, chiamando in mezzo in prima Graziano, quindi la Chiosa, e in fine urtando nella più deplorabile petizione di principio.

Chi in addietro ha confuse le sposte tre diverse, e chiarissime determinazioni di quel Canone: non è derivato da altro motivo, se non se da'l' averlo tutto insieme citato su di ciascuna delle rispettive particolari determinazioni, relativamente al particolare oggetto del suo impegno, ma non già per ristrignere ad un solo punto un

Ca-

Canone, che ne decide tre. Così avvenne a Graziano. Egli propose la sua quistione, secondo si descrive dall'Avversario *pag.* 47. su la ragione degli acquisti accidentali del Vescovo. Non passò alla quistione, in cui siamo dei beni dei congiunti. Citò su la quistione sua il nostro Canone, e'l citò bene. Ma non perciò inferir quindi si può, senza peccar'in dialettica, che in forza di una somigliante precisione, uguale esser debba la sorte dei beni pervenuti dai congiunti in sentimento di Graziano, qualunque esser ne dovesse il peso, incontro ad una Canonica letterale determinazione in contrario.

Rassembra, che la Chiosa venga drittamente al punto dei beni dei Congiunti. La reca perciò come in trionfo per sua difesa l' Avversario, e dietro alla medesima addita una turba di Berrette, e Cappucci, e di Prammatici dell'uno, e dell'altro Foro *pag.* 47. *& seqq.* Ma come, e per quale sciagura un'uomo sì critico, e di raffinato discernimento, il quale colla più spietata irriverenza trattò il più dotto fragliantichi Padri della Chiesa, va ora a perdersi nel fango, e nei sterquilinj dei Chiosatori, e della barbarie delle Scuole, e del Foro? Potea egli dallo Stravio, e dal nostro Giannone

ne *loc. cit.* risapere, che sembrò fin a' secoli oscuri insoffribile a segno la sciocchezza dei Chiosatori di Graziano, che ne surse il proverbio: *magnus Decretista, magnus Asinista.*

Il Concilio di Altheim pose a pari i Vescovi scelti dal Clero, e gli altri promossi dai Chiostri, siccome conveniva in seguito della dichiarazione in prima spiegata dell' abolizione del vincolo Monastico. Perciò fu, che passando in fine a' beni d' indifferente acquisto dei Vescovi, ordinò *secundum Sacros Canones*, di doverli restituire alla Chiesa, e per contrario, *vindicare SIBI* la paterna eredità? L' alternare quel *SIBI* colla Chiesa per l' autorità della Chiosa, egli è un dar del muso in quel proverbio.

Risente in fine egli stesso l' Avversario il cattivo lezzo dei sterquilinj della Chiosa in quel *sibi*: *idest Ecclesiae*, e che fa? Richiama fuor di sito nuovamente in scena l' *indissolubilità* del vincolo Monastico, nuove citazioni recando, ma che tutte han rapporto al semplice stato Chericale *pag.* 49. Non meritava, di essere avvolto in un fascio sì sconcio il dottissimo Tommasini, il quale con soda, e maestrevole dottrina distingue nobilmente su' Monaci la diversità di ragione in conseguen-

feguenza della femplice collazione degli ordini, e per altra parte del Vefcovato, ficcome può vederfi nella mia 1. Scrittura *cit. pag.* 25.

Ma fentiamo fu 'l medefimo Canone due dei più dotti Canonifti, che fiaro fioriti nel riforgimento delle lettere in Europa, Francefco Florente, e Bernardo Wan-Efpen, e veggiamo, con qual diftinzione il fentimento ne rilevano.

Il Commentario di Florente è quefto *tom.* 2. *Oper. Jur.*

„ Dicti vero Canonis noftri haec eft
„ fententia, Monachum per promotionem
„ ad Epifcopatum a jugo Regulae Mona-
„ fticae, & profeffionis abfolvi, proinde-
„ que capacem fieri Monacum haeredita-
„ tis paternae, & bonorum fibi quaeren-
„ dorum. Quaecumque tamen poft Epi-
„ fcopatum acquifierit, tenetur Ecclefiae
„ reftituere, cui intitulatus fuerit Epifco-
„ pus; quae vero ante Epifcopatum ac-
„ quifierit, vel habere vifus fuerit, ut re-
„ cte loquitur Canon, (nihil enim proprium
„ Monachus habere poteft) Monafterium
„ fibi vindicabit, quae eft fecunda pars.

„ Ad primam vero partem notandum
„ ex ejusdem Concil. can. ult. relato in
„ *cap.* 1. de fucc. ab inteft., ita diftin-
„ guendum eft: ut fi quid aliunde, quam

„ ab Ecclesia (*ponga qui mente l Avver-*
„ *sario*) Episcopus, Presbyter, vel Cleri-
„ cus obtinuerit, ei liceat, quibus libuerit,
„ vel Ecclesiae cuilibet, vel consanguineis
„ suis, vel amicis largiri, si vero non do-
„ naverint, vel reliquerint, intestatorum
„ haereditates & bona ad Ecclesiam per-
„ tinebunt, cui ordinati sunt Episcopi,
„ vel Clerici. Excipit Glossa nisi con-
„ sanguineos habuerint, quos quidem re-
„ ćte ait Ecclesiae praeferri ab intestato
„ *ex can. ult. C. XII. qu. ult.* desumpto
„ ex Concil. Triburiensi sub Arnulpho;
„ etsi Triburiense Concil. constet esse an-
„ tiquius *d. cap.* 1. de successoribus ab
„ intéstato, nempe habitum fuit circa an-
„ num 896. dictum vero *cap.* 1. est ex
„ Concil. habito circa annum 916. quod
„ posterius est, & quo in gratiam Eccle-
„ siarum emendatum fuit, quod priori Tri-
„ buriensi statutum fuerat, sicut integer
„ Canon indicat apud Burchardum, ibi;
„ donare eis liceat cui voluerint, dum vi-
„ vunt, vel consanguineis, vel amicis &c.
„ quae verba ideo Gregorius IX. omisit
„ in *d. cap.* 1. quia jus vetus praevalue-
„ rat, & aequius visum fuit, & desum-
„ ptum est ex jure *civili l.* 42. *§.* 2. *Cod.*
„ *de Episcopis, & Clericis & novella* 131.
„ *cap.* 13. ex qua dictus Canon Concilii
„ Tri-

„ Triburiensis descriptus est, quo consti-
„ tutum, ut in bonis, quae aliunde quam
„ ab Eccl.sia (*notisi*), vel eius occasione
„ obvenerint, si Episcopi, vel Clerici de-
„ cesserint intestati, praeferantur Ecclesiis
„ haeredes legitimi. Quod si ab Ecclesia,
„ vel occasione Ecclesiae fuerint acquisi-
„ ta, de iis statuendi, praeterquam mo-
„ derate in pias causas, eis adimitur po-
„ testas; sed remanere debent penes Ec-
„ clesiam cum aliquibus tamen tempera-
„ mentis. tot. titulo de peculio *Cleric.* &
„ *cap.* 1. 2. 7. 8. 9. 12. *extra de testam.*

La sposizione di Wan-Espen è su 'l medesimo torno.

„ Ex hoc decreto constat, Mona-
„ chum per promotionem ad Episcopatum,
„ quasi secularizari, capacemque successio-
„ nis in haereditatem paternam fieri: quod
„ a moribus nostris alienum est; similiter
„ & Gallicanis, uti notavit Antonius Ben-
„ gaeus Advocatus Parisiensis in suo tra-
„ ctatu de beneficiis *cap.* 4. *§.* 30. *n.* 6.
„ & 7. idipsum notavit D. de Hericourt
„ in sua Analysi ad hanc quaestionem,
„ cujus haec sunt verba. „ *Egli non vi
ha punto d'apparenza, che si segua giam-
mai in Francia la decisione di questo Con-
cilio, il quale vuole, che il Religioso di-
venuto Vescovo succeda a' suoi Parenti.*

„ Deinde

„ Deinde hoc canone decernitur: sed
„ quidquid acquisierat (hic Monachus ad
„ Episcopatum promotus) vel habere vi-
„ sus fuerat, Monasterio relinquat, &
„ Abbatis sui, qui fuerat secundum regu-
„ lam S. Benedicti, arbitrio: monet hic
„ Franciscus Florens, recte dictum esse,
„ vel habere visus fuerit, quia nihil pro-
„ prium Monachus habere potest.

„ Denique statuit Canon, ut ea, quae
„ postquam Episcopus ordinatus fuit, ac-
„ quirere potuerit, ad altare, (idest ad
„ Ecclesiam) ad quod sanctificatur, & ti-
„ tulatur secundum Sacros Canones resti-
„ tuat: sed nec hic illud hodie, existen-
„ tibus consanguineis, per omnia servatur
„ uti in *jur. Eccl. tom.* 3. *pag.* 2. *sect. IV.*
„ *tit. I.*, alias 32. *cap.* 7. & 8. *pag.* 455.,
„ & 463, ostendi; prout nec in Gallia,
„ quamvis optandum esset, uti hic monet
„ D. De Hericourt, ut quoad Episco-
„ pum religiosum, hujus Canonis servare-
„ tur hic articulus, scilicet ut temporalia
„ per ipsum acquisita, Ecclesiae cederent,
„ utpote ab Ecclesia profecta.

Ma chi voglia conoscere fin dove giu-
gner possa il trasporto della passione, ri-
fletta per poco, in qual' impropria manie-
ra si sforza in fine l' Avversario di sbri-
garsi dalla maggiore delle difficoltà che in-
con-

contra nel suo sistema. Fingasi, dissi già io, che appunto per avventura si dovesse il Canone a beni de' congiunti; lo stabilimento si fa, di doversi ogni Vescovo restituire in fine a la Chiesa; sicchè infrattanto, o riguardar si dobbiamo in qualità di usofruttuarj, come molti DD. han detto, o di legittimi possessori, ma gravati di restituzione a pro delle Chiese; ed in ognuno di tai casi, conchiusi, che militar debba a pro di Monsignor Carafa la nuova legge dell' Ammortizzazione, che ha tolto di mezzo il diritto de Luoghi Pii, dovendosi in conseguenza a di lui pro risguardar' estinto il peso della restituzione per la Chiesa, o rispettivamente per lo legal magnetismo fra l' usufrutto e la proprietà, egli ne sarà il pieno e libero Padrone. A questo proposito additai ben' anche col Soto, che S. Tommaso, sostenitore acerrimo del vincolo Monastico, dichiarò i Vescovi Regolari nien meno che ogni altro Vescovo *Domini fructuum* *Alleg.* 1. *pag.* 36.

Or che fa, come si crederà, che si sbriga da una sì soda ragione l' Avversario? Confonde tuttavia palo con frasca. Si richiama al nativo diritto della *roba Ecclesiastica, su la quale tanto in tempo della comunità del Clero, quanto in tempo della*

divi-

*divisione de' beni*, addita con enfasi costantemente i Vescovi *per semplici Amministratori*. Quindi ripiglia. *Nè si è intesa per tutti i secoli della Chiesa questa nuova massima, che i Vescovi acquistino il dominio della roba Ecclesiastica. Dove mai si è inteso questo imaginario fedecommesso Ecclesiastico?*

Dunque la roba della casa di Montenegro *è roba Ecclesiastica*: dunque il patrimonio della Casa istessa deriva dalla Comunità del Clero, o dalla divisione dei beni della Chiesa di Mileto fra il Vescovo e 'l Clero; sebbene neppure quella Mensa Vescovile riconosca il suo stabilimento da sì rimoti principj. E che orrido *Proteismo* si è mai questo!

Il confondere la roba originaria delle Chiese, co' beni patrimoniali dei Vescovi, co' beni, che ad essi pervengono per diritto di sangue e dell' agnazione, egli non importa soltanto la più sconcia confusione dei termini essenziali, dalla quale l'argomento, che si deriva, nella Loica del Mondo, in cui siamo, chiamasi sofismo; ma egli è un far castelli in aria.

§. V.

## §. V.

*Sono improprie nel Regno secondo la sua Polizia, specialmente in tempo dell' avvenuta successione, le opposizioni promosse contro al* Can. Statutum, *così a riguardo dell' interesse dello Stato, che della Regalìa del Sovrano, per rilevarne una* intrinseca incapacità *ne' Vescovi Regolari per l' acquisto della proprietà.*

Per servire, come conviene, alla brevità, e chiarezza, richiamerò quì dalla confusione perpetua della contraria Dissertazione le varie riflessioni, e argomenti, che battono su questo chiodo. La somma delle cose è questa. Il voto solenne dei Regolari, dei quali espesi già le vicende, e come ne fu stabilita la indissolubilità da Bonifacio VIII., si richiama dall' Avversario a' primi secoli del Monachismo, cioè ad un' Epoca, in cui surta per anche non era la distinzione dei voti in semplici, e solenni, e tanto meno vi era alcuna spiega dei voti d' oggidì nelle monastiche professioni. Quindi ripone la solennità del voto nello spiegarsi „ colle forme, e solennità stabilite „ dal sommo Impero, per cui l' uomo

 „ non

„ non ſolo forma un atto interno di Re-
„ ligione con Dio, ma ben anche ſpiega
„ nell' eſterno un contratto col Pubblico,
„ e collo Stato, perchè fa la promeſſa
„ pubblicamente, ed accompagnata colle
„ forme, e ſolennità della legge „ *pag.* 63.
Ripiglia ſul medesmo diſegno *pag.* 73.,
e per togliere a' noſtri Regolari l'originaria prerogativa *del ſangue*, e dell' agnazione, che nella I. Scrittura dalla *pag.* 13. alla 23. dimoſtrai colle leggi di Giuſtniano ricevute nel Regno, fin additando la invecchiata pratica della G. C. nella ſpedizione dei decreti di preambolo, il buon Uomo ci traſporta in Francia, e nelle Fiandre, ne rileva il nazionale diritto del tutto diverſo, e contrario alla polizia del noſtro Regno ſu' Regolari, giacchè ivi indiſtintamente ſon tutti riſguardati incapaci di acquiſti, e del tutto tolti da mezzo della civile ſocietà, più che fra noi non ſono i Cappuccini. Quindi, come ſe la pratica di quei dominj ſi foſſe un Gius Comune di tutta l' Europa, fino a rimproverarne *i Veſcovi Regolari del noſtro Regno*, la ſtabiliſce per una regola, che decider debba della redità della Caſa di Montenegro, traſcrivendo con queſta mira buona parte del *cap.* 2. del Wan - Eſpen *par.* 1. *tit.* 29.

E così

E così fu l' arbitraria idea di un contratto solenne collo Stato, che riconosce nella Monastica Professione; e in forza degli usi della Francia, e delle Fiandre, si conchiude, che nel *Can. Statutum* contengasi una disposizione lesiva delle leggi, della polizia del nostro Regno, e della Regalia del Re.

Ma son tutti pampini schierati con artificio, per covrirsi dal chiaro lume del Sole.

Vedemmo già, che l' idea del voto solenne nella disciplina della Chiesa surse nei tempi di mezzo, e dalla depravazione, cui soggiacque il decreto di Graziano per la sciocchezza dei Copisti, e che sebbene fra l' ignoranza dei tempi seguenti occupat' avesse l' animo dei Decretisti, e quindi delle Scuole; nondimeno non prima di Bonifacio VIII. passò in Legge la novità del voto solenne; onde secondo avvertii col Wan-Espen, nacque nella Chiesa la presente nuova disciplina su i voti Monastici contraria a tutta l' antichità. Nella solenne professione dai Novizj si spiegano i voti Monastici nella Chiesa in presenza della Comunità, e di Testimonj, senza che punto v' intervengano i Rappresentanti dello Stato. Veggiamo solamente le solennità, che secon-

do l'avviso d'Ivone Carnutense, furono ragionevolmente promosse, per convincere i Regolari della verità, e legittimità delle loro professione. Questa si è la forma delle monastiche professioni di oggidì.

Tutti gli atti solenni fra di noi, i testamenti, i contratti, le donazioni ec. son pubblici atti, i quali innanzi ad un Giudice, e Testimonj su la ugual mira di averne in avvenire una sicura pruova, si celebrano; ma non perciò non rimangono nella linea di atti di ragion privata. L'interesse del Pubblico, e dello Stato consiste, che quella tal forma prescritta per la legittimità di simili atti, rispettata sia dai Contraenti, e dai Magistrati in ciascun'incontro, in cui venga in esame la legittimità loro: in somma *Forma negotiorum est de Jure publico, non ipsa negotia*, siccome con Jacopo Gotofredo nella *l.* 27. *de R. J.* saggiamente spiega Errico de Coccej *in lib.* 2. *Grot. c.* 13. §. 20. Non ha punto interesse lo Stato, se per motivi particolari un Religioso, o l'erede, o il donante, o chiunque altro dei contraenti voglia o accusar per nullo il testamento, o per lesivo, e non obbligante il contratto, e similmente le professioni monastiche,

Su le medesime tracce egli è manifesto,

festo, che il dubbio, se il Vescovato abolisca nei Regolari la monastica professione, comecchè non si tratta di convellere le monastiche professioni nella generale sussistenza loro, punto non richiama su la sua risoluzione nè il Pubblico, nè lo Stato, al quale importar solamente può, e debbe, che alterata non sia la forma delle professioni in pregiudizio della quiete delle famiglie. Non è in questa linea la novità pur troppo bramata da ciascuna famiglia, di passar i loro individui alla dignità onorevole, ed alle ricchezze di un Vescovato. Ella si appartiene alla linea subalterna, e ne abbiamo spiegata la decisione in un Concilio cotanto ragionevolmente, e con sì soda giustizia, che ha meritato l'applauso, e la venerazione in tutt'i dominj d'Europa, anche nei più zelanti per l'onor della Regalìa, e 'l nostro S. C. l'ha canonizzata ugualmente così, in tutti i rincontri, e specialmente nella causa di Monsignor Carafa di Chiusano Priore di Bari.

In quali altre ricerche dunque ci trasporteremo? Quì non si tratta di turbar la quiete delle case altrui. Non si tratta di affliggere la famiglia del Defunto, e tanto meno di sconvolgere la contrattazione, e i passaggi, che avreb-

bero forse potuto fare i beni rinunziati, siccome nella Francia, e nelle Fiandre si è riflettuto in conferma delle antiche loro usanze. Lasciamo di grazia le generalità, e le confusioni. Monsig. Carafa altro non chiede, che 'l retaggio del suo Fratello germano incontro a' congiunti, chi per un'attacco di oltre a cent' anni, e chi del tutto indifferente, ed estraneo. Fingasi dunque non vero il Concilio d' Altheim, e suppositizio il *Can. Statutum*, e veggiamo *quid juris*. Se è vero, com' egli è verissimo, che 'l vincolo Monastico, specialmente secondo la disciplina, a norma della quale professò Monsig. Carafa fra' Teatini, incompatibile intrinsecamente sia colla Vescovil Dignità ; ogni Magistrato, e molto più i Sigg. Arbitri dichiarar dovranno in di lui pro la successione del Fratello, per la chiarissima, ed ineluttabile ragione, che l' intrinseca incompatibilità del vincolo monastico col Vescovato operar debba più che la spada di Alessandro, il troncamento del vincolo istesso, e tolto di mezzo che sia quel nodo, come potrà fra noi negarsi al diritto del sangue, e dell' agnazione l' originaria attività sua per l' acquisto della medesima successione?

Questa fin oggi è stata la polizia de Re-

Regno, per cui cresciute sono a dismisura le ricchezze dei Luoghi Pii. Questa si è l'antichissima pratica della G. C. nella spedizione dei Preamboli. Sarebbe bella! I monasterj arricchiti si sono fin' oggi *ex persona* dei loro Religiosi Professi in forza della ragion del sangue, e dell'agnazione, che secondo l'indole delle professioni monastiche conosciuta nel Regno, si è cento, e mille volte costantemente deciso, di rimaner sempre vigorosa, ed attiva, per ispogliar le famiglie: ed in oggi, ch'è già fuori del Chiostro Monsignor Carafa, essendo egli un Vescovo, ed in conseguenza lungi dalla Povertà, ed Obbedienza Monastica, non potesse giovarsi per suo pro del medesimo diritto per ottenere i beni del Padre e della Madre, su' quali col nascere acquistò un diritto inalterabile *l. in suis C. de Liber. praet.* Che altro si è la redità libera del Fratello, che un tenue avanzo dei beni del comun Padre?

Sono pur troppo noti i regolamenti della Francia, e delle Fiandre a' quali richiamasi inconsideratamente il Contraddittore. In que' Dominj le Leggi di Giustiniano su la successione dei Regolari non sono state giammai in piè. La legislazione Romana non è un Diritto neces-

 sario

sario in tutta Europa. I Regolari colà, per una particolare volontaria economia, riguardati si sono effettivamente come morti, ed intrinsecamente incapaci di successioni e di acquisti. Rimasti sono tutti gli Ordini Regolari in una medesima ragion di Povertà vera, ed effettiva, e non già di solo nome: cosicchè per gli Gesuiti ci avvisa il Wan-Espen col Freveto, e le Prestre, che in Francia ci abbisognò un' espressa dichiarazione nella di loro ammissione, e non senza le più serie difficoltà, perchè potessero i Professi nell' abbandonar la Religione, ripigliar il godimento degli antichi beni, lochè fu indi ugualmente abolito *Jur. Can. p. 1. tit. ref. cap. 1. num. 9.*

Su di una cotanto straordinaria, e peculiare incapacità dei Regolari nella Francia, e nelle Fiandre. *TANTA est Religiosorum moribus nostris*, e non già per Legge comune, *successendi incapacitas*, secondo scrive il Wan Espen presso il Contradittore *pag. 74.* insurse colà un Diritto Nazionale, per cui non vi è nè mezzo, nè strada, ed ugualmente la promozione al Vescovato, non può, nè vale, per renderlo *capacem in bona parentum*. Quindi avvedutamente il *Butignì l' Hericourt*, e 'l *Freveto* si allarmarono

gene-

generalmente contro alla secolarizzazione dei Monaci per qualunque titolo, e ugualmente nel caso del di loro passaggio al Vescovato. Sarebbe altrimenti venuta a convellersi la regola, la forma della loro contrattazione, fondata su la morte, come naturale dei Regolari, ch'è di pubblica ragione: violati si sarebbero i regolamenti dello Stato, e sì precisi, che negarono il posto in queste faccende fino alle Leggi di Giustiniano. Non potea ragionevolmente in conseguenza avervi luogo un Canone, col quale un tal sistema veniva a ferirsi.

Ma la consuetudine antichissima del nostro Regno è tutta al contrario. Le Leggi di Giustiniano su le successioni dei Regolari vi sono state costantemente in piè. I diritti del sangue, e dell' agnazione riguardati in conseguenza si sono inseparabili dalla persona dei Regolari istessi, e si è relativamente decisa perpetuamente la successione a pro dei Luoghi Pii *ex persona* dei Regolari, siccome provai pienamente nella I Scrittura *pag.* 13. alla 23. Se dunque i principj di governo fra 'l Regno nostro, e le Fiandre, e la Francia, sono essi opposti fra loro, e contrarj; ragionevol cosa sarà, che nel Regno si derivino le conseguenze a misu-

ra dei principj della sua polizia, la quale senza la menoma alterazione era in piè e prima, e dopo della morte del Duca di Montenegro.

Non si abbatte punto qui l'Avversario, e nella *pag.* 81. ripiglia in riguardo dell'usofrutto, che si è generalmente negato a' Vescovi Regolari su' beni dei loro Congiunti, e dice, che „ essendo la „ Chiesa radice del diritto usofruttuario, „ rendendosi questa arida, e impotente, „ non può causare più usofrutto alcuno „ a pro di chi le possiedei che l'usofrut- „ to perde la forza di agire la lega- „ le attrazione della proprietà a pro di „ un Vescovo Regolare per essere in for- „ za del vincolo monastico incapace di „ acquistar la proprietà istessa. „ Quindi, senza capire, neppure i termini, surroga il *jus conversionis* al *jus accrescendi* a fronte del perpetuo linguaggio della Legislazione Romana, e s'inoltra a dire che siccome in forza del vincolo monastico è incapace il Vescovo di possedere la proprietà, ugualmente posseder non possa nettampoco l'usofrutto. Il più bello si è, che per avvalorar somiglianti trasporti, si avvale della regola di legge su l'usofrutto dei Regolari, che da una Religione capace in comune passino indi ad

un'

un' altra del tutto incapace, come se Monsig. Carafa dai Teatini passato fosse fra' Cappuccini.

Ma perchè mai l'Avversario di scoperte sì peregrine nel Diritto ci usa la scortesia di nascondere i fonti? Tanto dunque gli piace di essere singolare nel foro colla dottrina delle *radici*? La Chiesa è la *radice* dell'usofrutto dei beni della Casa di Montenegro? Che vuol dir questo? Qual dritto *radicale* affacciar mai può la Chiesa di Mileto su 'l patrimonio istesso? Germogliano tuttavia nella mente dell'Avversario le illazioni dalla primitiva comunione dei beni nel Clero, che promosse poco innanzi, per togliere fin l'usofrutto a' Vescovi. Crederà veramente, che dalla divisione indi fatta dei beni delle Chiese, derivi i primi suoi acquisti la Casa di Montenegro? Come altrimenti può stare, che la Chiesa di Mileto sia la *radice* del conteso usofrutto? Bisognerebbe alla peggio provare un diritto primitivo, e da se nelle Chiese su' beni dalle famiglie, per istabilirlo in qualità di *radice* dell' usofrutto nei di loro Vescovi su' beni stessi. Il *Can. Statutum*, secondo avvertii non più per le Chiese, nè a contemplazione delle medesime, ma pe'l Vescovo in conseguenza

 del

del diritto del sangue ( sentiamola bene ) dichiarò il diritto di vindicar i beni dei congiunti. Tanto importa l'essersi il diritto istesso dichiarato colla espressione *SIBI*, e colla marca di *LEGITTIMO* erede. La qualità di erede *legittimo* deriva dal sangue, e dall'agnazione. Ecco la *radice* dell' usofrutto, e della proprietà nei Vescovi Regolari. La *radice* dunque è nelle vene di ciascun Regolare, dalle quali sviluppasi il diritto di vindicar i beni dei loro congiunti nell uscir dalla Comunità Monastica colla promozione al Vescovato.

Del rimanente fingasi per poco, che nelle Chiese giaccia la *radice* del conteso usofrutto. Una tal *radice* non era già o *arida*, o *impotente* nell' avvenuto caso della successione, giacchè seguì fin dal 1750. Monsig. fece uso su l'istante del suo diritto, adì la redità del Fratello, e per opera di legge, la medesima su già sua da quel punto, siccome ho provato nella II. Scrittura *pag.* 134 & *seqq.* Se indi tolta si è alla Chiesa di Mileto la malpensata ragione della proprietà, se la medesima *deficit*; dal legal magnetismo fra l'usofrutto e la proprietà, riconoscerà per conseguenza ineluttabile Monsig. l'acquisto pur anche della proprietà in suo

pro,

pro, conforme ho dimostrato *cit. Alleg. pag.* 13. *a* 23.

Ecco di qual carato sia l' *intrinseca incapacità* dei Vescovi Regolari, di conseguir la proprietà. Egli è vero, che il buon Uomo, per sciorsi d'impacci, l'addita in fine su la indissolubilità del vincolo monastico. Ma chi è sì scarso di raziocinio, che non avverta, di assumersi così quel che è in quistione? Se il vincolo monastico sia in piè, se neppure il semplice usofrutto appartener possa ad un Vescovo Regolare su' beni dei congiunti, egli si è per appunto il cardine della controversia. Semprechè però gli spetti almeno il semplice usofrutto, rimarrà il gius di accrescere in tutta la sua attività, ed energia, siccome provai nella II. Scrittura *cit. pag.* 13. *a* 23.

Egli è pur' anche giusto, il richiamar quì dal *Cap. I.* §. 1. l'indole della povertà monastica, la quale non riguarda, se non se l'uso dei frutti, e'l vuole dipendente dalla volontà dei superiori; ma serba la proprietà, nè punto toglie il dominio dei beni nella persona dei Regolari *Jure sociali*. Su di questo manifestissimo principio, qual mai esser potrà il momento, in cui spandere si possa su' Vescovi Regolari la mal pretesa intrin-

trinseca incapacità della proprietà di roba stabile? Nello stato da Regolare godeasi da essi la proprietà, e 'l dominio dei beni stabili *jure sociali*. Separandosi dalla Comunità per opra della promozione al Vescovato, la godranno, siccome avviene nello scioglimento di ogni società, *jure suo*, al pari di ogni Cittadino. Quindi conviene por mente, che ogni Vescovo Regolare in tutta la serie degli atti civili, e i più solenni dello Stato, sostiene pienamente *personam civilem*, così nelle private, che nelle pubbliche cose, siccome tutto dì la sperienza ci dimostra, e l'insegnano *Paschal. de Virib. Patr. Potest.* ci mostra p. 2. c. 1. n. 90. *Argel. de acquir. possess.* q. 3. *art.* 20. *n.* 1064. *Fontanel. dec.* 217. *n.* 18. *Bottigl. de Renunc. theor.* 73. *n.* 9. *Donadies de Renunc. cap.* 20. *n.* 11. *Nov. Lucer. Regul. vers. Renunciatio n.* 19. e l'ha deciso costantemente la Rota Romana.

CAP.

## C A P. III.

*Si conferma la Estinzione della rinunzia di Monsig. Carafa, e si sciolgono le contrarie opposizioni.*

EGli è quì pregio dell' opera il ricordar in primo luogo a' saviffimi Sigg. Arbitri, che nella rinunzia di Monsig. Carafa neppur per ombra ravvisasi la qualità *abdicativa*, ed *estintiva*. Come fra di noi state sono in piè le leggi di Giustiniano, le quali, secondo si è detto, stabilirono a' pro dei Monaci il diritto delle successioni nei beni dei congiunti, e molto più dei proprj Genitori; quindi fu, che volendo negli ultimi tempi i Savj del Regno garantir le famiglie incontro a'Luoghi Pii, pensarono di promuovere per patto la perpetua esclusione dei Religiosi. Su di questa mira promossero la cautela di spiegarsi nelle di loro rinunzie quel *tollere se de medio*, di spiegarle a majuscoli caratteri *reali*, *realissime*, *abdicative*, ed *estintive*, siccome può vedersi nella *contr.* 7. del Consiglier Odierna. La rinunzia di Monsig. Carafa ella fu per contrario semplicemente

te *traslativa* in benefizio del Padre, e dei di lui eredi, e successori anco *estranei*. Secondo il valor di questa formola, ella sarebbe una mostruosità, se per tutto il lungo ordine dei discendenti, e successori del rinunziatario, stabilir si volesse un eterno diritto in esclusione del rinunziante; giacchè si stabilirebbe un fedecommesso non ancora inteso, e stabilirebbesi nelle semplici rinunzie, ed anche in benefizio degli estranei. In virtù dunque di quella formola rimaner dovea escluso il rinunziante da tutte le successioni in concorso del Padre, o di chiunque altro sarebbe stato il di lui erede, ancorchè estraneo. Nelle parole *eredi estranei* risguardar limitatamente si possono gli eredi da testamento, perchè non per altro titolo può di taluno divenir erede un estraneo. Secondo dimostrai nella *I. Scritt. pag.* 104. *& seqq.* potrebbe al più su la recata formola additarsi l'ugual diritto in ciascuno dei figli del Padre rinunziatario, o pure a pro di ogni estraneo erede da testamento. Ad ogni altro, siccome sono i Competitori, si risponde, *Renunciatio de te non loquitur*.

La rinunzia di Monsig. Carafa fu semplicemente traslativa, e i beni, dei quali si tratta, passati punto non si rin-

venne-

vennero nel dominio altrui in tempo della sua promozione al Vescovato. Quindi se ondo dimostrai *cit. alleg. pag.* 44. & *seqq.* e con ispecialità colle savissime distinzioni del Cardinal de Luca *disc.* 17. *de renunc. n.* 16. & *seq.* recar non si può in dubbiezza la risoluzione della rinunzia istessa nel passaggio dei Regolari al Vescovato, ed in conseguenza la ragione nella persona di Monsig. Carafa, di conseguir la succession del Fratello.

Confermai la medesima regola su le massime stabilite dal Reggente Rovito *decis.* 10., e finalmente colla insuperabil decisione, che più volte ho accennata, in benefizio di Monsig. Carafa di Chiusano Priore di Bari.

In aria del più sconcio *Proteismo* si qualifica nella contraria Dissertazione la diversa ragione, che io additai fra' beni già passati *traditione reali* nel dominio del rinunziatario, e i beni, di cui aperta non si sia la successione nello stato Religioso del rinunziante, nè in conseguenza seguita ne sia la tradizione a pro del rinunziatario *pag.* 65. E per convincere il perniciioso *Proteismo*, si recano le massime del diritto dettanti, di potersi benissimo comprendere nelle rinunze le future successioni, i diritti eventuali, e fin le più rimote speranze. Ma così dovea dire,

chi

chi non vuol distinguere palo da frasca, per ischermirsi dal peso di una difficoltà per lui insuperabile.

Nella *decis.* 10. di Rovito, e presso tutti i DD., a' quali è ricorso l' Avversario, ella è fissata una sì ragionevole distinzione. Io ne recai i principj di legge, che la rendono incontrastabile. Additai perciò la *L.* 19. *Cod. de pactis*, la *l. qui sibi haereditatem Cod. de haered. & act. vend.*, e la *l. si ager ff. de rei vind.* le quali convincono, che *non conventionibus, sed traditionibus dominia rerum transferuntur*. Quindi nella vulgata *l. quoties Cod. de rei vind.* coerentemente si stabilisce, che fra due compratori, o donatori, vincer debba colui, *cui prius possessio soli tradita sit*. In virtù della rinunzia colla tradizione dei beni rinunziati, il rinunziatario vanta il dominio dei beni stessi, di cui privar non si può; senza risolversi il titolo, per un vizio antecedente, ed intrinseco, per cui risulti la nullità della rinunzia nel suo nascere. Per contrario su le successioni non ancor deferite, non milita pe'l rinunziatario una ugual ragione, perchè gli manca il dominio dei beni, ma semplicemente egli è nel diritto di averli. Cessando la forza della rinunzia per la mutazione dello

stato

ſtato del rinunziante, ſi eſtingue il diritto iſteſſo, ed in conſeguenza manca nel rinunziatario il titolo di agire.

Paſſa quindi egli innanzi, e ponendo a paro con manifeſto errore i beni già paſſati nel dominio dei rinunziatarj coi beni da conſeguirſi, s' ingolfa nella dottrina delle rinunzie ſu di principj, e ſu di autorità, che conferir potrebbero al ſuo diſegno, ſe incontro a Monſig. Carafa egli difendeſſe i diſcendenti del Duca di lui Padre, ſia da maſchi, ſia da femmine, o della di lui proſſima agnazione, che quì non abbiamo. Quindi le ſavie rifleſſioni dai varj DD. tratte con ſano conſiglio dai giuſti riguardi, di ſerbare i beni nelle famiglie, o nei diſcendenti anche da femmine del rinunziatario, ſu le quali promoſſero *prudenti interpretatione* contro a' Luoghi Pii l' idea di una intrinſeca realità nelle rinunzie dei Religioſi; egli le ſtabiliſce come canoni aſſoluti, ed univerſali, per ſoſtenere la ragione dei ſuoi Clienti, abbenchè per coſtoro nè punto, nè poco concorrano gli uguali riguardi di parentela: e gli promuove finalmente, non già per eſcludere un Luogo Pio, ma un Fratello germano del defunto, che chiede i beni per ſuo pro.

Fra

Fra le *viziose maniere* di difendere le cause, additò principalmente il chiarissimo nostro Consiglier di Gennaro, il reo abuso dei Causidici, che per servir all'interesse dei Clienti, nel ricorrere agli esempj, prendono in astratto le riflessioni, e i motivi di ragione, che derivarono altri, e sovente fuori di ogni giusta misura, dall'applicazione delle regole di legge alle particolari circostanze delle loro cause, profittando dell'accidentale generalità dell'espressioni, e per lo più della infelice grossolana maniera di spiegarsi. Le massime per bene applicarsi, richieggono gli estremi, o uguali appuntino, o strettamente simili.

Così nella *dec.* 10. di Rovito, Monsig. Sarriani si rivolse contro al figlio dei rinunziatarj, ch'era un suo nipote carnale. Presso Fabio d Anna Monsig. Pignattelli Vescovo dell'Aquila urtò in uno scoglio uguale.

Si magnifica, e non so con qual criterio, la decisione della Rota Romana, nella causa, per cui il Card nal de Luca compilò il *disc.* 17. *de renunc.* Si trattò ivi non già di un Regolare promosso al Vescovato, ma di una Religione soppressa, il quale in seguito si allarmò contro dei suoi Fratelli per l'annullamento del-

la

la rinunzia ſpiegata già a di loro beneficio. La Ruota Romana ebbe per vero, che per la ſoppreſſione della Religione indotta non ſi foſſe in un ſemplice Prete l'abolizione dei voti monaſtici: Il Cardinal de Luca, più ſaggio certamente, e più dotto di quei Prelati Rotali, ſi vide nell' obbligo di proteſtare nel *cit.* ſuo *diſc. n.* 19. *placuit exitus cauſae, ſed non placuit via, ſive placuit reſolutio, ſed non placuit ratio*

E queſta ſi è la prima, ſebben generale, ma compiuta riſpoſta, che io dò all' Avverſario su' principj più ſodi della giuſtizia, e dell' equità così naturale, che civile contro a tutto il lungo ammaſſo delle ſue citazioni.

Ma che dirà l'Avverſario, ſe paſſando al diſame della dottrina delle rinunzie, io quì gli farò toccar con mani, che nel caſo avvenuto della ſucceſſione del Duca di Montenegro, ſenza che altri diſcendenti vi foſſero o da maſchi, o da femmine del Duca di lui Padre, o della proſſima agnazione del medeſimo, ſpettata ſarebbe la eredità del defunto alla Venerabil Caſa di S. Paolo, ſe Monſig. rinvenuto tuttavia ſi foſſe fra i Teatini, ma non già al Sig. Duca di Trajetto, e al Sig. di Carmignano?

Egli

Egli non è sì agevole il decidere, che con diversa regola misurar debbasi l' estensione dell'oggetto nella formola della rinunzia delle femmine, che vanno a nozze, dalle rinunzie di coloro, che abbracciano la vita Religiosa, siccome or vedremo; nondimeno non possono che per una strana novità risguardarsi i segni a' quali la sbalza l' Avversario. Volere, che una rinunzia semplicemente traslativa, e sfornita dell'ampiezza delle clausole le più frequenti, e familiari, per indurre la *Realità* nelle rinunzie delle maritate; valer tant'oltre possa contro i diritti del sangue, e dell' agnazione, che brillano nella persona di ogni Religioso, così che vagliano ad escluderlo col suo monastero in concorso di congiunti di un attacco così rimoto, ed indifferenre pel rinunziatario, come sono i Competitori di Monsig. Carafa; chi per poco versato nella Giurisprudenza del Regno negar quì potrebbe, che altro non sia, che un violare i doveri del sangue, e distruggere tutte le regole del pensare, e di decidere, autenticate da secoli dall'unanime sentimento di tutti i Magistrati?

Or sentiamo in primo luogo il Reggente de Marinis, per avvisare il vero oggetto delle rinunzie dei Regolari, *lib.* 2. *re-*

2. *resol.* 190. *num.* 8. „ Quibus sic se ha-
„ bentibus deveniendo ad casum propo-
„ situm, si filiae monialis exclusio tota
„ dependet a mente patris renunciatarii,
„ quam, ut ratiocinantur *Praes. de Franch.*
„ & Sectatores verisimile est non fuisse,
„ ut Monasterium proximioribus consan-
„ guineis exclusis succederet; quaero ego
„ potestne hoc affirmari in casu, de quo
„ agimus, ut verisimile sit, patris men-
„ tem fuisse, quando a filia renunciatio-
„ nem extorsit, ut filio sine liberis ab
„ intestato decedente, succedere illi de-
„ berent ejus avunculi ad exclusionem
„ Monasterii, in quo vita, decus, & ho-
„ nor propriae filiae mirifice conservaban-
„ tur? Certe nullo pacto hoc a bono
„ Judice credendum; & si receptissima est
„ *Bart. theorica in l. qui Romae ff. duo*
„ *fratres n.* 24. *ff. de. V. O.* ut pactum
„ non porrigatur nisi ad eum, ad quem
„ ut porrigatur, paciscentis interest, po-
„ test ne affirmari in casu proposito,
„ quod patris paciscentis intererit, fi-
„ lio absque liberis defuncto, renuncia-
„ tionem filiae fore proficuam duobus ejus
„ affinibus praedefunctae uxoris fratri-
„ bus, sicque ut isti in bonis, quae
„ acquisiverat, ad exclusionem filiae suc-
„ cederent? Certe omnino negandum est
„ bene

„ bene tamen ab omnibus affirmandum,
„ quod si in actu renunciationis de hoc
„ eventu pater renunciatarius interroga-
„ tus esset indubitante pro filia respon-
„ disset, unde merito *Covar. loc. cit. vers.*
„ *decimo est* circa finem addit, Judices
„ admonens, ut in hac materia, quan-
„ do de his videre contigerit, paciscen-
„ tium mentem omnino cognoscere co-
„ nentur, quo rectius in eo judicio sen-
„ tentiam dicere valeant.

Dice finalmente Andreolo *Controv.* 310. *num.* 29. & 30. „ Nec dicatur, re-
„ nunciationes, quae fiunt ab ingredien-
„ tibus Monasteria semper esse reales, &
„ successivae, nunquam admitti posse Mo-
„ nasteria, *Covar. in C. quamvis pactum*
„ *§.* 3. *n.* 9. *de pact. in* 6. *Franch. dec.*
„ 375. *n.* 2. *Mastrill. dec.* 65. *n.* 11. *Ro-*
„ *vit. cons.* 43. *n.* 7. & *cons.* 44. *lib.* 1.
„ *Merlin. contr.* 5. *lib.* 1. „

„ Nam ultra quod contrariam sen-
„ tentiam laudent „ *Bero in C. in prae-*
„ *sentia n.* 480., & *seqq. relatus a San-*
„ *chez in Decalog. lib.* 7. *c.* 7. *n.* 29
„ *Molfes. de renunciat. q.* 17. *nu.* 26.
„ 27. 38 & 45. *Rota in Roman. de Pi-*
„ *nis coram Sacrato relata in dec.* 48. *n.*
„ 15. & 16. *impress. post. tract. Merlin.*
„ *de legitim.* „ ea ratione quia, quamvis
„ reli-

„ religionem ingrediens non praesumatur
„ sollicitus bonorum temporalium quoad
„ se ipsum, secus est quoad Monaste-
„ rium, quod ditare velle praesumitur
„ ex conjectura pietatis, ut sibi abun-
„ dantius necessaria suppetat, & simul
„ stant, propositum serviendi Deo, &
„ paupertatis votum, una cum desiderio
„ acquirendi Monasterio; & pietati dis-
„ sentaneum videtur quod Religiosus per
„ realem, & absolutam renuntiationem
„ proprium Monasterium, quod est sibi
„ loco patris, & in quo perpetuo degere
„ debet, in omnem casum excludere vo-
„ luerit, & quia ista opinio uti piae
„ causae favens est praeferenda. „

Con ugual sentimento il Consigliere Teodoro *alleg.* 36. *n.* 21. „ Major cha-
„ ritas praesumitur in Monacho ejusdem
„ Monasterii sibiq. solatium est Mona-
„ sterium acquirere ex ejus persona sicut i
„ *ex text. in §. sed & hoc praesenti in*
„ *Auth. de Sanct. Episc.* & ex aliis de-
„ ducit *Tell. in d. l. 6. n.* 52. *post Au-*
„ *gust. Berou. in cap. in praesentia num.*
„ 481. *de probat.* adeo quod nullo modo
„ ex monachatu potest elici renunciatio-
„ nem esse realem, & perpetuo exclusi-
„ vam respectu omnium etiam remotio-
„ rum.

L' oggetto dunque egli è l'istesso, cioè la presunta volontà dei contraenti, nei quali considerar non si può il menomo riguardo per famiglie, e parenti i più rimoti, e indifferenti. E tanto ci dimostra tuttodì l' esperienza, la più sicura guida per ben discernere gli affetti umani. Egli è troppo costante in tutti i Religiosi il prurito di trascinarsi più tosto nei Monasterj interamente le loro Case, malgrado il bisogno degli stessi loro Genitori.

Quindi i DD. più illuminati hanno insegnato col Tellez, e 'l P. Molfesio, che l' estensione delle rinunzie dei Religiosi regolar si debba come le altre delle donne, che si maritano, e che la di loro perpetua realità circoscrivere si debba fra le persone in essa contemplate. *Molfes. cit. qu.* 17. *Theodor. alleg.* 36. *Andreol. contr.* 310. *n.* 29. & 30. *de Luc. ad Franc. cit. dec.* 375. *num.* 1. & *seqq. Lanar. cons.* 49. *Add. ad Afflict. dec.* 161. *de Pont. cons.* 39. *per tot. de Marin. lib.* 2. *Resol.* 190. *n.* 8. & *ad Revert. dec.* 581. *Altimar. ad cons.* 42. *Rov. lib.* 1. *n.* 4.

Egli è vero, che l' esposto sistema sia combattuto da altri DD., ma fa d' uopo

nopo di avvertire, che il motivo capitale della sciſſura delle ſentenze ſu le rinunzie dei Religioſi, nacque dal Canone coſtantiſſimo, che ſpiegataſi a pro di Tizio la rinunzia, e dei ſuoi eredi *quamvis generaliſſima & cum omnibus clauſulis quae cogitari poſſunt:* l'antico, e più ſodo ſentimento nel Regno ſi fu mai ſempre, che non poſſono ſotto nome di eredi comprenderſi altri, che i maſchi diſcendenti dal Rinunziatario; non dovendoſi mai credere, che la donna che rinunzia, abbia voluto eſcluder ſe, e i figli ſuoi in concorſo non già dei maſchi del Padre, e del Fratello rinunziatarj, mercè dei quali conſervaſi la famiglia, ma eziandio nel caſo di ſopravanzar altre ſorelle di eſſa Rinunziante, o i figli delle medeſime. Egli è queſto un Canone coſtantiſſimo fra di noi, che dopo degli altri DD. viene maeſtrevolmente difeſo da *Rovit. lib.* 1. *conſ.* 23. *num.* 22. ove teſſe copioſo catalogo di deciſioni uniformi.

Or comecchè il riguardo dei figli ceſſa nei Regolari, quindi fu, che divenne il ſoggetto della gran diſputa per le rinunzie dei Religioſi.

Preſſo *de Franchis* nella *dec.* 375. concorreano nella ſucceſſione inteſtata di

 Tom-

Tommaso Caracciolo due nipoti da sorella del defunto, e ai medesimi la contrastarono Giulia, e Cornelia Caracciolo Monache in S. Liguoro, e sorelle ugualmente del defunto Tommaso. In questo concorso prevalse il motivo, nel decidersi la contesa, di estimarsi talmente reale la rinunzia di dette Religiose, che il S. C. diede i beni a' nipoti da sorella del defunto, e n'escluse il di loro Monastero.

Di questa decisione i contrarj DD. parlano, come di un Canone su le rinunzie dei Regolari. Ma a ben discernere, tutto il divario fra le massime, secondo le quali, attenta questa decisione, regolate si sono le rinunzie dei Religiosi, e le altre delle donne maritate, non consiste in altro, se non se in estendere la forza delle rinunzie dei Religiosi anche al caso dell'esistenza, e concorso delle femmine, o dei loro discendenti, purchè però essi fossero delle sorelle utrinque congiunte del rinunziatario, le quali erano in vita a tempo della rinunzia, erano della stessa Casa, e del sangue istesso delle rinunzianti. Or qual maraviglia è, se le medesime in rinunziando a benefizio del fratello, e degli eredi di lui anco estranei, contemplare risguardinsi in quel punto le sorelle istesse, nelle qua-

li

li militano *jura sanguinis*, siccome in dilucidazione della *cit. decis.* di *de Franch.* pondera nobilmente *Theodor. alleg.* 36. *n.* 1. *Rocc. resp.* 48. *num.* 8, *de Marin. Resol.* 190. *lib.* 2. *n.* 33., ed in conseguenza, volendosi dalla medesima decisione rilevare un Canone particolare per le rinunzie dei Religiosi, al più può dirsi, che l'energia della speciale realità loro consista in escludersi i Monasteri anche dalle femmine della famiglia, e dai loro discendenti, ma non già che abbia la realtà istessa a partorire un'esclusione dei Monasterj sì costante, e generalissima, che abbiano ad ammettersi anche i congiunti nel decimo grado, e gli altri del lato materno, pe' quali chi potrà mai persuadersi, che in farsi le rinunzie pensato si fosse, di provvedere, o dal rinunziante, o dal rinunziatario? *Theod. cit. alleg. n.* 14. & *alii cit.*

Secondo queste regole veggiamo in fatti seguite le decisioni in appresso. Presso *Rocco Resp.* 48. *n.* 8. *tom.* 2. trattavasi della rinunzia di un Domenicano, per la di cui persona il Monastero di Durazzano pretendea i beni di Cesare fratello del Religioso, che defunto essendo senza figli istituita avea erede Marzia Francuccio comune madre. Si opponea

 la

la rinunzia di questo Religioso, e tutte le ragioni, e la *dec.* 375. del *Presidente de Franchis*; ma *Francesco Rocco* sostenne le ragioni del Monastero addimostrando, ch estinto il comune Padre rinunziatario, e i di lui figli, non potea ulteriormente estendersi il vigore della rinunzia suddetta, ed uniformemente decise il Reggente *Capecelatro*.

„ Et magis in punto in Monacho,
„ qui renuntiavit si postea deficiunt fra-
„ tres, & sorores, & omnis eorum sobo-
„ les, expirat renunciatio, & Monaste-
„ rium succedit ex persona illius Religiosi
„ ex communi sententia *Ant. Gom. ad l.*
„ 22. *Tauri n.* 11.; *Covarr. in cap. quam-*
„ *vis p.* 3. §. 3. *n.* 4. *Molin. Jesuit. de*
„ *major. disp.* 579. *n.* 19. *Molfes. de re-*
„ *nunc. qu.* 17. *num.* 26. & *dec. de Fran-*
„ *ch.* 375. procedit ad exclusionem Mo-
„ nialium, quae renunciaverunt per alios
„ fratres uterinos, & per neptem ex so-
„ rore utrinque conjuncta superstitem,
„ sed si adessent extranei non excludere-
„ tur Monasterium, prout late respondet
„ *Molfes. d. q.* 17. *n.* 34. & *seq.* „

Più brillante è la decisione riferita da *Toro tom.* 1. *comp. verb. renunciatio*. „ Renunciatio facta per Monialem fratri, „ vel fratribus &c. an obstet ipsis mor-

„ tuis

„ tuis ab inteſtato abſque ſucceſſoribus ,
„ fuit deciſum in S.C. quod non; & ſucceſſive
„ admittendam ad ſucceſſionem in cauſa
„ Monaſterii S. Clarae ex perſona Beatri-
„ cis de Medicis in ſucceſſione Fabii de
„ Medicis, referente *Reg. Conſil. de Fran-
„ chis*, *Andr. Molfeſ. conſ.* 49. *n.* 28. „

Conferiſce a queſto ſcopo il Reggente de Ponte *conſ.* 39. *num.* 1. *tom.* 1.
„ Quod primum punctum non eſt dubium
„ Moniales tanquam ſorores ſuccedere, &
„ pro eis Monaſterium jam capax eo mo-
„ do, ut praetendit pars quod ſuccedat
„ D. Paltus, & quod objicere poteſt ſunt
„ renunciationes factae tempore ingreſ-
„ ſus monaſterii, quae cum ſint factae
„ fratribus, eorumque haeredibus, lex in-
„ telligit in beneficium deſcendentium, i-
„ taque defunctis fratribus abſque deſcen-
„ dentibus, ceſſat renunciatio ex tacita
„ mente, & ſorores ſuccedunt: & licet in
„ hac materia adſit cumulus DD. diverſ-
„ ſimode tractantium articulum, tamen
„ vera communis, & judicata eſt opi-
„ nio, quod in dubio contemplatione de-
„ ſcendentium renunciationes factae prae-
„ ſumuntur. Ut ſic decedente ab inteſta-
„ to perſona, cui fuit renunciatio facta,
„ deſcendentibus non relictis, iſtae ſuc-
„ cedant, allegatur communiter conſilium.

 „ *An-*

„ *Angeli* 52. *col. fin.*, *solemne consilium*
„ *Bal.* 437. *in secundo dubio*, *primo vol.*
„ *Aretin. in cons.* 17. *colum.* 8. *sequitur*
„ *Paris. in cons.* 3. *fin. secundo vol. Al-*
„ *legat. Geminia. in cap. quamvis de pact.*
„ *in* 6. *Cumulat infinita Aymon. in cons.*
„ 42. & *latissime Loffred. in cap.* 1. *co-*
„ *lumn.* 12. *de natur. success. feud. qui res-*
„ *pondet ad Cons. Roman. Alex.* & *ad a-*
„ *lia*, quae possunt ponderari, quae in
„ summa sunt, quando adsunt conjecturae,
„ & supersunt personae, contemplatione
„ quarum voluerit quis renunciationem re-
„ cipere. Et ita declarat *Paris. in cons.*
„ 26. *vol.* 3. Sed in dubio semper prae-
„ sumitur contemplatione masculorum, vel
„ descendentium, alias ipsimet renuncian-
„ tes erunt haeredes ex praesumpta men-
„ te, quando non adsunt aliae personae
„ quae illas in gradu praecedant, vel in-
„ stitutae per testatorem, & ita declarat
„ satis eleganter *Salyc. in l. pactum quod*
„ *dotale C. de pact.* 3. *col.* nec *Afflict. in*
„ *dec.* 161. refert decisum contrarium, sed
„ tantum dicit, quod fuit dubitatum: &
„ allegat *Ang.* qui contrarium dicit in
„ praeallegato consilio. Et secundum
„ praedicta fuit decisum alias in S. C. per
„ binas sententias in casu fortiori. „

Sembrerà però, che fuori di queste
mas-

massime regolata si fosse dal S. C. la decisione, che spiegò nella causa de' Pignatelli col Monastero di Regina Coeli nel 1623., per cui *Scipione Teodoro* scrisse le Allegazioni 36. e 37. a pro del Monastero, e compilò per l'altra parte *Scipione Rovito* i *conf.* 42. 43. e 44. *lib.* 1. a beneficio degli agnati dell'ultimo defunto, di cui fa un uso il più strapazzoso l'avversario. Colla sua decisione escluse il S. C. il Monastero, e diede i beni agli agnati. Riclamò il Monastero di sembiante decisione come attesta *Teodoro*, nè sappiamo qual fortuna indi avesse. Ma più del Monastero riclamarono di quella decisione tutti i DD. in appresso. Il P. *Molfesio* ponderate le Allegazioni di *Teodoro in consuetud. p.* 4. *quaest.* 17. impugnò largamente i Consigli di *Rovito*, e la decisione del S. C. Ugualmente fecero *Merlino dec.* 62. *de Marinis resol.* 190. *Andreol. cit. controv.* 310. *Gallerat. de renunciat. tom.* 2. *lib.* 1. *cap.* 5. *n.* 16. *Barry de success. lib.* 11. *tit. de pact. de non succed. n.* 17. *de Luca ad Franch. cit. decis.* 375.

La ragione poderosissima, su di cui si fondano *Molfesio* e compagni, ella è, che ritenendo i principj stabiliti da *Rovito*, manifestamente ne deriva una con-

feguenza contraria, e distruttiva dell' impegno, in cui fu *Rovito* istesso.

In quanto al diritto l' interessanti motivi di *Rovito* furono due. Il primo è comune alle maritate, e si è: „ conje„ cturata mens tam renunciantis, quam „ renunciationem recipientis, quae conje„ ctura optime in casu nostro concurrit „ tum in persona D. Clementiae, quae „ vovendo virginitatem Deo, eique vo„ tum paupertatis promittendo, non prae„ sumitur cogitasse de rebus seculi, e„ tiam in casu, quo fratres absque filiis „ morerentur; tum ex conjecturata men„ te fratrum recipientium renunciationem, „ qui praesumitur potius in successione „ suorum bonorum velle praeferre suos „ agnatos tamquam magis dilectos, quam „ monasterium, in quod nulla potest ca„ dere praesumpta affectio *cons.* 43. *n.* 7.. „ Il secondo poi lo derivò dalla desolazione delle famiglie, e dal pregiudizio dello Stato.

In quanto al primo, chi crederà, che un Padre provveduto di figli, che un fratello, o con figli, o già in circostanze di averne, che vivendo in fine le sorelle di colei, che professa, abbiano alcuna parte nell'animo di costoro nell'atto della rinunzia i congiunti fino al decimo

cimo grado, quanti ne abbraccia il succeſſorio Editto, ignoti per lo più a chi rinunzia, e a colui, che la riceve? Se tant'oltre dilatar ſi doveſſe l'energia della *realità* delle rinunzie dei Religioſi, così che riſguardar ſi doveſſero, come ſe mai ſtati foſſero nel mondo, ſi darebbe il caſo, che preferir ſi dovrebbe altresì il Fiſco a' Religioſi medeſimi, e loro Monaſteri, come riflette *Molfeſ. cit. q.* 17., conſeguenze tutte certamente ſtraniſſime ma ſenza fallo indiſpenſabili dai principj ſtabiliti da *Rovito*. Sentaſi anche quì la Rota Romana nella *Riſol.* 190. *de Marin. lib.* 2. *num.* 33. „ Secundo ex maxi-
„ ma inveriſimilitudine deſumpta ex eo
„ quod ſi D. Cleria in caſu obitus pa-
„ tris, & fratris ab inteſtato ſine de-
„ ſcendentibus voluiſſet renunciare ad fa-
„ vorem cujuſcumque haeredis indefinite,
„ utique comprehendiſſet etiam Fiſcum qui
„ de jure non exiſtentibus agnatis, vel
„ cognatis uſque ad decimum gradum,
„ tamquam haeres ab inteſtato ſuccedere
„ potuiſſet, prout advertunt DD. cumu-
„ lati in *Tract. diverſ. de ſucceſſ. ab in-*
„ *teſtato fol.* 643. *n.* 23. *& fol.* 276. *n.*
„ 122. At non eſt veriſimile D. Cleriam
„ in hujuſmodi renunciatione facta patri,
„ ac fratri voluiſſe, ut bona renunciata

 „ per-

„ pervenirent in tali casu potius ad Fi-
„ scum, quam ad seipsam, sive ejus Mo-
„ nasterium, ut in proposito tradit *Bald.*
„ *cons* 437. *n.* 2. *vers. Pone enim lib.* 1.
„ *Mo.f. ad consuet. Neap. tit. de renunt.*
„ *q.* 17. *n.* 16.

Ammettono sibbene i DD. la *realità* delle Rinunzie dei Religiosi, ma „ re-
„ spectu personarum, de quibus in re-
„ nunciatione fuit recepta, & facta prae-
„ sumitur renunciatio, ideoque non con-
„ tradicit esse realem respectu certarum
„ personarum, ut considerant *Theod. alleg.*
„ 36. *nu.* 3. *Medic. cons.* 2. *n.* 128.
„ *Cancer. lib.* 3. *Variar. c.* 15. *n.* 34.
„ *de Marin. n.* 72. *ubi decisiones cumulat*
„ *Luca ad Franc. cit. dec.* 375. *n.* 4.

*De Marin. ad Revert. obs.* 581. *n.* 4.
„ Etenim magis communiter dixerunt
„ DD. has clausulas ita appositas fore
„ intelligendas ut prosint illis, quibus
„ est renunciatum, vel quarum contem-
„ platione praesumi potest factam fuisse
„ renunciationem, istarum enim persona-
„ rum respectu bene affirmari potest, clau-
„ sulas has multum prodesse, multosque
„ producere effectus.

At illis demum de medio absque de-
„ scendentibus sublatis, quamvis legamus
„ renunciationem generalissimam cum A-

„ qui-

„ quiliana ſtipulatione, & cum omnibus
„ clauſulis, quae cogitari poſſint, nulla-
„ tenus affirmari poteſt clauſulas illas
„ prodeſſe poſſe aliis perſonis in renun-
„ ciatione non nominatis, neque contem-
„ platis: ita ſane ſcripſerunt *Jacobin. de*
„ *Feud. in ver. unus ex dictis n.* 6. *Pi-*
„ *ſanel. in conſuet. ſi quis vel ſi qua.*
„ *Geffred. in cap.* 1. *in prin. de Nat.*
„ *ſucceſ. feud. Gabriel. conſ.* 89. *Honded.*
„ *conſ.* 36. *lib.* 1. *Anna alleg.* 21. *Fab.*
„ *deſtinam in ſingul.* 439. *Medic. conſ.* 2.
„ *n.* 128. *Gratian. diſcept.* 557. *n.* 52.
„ *tom.* 3. *Theod. alleg.* 17.

„ Ex quorum dictis certa, ac indu-
„ bitata concluſio conſtitui poteſt, nimi-
„ rum filiam ſive ſororem renunciantem
„ ab inteſtato Patris, ſive fratris ſucceſ-
„ ſione nullatenus a collateralibus exclu-
„ di poſſe, niſi expreſſe in contractu re-
„ nunciationis ſit dictum, ut renuncia-
„ tio ſit adeo potens, & efficax, ut ſi
„ contigerit, patrem vel fratrem renun-
„ ciatarios ſine deſcendentibus mori, &
„ ab inteſtato, ut filia, vel ſoror ipſa
„ renuncians ſuccedere non poſſit, ſed
„ quod ſuccedant alii ab inteſtato ve-
„ nientes, iſtamque unicam eſſe cautelam
„ excluſione filiae, ſive ſororis renuncian-
„ tis, & incluſione collateralium, & ſequun-

„ tur

„ tur *Conf. Theod. cit. alleg.* 36. *n.* 34., &
„ *Capyc. ad Consuet. Neap. in consuet.*
„ *Si moriatur par.* 3. §. 4. *ante n.* 3.
„ *vers. Item in success.* „

In riguardo del secondo motivo di Rovito, ripigliavasi fondatamente, che non potea promoversi, se non se da coloro, che fossero, o discendenti, o della immediata agnazione del renunziatario; convenendo in altro caso una nuova Legge, la quale in fine si è fortunatamente conseguita dal Regno a' dì nostri.

Queste sono le vicende della dottrina su l' estensione della rinunzia dei Regolari innanzi della nuova Legge del Re su l'ammortizzazione. Presso de Franchis su ella estesa a pro dei Nipoti da sorella, e finalmente presso Rovito a' laterali agnati immediati del Rinunziatario, *reclamationibus*, & *obstrepentibus* tutti i DD. del Regno.

Or quanto rassembrar dovrà improprio il raziocinio dell' Avversario, se a fronte del comune risentimento di tutti i DD. del Regno contro ai citati consigli del Rovito, dilatata vuole egli la rinunzia di Monsig. Carafa, non già in beneficio dei discendenti da femmina del Padre, o dei di lui fratelli, e sorelle, o con Rovito a pro dei zii, o nipoti; ma

rin-

rintracciando più in là di un secolo un comune stipite, e per li congiunti dal lato della Madre del defunto? Bisognerebbe dunque di bruciar tutti gli atti dei nostri Magistrati, e l'intiera Giurisprudenza del Regno, per togliere alla Venerabile Casa di S. Paolo la eredità del Duca di Montenegro *ex persona* di Monsig., se in tempo della di lui morte rinvenuto si fosse fra' Teatini.

E s'egli è così, con quali mezzi si toglierà quell' eredità a Monsig. istesso, se rinvenuto essendosi canonicamente promosso già da più tempo al Vescovato, allorchè avvenne la morte del Fratello i i diritti del sangue, e dell' agnazione sviluppati si rinvennero dai vincoli della Comunità Religiosa, ed egli era già nella legittima situazione, di vindicar *sibi, tanquam legitimus haeres*, quei beni?

Ch' è quanto ho potuto riflettere in questi pochi giorni, e sottopongo alla censura dei savissimi Signori Arbitri.

Napoli a dì 26. Gennajo del 1771.

*Matteo de Angelis.*

*Fine del Tomo ottavo.*